



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati – febbraio 2020*



# Indice

SEZIONE UNITE .....	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA .....	28
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA .....	83
SEZIONE TERZA E VI TERZA .....	116
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO .....	158
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA .....	188
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....	246
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE .....	302



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione unite*



## SEZIONE UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 5588 del 28/02/2020** (Rv. **657203 - 01**)

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)**

B. (VACCARELLA ROMANO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/06/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare conseguente a reato - Termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza - Dall'iscrizione dell'incolpato nel registro degli indagati - Esclusione - Fondamento.

*In ipotesi di illecito disciplinare del magistrato conseguente a reato, ai fini della decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare non assume rilevanza l'iscrizione dell'incolpato nel registro degli indagati, atteso che il predetto termine decorre dal momento in cui il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbiano avuto notizia "circostanziata" dell'illecito ovvero conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, e non dal momento in cui di esso siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare, spettando in via esclusiva a questi ultimi l'apprezzamento del rilievo disciplinare di un fatto, peraltro nell'ambito di un giudizio diverso e ben più pregnante di quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14430 del 2017 Rv. 644565 - 01, N. 14551 del 2017 Rv. 644569 - 01

---

Sez. U, **Sentenza n. 5588 del 28/02/2020** (Rv. **657203 - 02**)

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)**

B. (VACCARELLA ROMANO) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/06/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rinvio a giudizio del magistrato disposto in sede penale - Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Rapporto di automatismo - Esclusione.

*In tema di responsabilità disciplinare del magistrato per fatto costituente reato, tra il rinvio a giudizio dell'incolpato disposto in sede penale per un delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, e il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, ex art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006, non sussiste rapporto di automatismo - nel senso che al giudice disciplinare sia consentito, ai fini dell'adozione della misura cautelare, un mero richiamo alla gravità dell'ipotesi accusatoria astrattamente considerata - bensì una correlazione dinamica, per effetto della quale il giudice disciplinare, al fine di rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure, deve prendere autonoma cognizione, sia pure allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti (e degli elementi che in concreto le supportino) in ordine alla*

## SEZIONE UNITE

*possibile colpevolezza dell'indagato, fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1719 del 2020 Rv. 656796 - 02

---

**Sez. U, Sentenza n. 5590 del 28/02/2020 (Rv. 657196 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI. P.M. SALZANO FRANCASCO. (Conf.)**

**A. (DAGNINO ALESSANDRO) contro P. (PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DEI CONTI)**

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI SEZ.GIURISD.APP.SICILIA PALERMO, 29/12/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Consiglieri regionali - Immunità ex art. 122, comma 4, Cost. - Nozione - Funzione di autorganizzazione interna - Inclusione - Responsabilità per maneggio di denaro pubblico - Esclusione - Fondamento.

*La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale - della quale costituiscono espressione gli atti che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'assemblea - partecipa delle garanzie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri; peraltro, la prerogativa dell'insindacabilità non determina l'esenzione dalla giurisdizione (spettante in via tendenziale alla Corte dei Conti) in tema di responsabilità per maneggio di denaro pubblico, non estendendosi all'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata all'ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, anche in ragione della non assimilabilità delle assemblee elettive regionali a quelle parlamentari.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 122 com. 4

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11502 del 2019 Rv. 653604 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 5593 del 28/02/2020 (Rv. 657199 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.**

**Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.**

**C. (RUSSO LUCIO) contro D. (TRETOLA LUIGI)**

Regola giurisdizione

074021 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Cooperative edilizie - Cooperative fruitori del contributo erariale - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Criteri di riparto - Individuazione - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

## SEZIONE UNITE

*In tema di cooperative edilizie, anche fruente del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, distinguendo la fase pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato, dalla fase privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano su una domanda di condanna al pagamento dei canoni di godimento di un'unità immobiliare concessa in assegnazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 10/11/1965 num. 1022 art. 13, Legge 10/11/1965 num. 1179, Legge 17/02/1992 num. 179 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 136 art. 16, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 53

*Massime precedenti Vedi:* N. 22917 del 2013 Rv. 628135 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12215 del 2006 Rv. 588772 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 5594 del 28/02/2020 (Rv. 657200 - 01)**

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*E. (CAROLI CASAVOLA FRANCESCO) contro C. (COTIMBO MADDALENA)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/05/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Convenzione relativa alla costruzione e gestione di un'opera pubblica - Riconducibilità alla nozione normativa unitaria di concessione di lavori pubblici - Conseguenze - Controversie relative all'esecuzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

*La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria, per essere sussumibile nella unitaria categoria, regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006, della "concessione di lavori pubblici", nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. (Fattispecie relativa ad una procedura di finanza di progetto, c.d. "project financing", in cui la controversia non riguardava la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ma la fase privatistica introdotta dalla convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle parti).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21200 del 2017 Rv. 645312 - 01, N. 32728 del 2018 Rv. 652101 - 01, N. 28804 del 2011 Rv. 620814 - 01, N. 19391 del 2012 Rv. 623896 - 01

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U, **Sentenza n. 5596 del 28/02/2020** (Rv. 657205 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (PICCINELLI FABIO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 29/07/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Mancata partecipazione all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine del difensore dell'incolpato - Assenza di reale impedimento - Lesione del diritto di difesa - Esclusione.

*In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la partecipazione del difensore designato all'udienza innanzi al Consiglio dell'ordine (nella specie territoriale) costituisce una libera scelta di quest'ultimo, per cui, per comportare una lesione del diritto di difesa, la mancata partecipazione deve essere determinata da un impedimento reale, che presenti, cioè, caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà.*

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15607 del 2001 Rv. 551008 - 01

---

Sez. U, **Sentenza n. 5589 del 28/02/2020** (Rv. 657218 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (CARULLO ANTONIO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/02/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Illecita gestione - Responsabilità - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Ambito dell'accertamento.

*La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, comma 4, Cost., non estensibile alla gestione dei contributi. L'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei Conti comprende la verifica di difformità delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, debordando dai limiti esterni della giurisdizione contabile solo allorché investa l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di "merito" dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, e non quando invece si mantenga*

## SEZIONE UNITE

*nell'alveo di un giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 20 del 1994.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103, Costituzione art. 122, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21927 del 2018 Rv. 650450 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 5591 del 28/02/2020 (Rv. 657204 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**

**B. (SALVATORI PAOLO) contro I. (GALANTI ENRICO)**

Regola giurisdizione

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS – Controversie relative – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento.

*Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il relativo rapporto di lavoro, la cui fonte di regolamentazione è costituita da un atto normativo di competenza del Consiglio dell'Istituto e non già dal contratto collettivo, è rimasto assoggettato alla disciplina pubblicistica ed escluso dalla privatizzazione - non avendo inciso sul quadro normativo l'art. 133 c.p.a., norma processuale meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato -, avuto riguardo all'elevato tasso di tecnicità ed all'autonomia dell'Istituto dal potere esecutivo, che non possono non riflettersi anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 13/10/1998 num. 373 art. 4, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 20, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16156 del 2018 Rv. 649309 - 01, N. 27893 del 2005 Rv. 585671 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 (Rv. 657218 - 02)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

**A. (CARULLO ANTONIO) contro P.**

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/02/2018

100130 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI Gruppo consiliare regionale - Spese di rappresentanza relative a manifestazioni od attività di cui i consiglieri siano stati incaricati - Ritenuta necessità, da parte del giudice contabile di adeguata documentazione in funzione del riscontro della



## SEZIONE UNITE

pertinenza delle spese all'interesse del gruppo consiliare - Eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

*Non è affetta da eccesso di potere giurisdizionale la pronuncia della Corte dei Conti che abbia accertato la responsabilità erariale di un consigliere regionale per illecita gestione del denaro pubblico ricevuto per le spese di rappresentanza del gruppo consiliare di appartenenza relative a manifestazioni od attività di cui sia stato incaricato, sul presupposto della mancata documentazione delle stesse con adeguate "pezze d'appoggio" (quali scontrini, fatture o note di incarico), allorché la necessità di tale documentazione, in funzione dell'adeguato riscontro della pertinenza delle spese ad un concreto ed attuale interesse del gruppo consiliare, sia stata desunta in via interpretativa da una norma di legge (nella specie, l'art. 6 comma 2, della l.r. Emilia Romagna n.32 del 1997), atteso che l'attività di interpretazione, anche quando la "voluntas legis" sia stata individuata, non in base al tenore letterale delle singole disposizioni, ma alla "ratio" che esprime il loro coordinamento sistematico, rappresenta il "proprium" della funzione giurisdizionale e non può dunque integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale ma, tutt'al più, dare luogo ad un "error in iudicando".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Reg. Emilia-Romagna del 1997 num. 32

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27341 del 2014 Rv. 633927 - 01, N. 22711 del 2019 Rv. 655320 - 01

---

**Sez. U, Ordinanza n. 5592 del 28/02/2020 (Rv. 657197 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO**. *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO**.

G. (LUCENTI MARTINA) contro M. (CIANNAVEI ANDREA)

Rimette a pubblica udienza

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Procura alle liti rilasciata all'estero - Omessa allegazione della traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità.

*La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 122, Cod. Civ. art. 182, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 8174 del 2018 Rv. 648221 - 01, N. 15073 del 2018 Rv. 649567 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28337 del 2011 Rv. 619998 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 5589 del 28/02/2020** (Rv. **657218 - 03**)

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

A. (CARULLO ANTONIO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/02/2018

061068 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCURATORE GENERALE  
Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Procuratore regionale della Corte dei Conti - Natura di parte solo in senso formale - Conseguenze - Pronuncia sulle spese processuali - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 dello stesso codice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5105 del 2003 Rv. 561744 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 4979 del 25/02/2020** (Rv. **657202 - 01**)

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

R. (CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro R. (PRIVITERA ROSA MARIA)

Regola giurisdizione

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE  
- CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche - Contestazione del privato - Tribunale Regionale Acque - Cognizione - Deduzione.

*Qualora il privato insorga avverso il provvedimento amministrativo di perimetrazione di un bacino di acque pubbliche (nella specie, contestandone la corretta ricognizione sul territorio come emergente dal tracciato di cui alla cartografia) denunciandone l'illegittimità, quale mezzo al fine di tutelare la sua qualità di proprietario di terreni indebitamente inclusi in detto bacino, la relativa domanda, ancorché implicante la richiesta di annullamento di quel provvedimento, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, non degradata né affievolita dall'atto amministrativo (di portata meramente ricognitiva) e, pertanto, esula dalla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contemplata dall'art. 143, lett. a), del T.U. n. 1775 del 1933, e spetta, a norma dell'art. 140, lett. b), del T.U. citato, al Tribunale Regionale delle Acque, quale organo specializzato dell'autorità giudiziaria ordinaria.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 4784 del 1998 Rv. 515355 - 01

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U, **Sentenza n. 4318 del 20/02/2020** (Rv. 657195 - 01)

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI**. *Estensore:* **ADRIANA DORONZO**. *Relatore:* **ADRIANA DORONZO**. *P.M. CELENTANO CARMELO*. (Conf.)

F. (BONETTI MICHELE) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 29/01/2019

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Procedura di trasferimento e mobilità del personale docente - Ordinanza ministeriale adottata ex art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994 – Domanda di annullamento nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

*In materia di procedura di trasferimento e mobilità del personale docente, la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 aprile 2016, n. 241, adottata ex art. 462, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo presso le scuole paritarie, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'ordinanza in questione, lungi dal dettare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o dal determinare le dotazioni organiche complessive, si limita alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande relative alle procedure di mobilità - che non possono essere ascritte alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione, né equiparate all'ipotesi di passaggio da un'area funzionale ad altra - come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, sicché il "petitum" sostanziale dedotto involge un atto di gestione della graduatoria, incidente in via diretta sulla posizione soggettiva dell'interessato e sul suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 462 com. 6, Ordin. Minist. min. IUR 08/04/2016 num. 241, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6421 del 2005 Rv. 580332 - 01, N. 8821 del 2018 Rv. 647913 - 01

---

Sez. U, **Sentenza n. 4315 del 20/02/2020** (Rv. 657198 - 03)

*Presidente:* **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO*. (Conf.)

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Contenuto.

*La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di*

## SEZIONE UNITE

*natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 27867 del 2019 Rv. 655780 - 01, N. 26907 del 2018 Rv. 651141 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01, N. 15111 del 2018 Rv. 649208 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 04)**

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

**Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Sussistenza o insussistenza dei presupposti - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Limiti.

*Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 4315 del 20/02/2020** (Rv. **657198 - 01**)

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

218019 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - REVOCA - IN GENERE Revoca dell'ammissione - Giudizio di cassazione - Giudice competente - Individuazione - Giudice del rinvio o giudice che ha emesso il provvedimento - Valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento - Contenuto.

*In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 388, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

*Massime precedenti Conformi:* N. 16940 del 2019 Rv. 654612 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13806 del 2018 Rv. 648695 - 01

---

Sez. U, **Sentenza n. 4315 del 20/02/2020** (Rv. **657198 - 02**)

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Fondamento - Questione in ordine alla sua debenza - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

*L'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

## SEZIONE UNITE

*Massime precedenti Vedi:* N. 15166 del 2018 Rv. 649329 - 01, N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9840 del 2011 Rv. 616998 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 05)**

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)**

**Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza del presupposto processuale condizionata alla debenza del contributo unificato iniziale - Ammissibilità.

*In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 16079 del 2018 Rv. 649694 - 01, N. 22646 del 2019 Rv. 655049 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 4314 del 20/02/2020 (Rv. 657201 - 03)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA.**

**N. (CORSINI SUSANNA) contro P.**

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Concessione ad impresa privata di servizi aggiuntivi agli utenti - Affidamento alla medesima impresa della cd. gestione integrata del servizio di biglietteria - Azione di responsabilità contabile - Qualificazione del concessionario quale agente contabile - Sentenza affermativa della responsabilità - Giudicato esterno sulla giurisdizione contabile - Configurabilità - Conseguenze riguardo ad altro giudizio di responsabilità contabile fondato sul medesimo rapporto.

*In relazione ad un rapporto di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale*

## SEZIONE UNITE

*ed artistico, ed all'integrazione degli stessi con l'affidamento del servizio di biglietteria (ai sensi degli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 490 del 1999, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004), qualora, a seguito di esercizio di un'azione di responsabilità erariale da parte del P.M. contabile, si sia formata cosa giudicata sulla qualificazione del concessionario quale agente contabile in reazione al servizio di biglietteria ed in forza del passaggio in giudicato formale di una sentenza contabile affermativa di tale qualificazione, sebbene in relazione a danno erariale verificatosi per gli anni di svolgimento del rapporto in relazione ai quali l'azione sia stata esercitata, il riconoscimento della fondatezza dell'azione per responsabilità erariale nel presupposto della detta qualificazione, siccome implicante necessariamente quello della giurisdizione contabile, rende incontestabile e coperta da cosa giudicata esterna la sussistenza di tale giurisdizione anche con riguardo ad un giudizio di accertamento della responsabilità erariale introdotto dal P.M. contabile sempre sulla base del medesimo rapporto ma in relazione allo svolgimento del servizio di biglietteria per un anno successivo rispetto a quelli oggetto del giudizio in cui si è formata la cosa giudicata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 112, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 113, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 115

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24824 del 2015 Rv. 637595 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 4314 del 20/02/2020 (Rv. 657201 - 02)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA.**

N. (CORSINI SUSANNA) contro P.

Regola giurisdizione

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Sezioni Unite – Pronuncia sulla giurisdizione – Efficacia panprocessuale – Condizioni – Limiti.

*La pronuncia delle Sezioni Unite che abbia determinato la giurisdizione di un giudice diverso da quello contabile su una controversia fra un privato ed una pubblica amministrazione, non può spiegare effetti ai fini dell'individuazione della giurisdizione in un giudizio introdotto dal pubblico ministero contabile davanti alla Corte dei conti per invocare la responsabilità del privato per il danno erariale cagionato alla stessa pubblica amministrazione, giacché il pubblico ministero contabile non ha rivestito la qualità di parte nel giudizio del quale si invochi l'efficacia panprocessuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11161 del 2019 Rv. 653897 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 4315 del 20/02/2020** (Rv. 657198 - 06)

*Presidente:* **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO*. (Conf.)

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali - Doverosità.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22646 del 2019 Rv. 655049 - 01, N. 1778 del 2016 Rv. 638714 - 01, N. 27867 del 2019 Rv. 655780 - 01, N. 537 del 2020 Rv. 656571 - 02, N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 4314 del 20/02/2020** (Rv. 657201 - 01)

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA**. *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA**.

N. (CORSINI SUSANNA) contro P.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Controversia introdotta dinanzi alla corte dei conti dal P.M. Contabile - Regolamento di giurisdizione - Contenuto della statuizione - Fondamento.

*In tema di regolamento di giurisdizione, nel caso di esercizio dinanzi alla Corte dei conti di azione da parte del P.M. contabile, in assenza della relativa giurisdizione, può solo essere dichiarato il difetto di giurisdizione e non statuita l'appartenenza ad altra giurisdizione, essendo previsto il potere di iniziativa officiosa del detto P.M. solo dinanzi alla giurisdizione contabile e non potendo quindi l'azione aver corso dinanzi a una diversa giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13567 del 2015 Rv. 635686 - 01

---



## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020** (Rv. **657194 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

G. (**MARINELLI MARINO**) contro S. (**FRANZINA PIETRO**)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Interdicendo - Eccezione di difetto di giurisdizione – Proponibilità – Limiti – Artt. 4 e 11 della l. n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fattispecie.

132026 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di interdizione, regolato – per quanto non derogato da norme speciali - dai principi propri del processo ordinario di cognizione, l'interdicendo, convenuto in lite, può eccepire il difetto di giurisdizione ex art. 11 della l. n. 218 del 1995 soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da un interdicendo dopo che, nella comparsa di costituzione, si era difeso nel merito senza sollevare la questione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 21013 del 2013 Rv. 628327 - 01, N. 21718 del 2005 Rv. 584767 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 4249 del 19/02/2020** (Rv. **656956 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (**MONEGATTI EUGENIA**) contro P. (**VERDERI LUCA**)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/03/2018

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Pronuncia declinatoria di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione - Vincolatività per le parti e per il giudice successivamente adito - Condizioni.

*Nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione è vincolante per le parti e consente a quello successivamente adito di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia riproposta innanzi il giudice "ad quem" la medesima domanda originariamente formulata; per converso, il giudice adito che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezza della causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9683 del 2019 Rv. 653557 - 01, N. 19045 del 2018 Rv. 649753 - 01

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 4250 del 19/02/2020** (Rv. **657194 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

G. (MARINELLI MARINO) contro S. (FRANZINA PIETRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Parenti ed affini - Partecipazione al giudizio - Intervento volontario necessariamente adesivo - Conseguenze - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.

132026 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni "consultive", essendo fonti di informazione per il giudice, sicchè la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art. 11 della l. n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art. 268 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 15346 del 2000 Rv. 542321 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 4247 del 19/02/2020** (Rv. **657193 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

P. (PIZZOLLA PROSPERO) contro S. (CHIANTERA AMEDEO)

Regola competenza

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Controversie per la liquidazione dei compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente - Attività svolta in più gradi dello stesso processo - Giudice competente - Giudice che per ultimo ha conosciuto della controversia.

*In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 16 lett. A) CORTE COST.

## SEZIONE UNITE

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 3887 del 17/02/2020** (Rv. **656955 - 01**)

**Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO GIUSTI.**

F. (GIRONE LORENZA) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE  
Funzionario onorario - Sindaco di un comune - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fatti costitutivi della pretesa azionata antecedenti o successivi alla entrata in vigore dell'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015 – Irrilevanza - Fondamento.

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere.

*La controversia concernente la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario onorario - nella specie, Sindaco di un Comune - per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l'ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale. Ne consegue che è irrilevante, al fine della soluzione della questione di giurisdizione, accertare se i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati in epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore dell'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo di determinati parametri, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma si ricollega al riscontro di requisiti previsti da normativa di fonte primaria; né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 86 com. 5, Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 7 bis CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1557 del 2019 Rv. 652473 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 478 del 2006 Rv. 585699 - 01, N. 9160 del 2008 Rv. 602810 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 3806 del 14/02/2020** (Rv. **657192 - 01**)

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.**

**Relatore: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

F. (ANNONI MARCO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE DEI CONTI ROMA, 12/12/2017

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Professionista designato dal Presidente del Tribunale per la redazione di perizia giurata di stima del patrimonio di un consorzio a seguito della

## SEZIONE UNITE

deliberazione dei Comuni partecipanti di trasformarlo in società di capitali - Azione di risarcimento del danno per infedele esecuzione dell'incarico - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

*Spetta alla giurisdizione ordinaria, e non a quella contabile, la cognizione dell'azione di risarcimento dei danni, conseguenti all'infedele esecuzione dell'incarico, promossa nei confronti del professionista designato dal Presidente del Tribunale per redigere la perizia giurata di stima del patrimonio di un consorzio di Comuni a seguito della decisione degli enti partecipanti di trasformarlo in società di capitali; ciò in quanto la devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti presuppone che lo svolgimento dell'incarico professionale si inserisca nel procedimento deliberativo di trasformazione del consorzio, negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione, e sia pertanto idoneo a dar luogo ad un rapporto di servizio, pur limitato nel tempo, mentre tale rapporto - che integra un presupposto indefettibile della responsabilità contabile - non si costituisce allorché l'operazione di trasformazione sia già stata precedentemente deliberata dai comuni partecipanti al consorzio, costituendo in tal caso l'attività dell'esperto l'oggetto di un incarico professionale di stima a favore di una società di capitali, ancorché partecipata da enti locali, la quale soltanto, unitamente ai suoi creditori e al suo fallimento, è legittimata all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 c.c. e 146 l.fall.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 115, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2393

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14436 del 2018 Rv. 649490 - 01, N. 10299 del 2013 Rv. 625964 - 01

---

*Sez. U - , **Sentenza n. 3807 del 14/02/2020** (Rv. **656954 - 01**)*

*Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.***

*Relatore: **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)*

*A. (LETTERA FRANCESCO) contro M. (LUPPI ALBERTO)*

*Rigetta, TRIB. SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 18/05/2018*

*001005 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Divieti di edificazione ex art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 - Carattere assoluto per tutte le acque pubbliche - Acque lacuali - Inclusione.*

*I divieti di edificazione di cui all'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 hanno carattere assoluto per tutte le acque pubbliche, comprese quelle lacuali, avendo il fine di assicurare il loro libero deflusso.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 lett. F CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1744 del 2013 Rv. 624964 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12271 del 2004 Rv. 574121 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 3561 del 13/02/2020** (Rv. **656952 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **LINA RUBINO.** Relatore: **LINA RUBINO.**

D. (*DE FALCO VITO*) contro R. (*CASTIONI MATTEO*)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Azione risarcitoria per danno da soppressione del volo - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

*In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale. (Nella specie, in una controversia promossa da due passeggeri, domiciliati in Italia, nei confronti di una compagnia aerea irlandese, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del luogo di destinazione del viaggio e del luogo "ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto", coincidente, in caso di acquisto "on line" dei biglietti, con il domicilio degli acquirenti).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 49, Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2016 Rv. 639710 - 01, N. 1584 del 2018 Rv. 647585 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 3562 del 13/02/2020** (Rv. **656953 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **FABRIZIA GARRI.** Relatore: **FABRIZIA GARRI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

M. (*MISSERINI GIUSEPPE*) contro A.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/03/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Fattispecie.

*Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, aveva correttamente rammentato che ciò in tanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione, laddove, nella specie, i criteri fissati, a cagione*

## SEZIONE UNITE

della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8412 del 2012 Rv. 622514 - 01

---

Sez. U, **Sentenza n. 2709 del 05/02/2020** (Rv. **657191 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA.** Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA.** P.M. **GAETA PIETRO.** (Parz. Diff.)

P. (GAETA PIETRO) contro R. (IADECOLA GIANFRANCESCO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/12/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE P.G. presso la Corte di cassazione - Termine annuale per l'esercizio dell'azione disciplinare - Decorrenza - Conoscenza certa di tutti gli elementi dell'illecito - Riferimento - Necessità - Conoscenza pregressa di quegli stessi fatti da parte degli organi tenuti a comunicarli al P.G. - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*L'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, dello stesso decreto, sia perché essa non determina quella conoscenza, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell'azione disciplinare, sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell'afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto "notizia circostanziata", idonea ai fini della decorrenza del termine annuale, la ricezione, da parte del P.G. presso la Suprema Corte di cassazione, della notizia di reato inviatagli da un Procuratore della Repubblica unitamente alla copia di un esposto – con allegata visura camerale – volto a denunciare la titolarità, a nome dell'incolpato, di una impresa individuale con relativa partita IVA, stante la valenza probatoria del menzionato allegato)*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14551 del 2017 Rv. 644569 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 2710 del 05/02/2020** (Rv. **656951 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

F. (DRAGOGNA SERGIO) contro P.

Regola giurisdizione

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Giurisdizione - Sussistenza – Condizioni – Fattispecie.

*Spetta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, ogni controversia sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da pubbliche amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, mentre sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell'acqua pubblica e del demanio idrico e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto riconducibili alla giurisdizione del T.A.R. le impugnazioni di provvedimenti amministrativi – quali gli atti di ingiunzione di rimozione di beni e materiali di modesta incidenza, ma lesivi sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, gli atti di accertamento di dette violazioni, i dinieghi di concessioni in sanatoria, le variazioni di previsioni generali del piano urbanistico – riguardanti le infrastrutture di un'impresa titolare di concessione di derivazione di acqua per uso di allevamento ittico e di pesca sportiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15105 del 2018 Rv. 649290 - 01, N. 9534 del 2013 Rv. 625800 - 01

---

Sez. U, **Sentenza n. 2709 del 05/02/2020** (Rv. **657191 - 03**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **GAETA PIETRO**. (Parz. Diff.)

P. (GAETA PIETRO) contro R. (IADECOLA GIANFRANCESCO)

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/12/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Obbligo di astensione – Parere espresso sull'oggetto del procedimento - Contenuto - Fattispecie.

*In tema di illecito disciplinare del magistrato per consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. c), c.p.p., la formulazione di una precisa opinione sulle questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiodicanda e sulle decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche di ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice sull'esito del processo, con riguardo sia alle contestazioni che agli imputati. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nella parte in cui aveva escluso la violazione dell'obbligo di*

## SEZIONE UNITE

*astensione di un Presidente di Corte di assise, il quale si era limitato ad esprimere, sia pure inopportuno, apprezzamenti generici sulle capacità professionali della difesa degli imputati, del rappresentante della parte civile e dei pubblici ministeri, senza peraltro formulare alcun giudizio anticipatorio sul procedimento).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C), Cod. Pen. art. 36 com. 1 lett. C)

---

**Sez. U, Sentenza n. 2709 del 05/02/2020 (Rv. 657191 - 02)**

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *P.M. GAETA PIETRO. (Parz. Diff.)*

*P. (GAETA PIETRO) contro R. (IADECOLA GIANFRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/12/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illeciti disciplinari di cui all'art.2, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso apparente di norme astrattamente applicabili al medesimo fatto - Principio di specialità - Applicabilità - Conseguenze.

*In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, punendo una specifica ipotesi di scorrettezza nei confronti di altri magistrati, sanzionata in via generale dalla lett. d) del medesimo comma 1, si pone in rapporto di specie a genere rispetto a quest'ultima disposizione, atteso che il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. trova operatività anche nelle ipotesi di illecito disciplinare del magistrato, ove sussista un concorso apparente di norme coesistenti astrattamente applicabili al medesimo fatto disciplinarmente rilevante; pertanto, ove risulti accertata la responsabilità disciplinare per la fattispecie speciale di cui alla citata lett. e), non può pronunciarsi per lo stesso fatto condanna anche per la violazione generale di cui alla precedente lett. d).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. E), Cod. Pen. art. 15

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4881 del 2019 Rv. 652854 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 2506 del 04/02/2020 (Rv. 656950 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)*

*D. (NOVELLINO ROBERTO) contro C.*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 18/04/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Contestazione degli addebiti - Specificità - Contestazione implicita della recidiva - Configurabilità - Fattispecie.



## SEZIONE UNITE

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

*In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, ai sensi del regolamento n. 2 del 2014 del CNF ("ratione temporis" applicabile), i fatti di rilevanza disciplinare ascritti all'incolpato devono essere sufficientemente riportati, con l'indicazione delle norme violate, ma ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, allorquando emerga dal contenuto della descrizione degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la decisione del CNF che aveva considerato la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari coinvolgenti l'avvocato).*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11933 del 2019 Rv. 653930 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 2504 del 04/02/2020 (Rv. 656949 - 02)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)*

*E. (CONTE ILARIA) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 28/02/2019*

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Art. 2, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 38 del 2013 - Maggiorazione del 10% del canone per i "beni demaniali" - Applicabilità - Limiti.

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) In genere.

*In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, la maggiorazione del 10% del canone prevista dall'art. 2, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 38 del 2013 - nella formulazione, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, anteriore alla l.r. Abruzzo n. 36 del 2015 - per l'utilizzo dei "beni demaniali", ai sensi dell'art. 25, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, non è dovuta per lo sfruttamento di beni in proprietà del concessionario e destinati a diventare di proprietà dello Stato soltanto alla scadenza della concessione.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Abruzzi 22/10/2013 num. 38 art. 2, Legge Reg. Abruzzi 03/11/2015 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 25 com. 1

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 2502 del 04/02/2020** (Rv. **656948 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (MARIANI MARCO) contro P. (CORSI LORENZO)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/11/2017

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Autorizzazione alla realizzazione di impianto idroelettrico - Linee guida dettate dal d.m. 28 luglio 2004 e relative determinazioni integrative delle autorità di bacino - Applicabilità alle situazioni pregresse ma non ancora definite - Necessità – Fondamento – Fattispecie in tema di interpretazione del criterio del c.d. 2L in presenza di confluenze nel medesimo corso d'acqua.

*In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, le linee guida previste dal d.m. 28 luglio 2004 - in forza dell'art.22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 - per la predisposizione del bilancio idrico di esercizio, comprensive dei criteri della definizione del deflusso minimo vitale, nonché le determinazioni delle competenti autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite, in ossequio al principio eurounitario c.d. di precauzione ed in osservanza dell'obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. i), della direttiva 2000/60/CE, recepito dall'art. 76, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che ai fini della interpretazione del criterio del c.d. 2L - delimitativo del tratto di alveo da mantenere esente da derivazioni a monte e a valle dell'impianto da realizzare -, previsto con delibera dell'autorità di bacino come requisito complementare al deflusso minimo vitale, occorra tener conto anche delle confluenze nel medesimo corso d'acqua, nonostante eventuali pareri diversi resi in epoca anteriore all'emanazione delle norme secondarie esplicitate in tal senso).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 8, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 12 bis, DM Ambiente 28/07/2004, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 76 com. 4 lett. B, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 96 com. 3, Direttive Commissione CEE 23/10/2000 num. 60 art. 4 com. 1 lett. I, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10018 del 2019 Rv. 653786 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 2503 del 04/02/2020** (Rv. **656733 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (REGGIO D'ACI MICHELA) contro E.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/10/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immobile del patrimonio dello Stato dismesso ai sensi della l. n. 326 del 2003 – Domanda di rilascio proposta dall'acquirente nei confronti dell'occupante in forza di pregressa concessione quale alloggio di servizio – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

*La controversia avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile del patrimonio pubblico, dismesso ai sensi della l. n. 326 del 2003, proposta dall'acquirente, a seguito della vendita conseguente all'intervenuta dismissione, nei confronti dell'occupante titolare di una pregressa concessione quale alloggio di servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda azionata trova la propria origine in un rapporto tra privati, essendo diretta al riconoscimento della sussistenza, o meno, di un titolo legittimo della persistente detenzione in*

## SEZIONE UNITE

*capo all'occupante, mentre l'Amministrazione concedente resta - per effetto della cessazione di ogni uso pubblico dell'immobile - totalmente estranea al predetto rapporto, non essendo ravvisabile alcun collegamento con l'atto autoritativo concessorio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 06/02/1971 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 29, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2581 del 2018 Rv. 647039 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 2504 del 04/02/2020 (Rv. 656949 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. FRANCESCO SALZANO. (Conf.)*

*E. (CONTE ILARIA) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 28/02/2019

001016 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - SOVRACANONI Concessione di derivazione per uso idroelettrico - Canone ulteriore previsto dall'art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 38 del 2013 - Ambito di applicazione - Concessioni di derivazione con potenza nominale media superiore a 200 kw - Requisiti soggettivi del concessionario - Irrilevanza - Fondamento.

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) In genere.

*In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, il canone ulteriore previsto dall'art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 38 del 2013, quale misura di compensazione territoriale, è dovuto da tutti i concessionari di derivazioni di acque pubbliche con potenza nominale media superiore a 200 kw, ancorché privi dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, in ragione della valenza autonoma di detto art. 1 e dello scopo della norma, finalizzato a mitigare gli effetti negativi cagionati alle comunità locali dallo sfruttamento della risorsa idrica.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 12 com. 1, Legge Reg. Abruzzi 22/10/2013 num. 38 art. 1 com. 2, Legge Reg. Abruzzi 22/10/2013 num. 38 art. 1 com. 1 lett. B



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione prima e VI prima*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020** (Rv. **657040 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (SANDULLI MICHELE) contro U. (CARLEVARO ANSELMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 10/04/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Cessione di crediti futuri - Opponibilità alla massa - Prova dell'antiorità - Condizioni.

*In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28300 del 2005 Rv. 586389 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19501 del 2009 Rv. 610293 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020** (Rv. **657036 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (ZANETTI VITALI EMIDIA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno - Mantenimento disposto in sede di separazione - Differenze - Assegno divorzile superiore a quello di separazione - Illegittimità - Fondamento.

*La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17098 del 2019 Rv. 654639 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5618 del 28/02/2020** (Rv. **657034 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

O. (TOMASSO FRANCESCO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 22/01/2015

081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Fallimento - Dichiarazione di fallimento anteriore alla modifica dell'art. 117 l. fall. - Creditori irreperibili - Somme depositate - Diritto ad ulteriore riparto tra i restanti creditori - Esclusione - Fondamento.

*Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore dell'art. 117, comma 5, l.fall. nella formulazione introdotta dall'art. 107 del d.lgs. n. 5 del 2006, le somme rimaste a disposizione dei creditori irreperibili secondo le forme dei depositi giudiziari non sono suscettibili, trascorso un certo tempo senza che siano state rimosse, di ulteriore riparto fra gli altri creditori concorsuali, in quanto il loro deposito presso l'istituto di credito designato equivale a distribuzione, sicchè, da detto momento, esse fuoriescono dalla massa attiva fallimentare e sono sottratte alla disponibilità degli organi concorsuali.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117 com. 5, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 4514 del 2019 Rv. 652729 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5603 del 28/02/2020** (Rv. **657088 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**. Relatore:

**ANTONIO VALITUTTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (FERRU FRANCO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/02/2015

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Divorzio - Assegno in favore dell'ex coniuge - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie.

*L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (In applicazione di questi principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 03 Rv. 650267 - 02

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 5602 del 28/02/2020** (Rv. **657043 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VECCHI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2018

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Società - Fusione - Iscrizione nel registro delle imprese - Preclusione alla pronuncia di invalidità - Fondamento.

*In tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504-quater c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina l'inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8864 del 2012 Rv. 622841 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26043 del 2013 Rv. 629014 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020** (Rv. **657044 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO VALITUTTI**. Relatore: **ANTONIO VALITUTTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (PIAZZA CARLO) contro P. (MARTIGNETTI MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2018

082311 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - EROGAZIONE DIRETTA Separazione - Assegno di mantenimento per la prole - Ordine di pagamento diretto - Presupposti - Sindacato riservato al giudice del merito.

*In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11062 del 2011 Rv. 617989 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5437 del 27/02/2020** (Rv. **657039 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CROTONE, 08/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 4 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 27077 del 2019 Rv. 655648 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 32958 del 2019 Rv. 656480 - 01, N. 27181 del 2018 Rv. 651512 - 01, N. 28860 del 2018 Rv. 651500 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5380 del 27/02/2020** (Rv. **656883 - 01**)

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA**. *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

M. (BENNI LUIGI) contro M. (BISOZZI PATRIZIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 01/12/2016

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Capacità della persona - Amministrazione di sostegno - Beneficiario - Impugnazione dei provvedimenti del giudice tutelare - Legittimazione processuale - Autorizzazione del giudice - Esclusione.

*I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 374 lett. 5, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 4, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 9

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5372 del 27/02/2020** (Rv. **657033 - 01**)

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO**. *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO**. *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO**.

M. (CANTONI MARCELLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 14/03/2018

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento civile - Deposito telematico di atti processuali - Atti fiscalmente non in regola - Rifiuto del cancelliere - Esclusione - Fattispecie.

*Nei procedimenti civili il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d.P.R. n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in regola – introdotto allorchè il deposito degli atti era solo quello cartaceo –, non si applica qualora l'atto introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento col quale il tribunale, a fronte del ricorso di un richiedente protezione internazionale depositato telematicamente, aveva dichiarato l'irricevibilità del medesimo perché sprovvisto di marca da bollo).*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 285

---



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 5381 del 27/02/2020** (Rv. **657038 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**.

Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

U. (MONACO EUTIMIO) contro V. (ORLANDI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2016

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza - Illecito anticoncorrenziale - Risarcimento del danno - Norme per la tutela della concorrenza negli stati europei - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.

*In tema di azioni risarcitorie derivante dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, proposte anteriormente alla data del 26 dicembre 2014, data individuata dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 22 della dir. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione Europea, ed all'art. 19 del d.lgs. n. 3 del 2017 di attuazione nell'ordinamento italiano della medesima direttiva, non si applicano le norme di natura sostanziale in essa previste né quelle nazionali che le recepiscono, che abbiano ad oggetto la prescrizione delle menzionate azioni risarcitorie, non avendo le stesse valenza retroattiva.*

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE del 2014 num. 104 art. 22, Decreto Legisl. 19/01/2017 num. 3 art. 19

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 5378 del 27/02/2020** (Rv. **656882 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**. Relatore: **ANDREA FIDANZIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

E. (MAESTRI ANDREA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/10/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per motivi familiari - Cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano - Rinnovo - Convivenza effettiva - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 30 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13

Massime precedenti Difformi: N. 17346 del 2010 Rv. 614224 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10925 del 2019 Rv. 653464 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 5381 del 27/02/2020** (Rv. **657038 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**.

Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

U. (MONACO EUTIMIO) contro V. (ORLANDI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2016

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza - Illecito anticoncorrenziale - Elementi di prova raccolti nel procedimento davanti alla AGCOM - Rilevanza nel giudizio civile.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In tema di concorrenza, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 287 del 1990, per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali, nell'ipotesi in cui il procedimento avanti all'AGCOM si sia concluso con una decisione con impegni assunti dall'impresa a norma dell'art. 14 ter l. cit., in ordine alla sua posizione rivestita sul mercato ed alla sussistenza di un comportamento implicante un abuso di posizione dominante, il giudice di merito può porre a fondamento del proprio accertamento gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta e, segnatamente, quelli desumibili dalla comunicazione delle sue risultanze, sebbene gli stessi non costituiscano prova privilegiata potendo essere contrastati da emergenze di diverso tenore.*

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 14 ter, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 15, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 5381 del 27/02/2020** (Rv. **657038 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**.

Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

U. (MONACO EUTIMIO) contro V. (ORLANDI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2016

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza - Illecito anticoncorrenziale - Risarcimento del danno - Prescrizione quinquennale - Effettività della tutela - Sussistenza.

*In materia di disciplina della concorrenza nell'ordinamento italiano, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della dir. 2014/104/UE, il diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust risulta garantito, senza che possa ravvisarsi un'impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall'art. 102 T.F.U.E., dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione dettato dalla normativa nazionale, che cominci a decorrere dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all'Autorità Garante per l'accertamento dell'abuso di posizione dominante rispetto ad un'impresa concorrente.*

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE del 2014 num. 104, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 102

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5387 del 27/02/2020** (Rv. **657003 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CLOTILDE PARISE**. Relatore: **CLOTILDE**

**PARISE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (GIARDINA CALOGERO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 30/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda presentata da minore straniero non accompagnato - Disciplina processuale applicabile - Principio del "tempus regit actum" - Cognizione del tribunale in composizione monocratica - Conseguenze - fattispecie.

*Nel caso di domanda di protezione internazionale proposta da un minore straniero non accompagnato, allorché alla data di deposito del ricorso non fosse ancora entrato in vigore l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 220 del 2017 che - modificando l'art. 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, ha esteso anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale - in applicazione del principio "tempus regit actum" il procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello, sicché è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per cassazione. (Nella specie la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull'erronea inclusione del procedimento tra quelli di protezione internazionale di competenza della sezione specializzata per l'immigrazione, in composizione collegiale, dal momento che tale erronea qualificazione avrebbe determinato l'eliminazione del grado d'appello).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 19 bis, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 4, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 5232 del 26/02/2020 (Rv. 657032 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**

K. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 15/11/2018

133128 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE Procedimento civile - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Unico grado di merito - Ricorso per cassazione - Effetti - Rimessione al primo giudice – Fattispecie.

*L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, c.p.c. un'autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito; quando peraltro il procedimento applicato dal giudice di merito abbia di fatto privato il ricorrente di un grado di giudizio, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, l'accoglimento del ricorso per cassazione deve comportare la remissione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda. (Fattispecie in materia di protezione umanitaria, erroneamente trattata dal tribunale in composizione collegiale, nelle forme del rito speciale camerale previsto per la protezione internazionale, anziché con quello ordinario, in composizione monocratica, suscettibile di gravame in appello).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 5225 del 26/02/2020 (Rv. 657002 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**

F. (COSTAGLIOLA CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 05/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Dichiarazioni del richiedente – Valutazione di credibilità soggettiva – Criteri.

*In tema di protezione internazionale, non rientra nell'ambito della valutazione di credibilità della storia del richiedente, il sindacato sul percorso individuale che egli abbia seguito per abbracciare un determinato credo, né il livello di conoscenza dei relativi riti, fondato sul grado delle conoscenze teologiche, senza considerare che la mutevolezza delle modalità dell'atteggiarsi della fede personale rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5143 del 26/02/2020** (Rv. **657083 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

I. (SANINO MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2014

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Appalto pubblico - Subappalto - Autorizzazione del committente - Normativa applicabile - Ritardo nel rilascio - Risarcimento del danno - Condizioni.

*In tema di appalto pubblico, l'art. 21 della legge n. 646 del 1982, nel testo applicabile "ratione temporis", vieta all'appaltatore di concedere in subappalto o a cottimo le opere, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'amministrazione committente, sicché spetta al giudice del merito accertare, anche a fini risarcitori, se il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione al subappalto dipenda dall'ingiustificata inerzia dell'amministrazione appaltante, oppure dall'inadempimento dell'appaltatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1656, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 3 lett. 1, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 18 com. 14, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3950 del 2008 Rv. 601840 - 01, N. 22841 del 2016 Rv. 642404 - 02

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020** (Rv. **657042 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CLOTILDE PARISE**. Relatore: **CLOTILDE PARISE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (GABRIELLI ENRICO) contro R. (D'AMELIO PIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Patto di esclusione della cedibilità del credito - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Conoscenza effettiva del patto del cessionario - Necessità - Fondamento.

*Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art. 1260, comma 1, c.c., e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall'art. 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Conformi: N. 825 del 2015 Rv. 633970 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5144 del 26/02/2020** (Rv. **657082 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

L. (FRONTONI MASSIMO) contro C. (PELLEGRINO LEONARDO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/01/2015

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Progetto fornito dal committente - Onere dell'appaltatore di verifica della sua validità tecnica - Accertamenti geologici sul terreno - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza.

*Nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un'indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1664 com. 2, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

*Massime precedenti Conformi:* N. 3932 del 2008 Rv. 602005 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28812 del 2013 Rv. 628891 - 01, N. 23665 del 2016 Rv. 642070 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 5147 del 26/02/2020 (Rv. 657050 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUNELLA CARADONNA.** *Relatore:* **LUNELLA CARADONNA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*S. (LIMENTANI CORRADO) contro R.*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/04/2019

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ordinamento giudiziario - Giudici popolari - Approvazione degli albi definitivi - Reclamo - Ricorso per cassazione - Patrocinio del difensore - Necessità - Esclusione - Scelta del patrocinio del difensore - Carezza della procura speciale - Inammissibilità del ricorso.

115066 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI POPOLARI - PROCEDIMENTO DI SCELTA (ALBI DEFINITIVI ED ELENCHI COMUNALI E MANDAMENTALI) In genere.

*In tema di reclamo avverso l'approvazione dell'albo dei giudici popolari nelle corti d'assise, l'art. 20, comma 2, della l. n. 287 del 1951, prevedendo la possibilità della corte d'appello di sentire sia la parte che il suo procuratore, se presente in udienza, nonché la comunicazione della sua decisione alla parte personalmente, comporta che il ricorso per cassazione possa essere proposto dalla parte sia personalmente che a mezzo di un difensore, sicché ove essa decida di avvalersi del patrocinio di un difensore, questi deve essere munito di procura speciale, a pena di inammissibilità del ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 10/04/1951 num. 287 art. 13, Legge 10/04/1951 num. 287 art. 19 com. 2, Legge 10/04/1951 num. 287 art. 20

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 5140 del 26/02/2020 (Rv. 656881 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*S. (GATTO ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2015

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008708/2017 64402501

*Massime precedenti Conformi:* N. 8708 del 2017 Rv. 644025 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5130 del 26/02/2020** (Rv. **657048 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARINA MELONI**. Relatore: **MARINA MELONI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

P. (STICCHI DAMIANI ERNESTO) contro A. (PAPPALEPORE VITO AURELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/02/2015

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA  
Acquisizione di beni e servizi per l'ente pubblico in violazione di regole contabili - Art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 - Obbligazione diretta del funzionario - Ambito applicativo - Enti pubblici diversi dagli enti locali - Esclusione - Conseguenze.

*L'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 prevede un rapporto obbligatorio diretto tra il fornitore e il funzionario che ha consentito, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, così escludendo la possibilità di esperire nei confronti di quest'ultimo l'azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento, ma tale norma riguarda esclusivamente gli enti locali, elencati nell'art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale, sicché ove le prestazioni siano state eseguite in favore di enti pubblici diversi, il fornitore, non avendo a disposizione altre azioni, può agire ex art. 2041 c.c. nei confronti degli enti stessi.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 12608 del 2017 Rv. 644400 - 01, N. 18567 del 2015 Rv. 636705 - 01, N. 30109 del 2018 Rv. 651591 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5141 del 26/02/2020** (Rv. **657049 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

F. (RANDAZZO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2014

114033 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI Appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962 - Tardiva approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione - Facoltà dell'appaltatore di svincolarsi dal contratto - Mancato esercizio - Diritto al risarcimento del danno da ritardo - Esclusione.

*In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, il ritardo nell'approvazione del contratto da parte dell'Amministrazione consente all'appaltatore di svincolarsi dal medesimo ottenendo il rimborso delle spese sostenute, ex art. 4, comma 4, del d.P.R. cit., ma tale istituto non trova applicazione nel caso in cui l'appaltatore, senza avvalersi di tale facoltà, dopo aver dato esecuzione al contratto chieda il risarcimento dei danni conseguenti al ridotto ritardo.*

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 4, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 22112 del 2015 Rv. 637502 - 01, N. 21100 del 2015 Rv. 637834 - 01, N. 1101 del 1989 Rv. 462030 - 01, N. 5751 del 1983 Rv. 430625 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4819 del 24/02/2020** (Rv. **657001 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SFORZA ELISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2018

041012 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Condizione ostativa - Separazione personale - Separazione di fatto - Esclusione - Ragioni.

*Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. n. 94 del 2009, soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, come si evince dal tenore testuale della norma in questione che adopera l'espressione "separazione personale", utilizzata anche negli artt. 150, 154 e 155 c.c. prima delle modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013, cogliendosi peraltro la differenza tra "separazione personale" e "separazione di fatto" anche nell'art. 6 della l. n. 184 del 1983 in tema di adozioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 02/05/1992 num. 91 art. 5, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 11 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 969 del 2017 Rv. 643351 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 4795 del 24/02/2020** (Rv. **657023 - 01**)

Presidente: **FEDERICO GUIDO**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**. Relatore: **ANDREA FIDANZIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (LEONE LAURA) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/10/2017

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Mandato alle liti – Fallimento del cliente – Pendenza del giudizio in cassazione – Scioglimento del rapporto – Sussistenza – Prosecuzione del processo – Irrilevanza.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato sol perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 78 com. 2, Legge Falliment. art. 72 com. 2, Legge Falliment. art. 43 com. 1, Legge Falliment. art. 43 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27143 del 2017 Rv. 646008 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4792 del 24/02/2020** (Rv. 656880 - 02)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (ZAZZERI ELENA) contro S. (BARBETTI CARLOTTA)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE, 16/04/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento - Ordine di ritorno - Audizione del minore - Necessità - Modalità - Fondamento.

*Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell'art. 315 bis c.p.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia; siffatto adempimento, tuttavia, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Tratt. Internaz. 25/10/1980, Tratt. Internaz. 25/01/1996, Legge 20/03/2003 num. 77, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2, Regolam. Consiglio CEE del 2003 num. 2201

Massime precedenti Vedi: N. 15254 del 2019 Rv. 654271 - 01, N. 3319 del 2017 Rv. 643870 - 02, N. 18846 del 2016 Rv. 641830 - 01, N. 10784 del 2019 Rv. 653571 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020** (Rv. 657031 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

V. (DI GRAVIO PAOLO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2014

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Sentenza di fallimento - Opposizione del terzo ex art. 404 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art. 18 l.fall., proponibile oltre che dal debitore fallito anche da "qualunque interessato".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

---

**Massime successive: Conformi, Vedi**

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4806 del 24/02/2020** (Rv. 657000 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **IRENE SCORDAMAGLIA**. Relatore: **IRENE SCORDAMAGLIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (GINALDI PAOLA) contro Q.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TRIESTE, 13/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera - Udienda di convalida - Omesso avviso al difensore di fiducia - Nullità del provvedimento - Fondamento.

*L'omesso avviso al difensore di fiducia dello straniero espulso con decreto prefettizio della fissazione dell'udienza di convalida dell'ordine del questore di accompagnamento alla frontiera,*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*determina la nullità del relativo decreto di convalida, dovendosi così interpretare il disposto dell'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 271 del 2004, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2004, poiché tale norma, nello stabilire che il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha diritto di essere tempestivamente informato dell'udienza di convalida e di farsi assistere da un difensore di fiducia, va interpretata, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale, nel senso che l'effettività del diritto di difesa può essere assicurata solo se l'assistenza tecnica non si riduce all'adempimento di una mera formalità, ma rappresenta lo strumento per assicurare il rispetto dei principi del giusto processo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5715 del 2008 Rv. 602291 - 01, N. 11099 del 2013 Rv. 626476 - 01, N. 16625 del 2016 Rv. 641824 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020 (Rv. 657037 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.**

*Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.**

O. (PETRACCI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 14/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Audizione del richiedente - Udiienza tenuta da un giudice onorario – Nullità del procedimento – Esclusione - Fondamento.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

*In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo d.lgs. esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11

*Massime precedenti Conformi:* N. 3356 del 2019 Rv. 652464 - 02

*Massime precedenti Vedi:* N. 15298 del 2000 Rv. 542254 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4778 del 24/02/2020** (Rv. **657066 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (SFAMURRI DANILO) contro S. (LOMBARDI ELVIRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/10/2014

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA  
Espropriazione per pubblica utilità - Opposizione alla stima - Quantificazione dell'indennità - Congruità e conformità ai criteri di legge - Giudicato autonomo sul criterio legale della stima - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina prevista dalla legge per la determinazione dell'indennità dovuta, nei rapporti non ancora esauriti per essere in corso la controversia sulla misura dell'indennità, deve applicarsi il criterio del valore venale del bene, anche se il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito non abbia contestato la legge applicabile per determinare l'indennità, ma soltanto la sua quantificazione in concreto, poiché sull'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello che, pronunciando in sede di rinvio, ha disatteso i criteri di stima indicati dalla S.C. e ritenuto applicabili i nuovi criteri conseguenti alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992, decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 348 del 2007).*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 1 CORTE COST., Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10379 del 2012 Rv. 623099 - 01, N. 26291 del 2017 Rv. 647044 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020** (Rv. **657030 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

V. (VILLA GIUSEPPE) contro E. (TROIANI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/07/2015

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Spese giudiziali civili - Liquidazione - Determinazione in concreto del giudice di merito - Sindacato in cassazione - Limiti.

*In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3589 del 1968 Rv. 336821 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3350 del 1969 Rv. 343416 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4791 del 24/02/2020** (Rv. 656999 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

N. (CUFFARO VINCENZO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2018

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità - Non contestazione dei fatti costitutivi dell'azione da parte della madre naturale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI In genere.

*In tema di impugnazione del riconoscimento di paternità ex art. 263 c.c., la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall'art. 115 c.p.c., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2465 del 1993 Rv. 481158 - 01, N. 8087 del 1998 Rv. 518101 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4792 del 24/02/2020** (Rv. 656880 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (ZAZZERI ELENA) contro S. (BARBETTI CARLOTTA)

Rigetta, TRIBUNALE PER I MINORENNI FIRENZE, 16/04/2019

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento - Minorenne - Qualità di parte - Esclusione - Fondamento.

*Nel procedimento per la sottrazione internazionale di un minore, in mancanza di una norma che ne preveda l'intervento quale parte, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, tenuto altresì conto del fatto che la mancata partecipazione del minore al procedimento è giustificata dalla sua incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento.*

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 11, Tratt. Internaz. 28/05/1970 art. 7, Tratt. Internaz. 28/05/1970 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 15145 del 2003 Rv. 567383 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4779 del 24/02/2020** (Rv. 657029 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

I. (DEL PRETE DANILO) contro B. (CAZZOLA FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/07/2015

159431 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - SOCIO INCAPACE Società di persone - Giudizio sulla esclusione di uno dei soci - Pregiudizialità rispetto al giudizio sullo scioglimento della società - Sussistenza - Fondamento.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In tema di società di persone, nell'ambito del giudizio pendente fra i due unici soci, la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno è pregiudiziale rispetto a quella sull'avvenuto scioglimento della società, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, così evitandone appunto lo scioglimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2291

*Massime precedenti Conformi:* N. 134 del 1987 Rv. 449912 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6410 del 1996 Rv. 498576 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4716 del 21/02/2020 (Rv. 657081 - 01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)*

*C. (ROSSI ANTONIO) contro B. (PIRAZZOLI UMBERTO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/09/2017*

159212 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE Società per azioni - Previsione statutaria di una prolungata durata della società - Recesso "ad nutum" del socio - Esclusione - Fondamento.

*E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2437

*Massime precedenti Vedi:* N. 9662 del 2013 Rv. 626392 - 01, N. 8962 del 2019 Rv. 653568 - 01, N. 13875 del 2017 Rv. 644323 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 4721 del 21/02/2020 (Rv. 657065 - 01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*S. (SANTOSUOSSO DANIELE UMBERTO) contro A. (CERASI FRANCESCO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/12/2015*

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Segni atipici - "Domain name" - Riproduzione di un marchio "forte" altrui - Contraffazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio "grazia.net"*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semanticamente, al marchio forte "Grazia", rinomato ed altamente distintivo dell'omonima testata editoriale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28

*Massime precedenti Vedi:* N. 26000 del 2018 Rv. 651320 - 02, N. 24620 del 2010 Rv. 615796 - 01, N. 5091 del 2000 Rv. 535857 - 01, N. 26001 del 2018 Rv. 651319 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 4338 del 20/02/2020 (Rv. 657064 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

**Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)**

**D. (SPERANZA MICHELE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 01/03/2018

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici per le vittime del terrorismo - Procedimento speciale ex artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 - Ambito temporale di applicazione - Termine decadenziale semestrale - Domande successive - Giudizio ordinario - Necessità - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie.

*In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto nel 2017).*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/08/2004 num. 206 art. 11 CORTE COST., Legge 03/08/2004 num. 206 art. 12, Legge 20/10/1990 num. 302

*Massime precedenti Conformi:* N. 2994 del 2011 Rv. 615990 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 03)**

**Presidente: FEDERICO GUIDO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**F. (MOLE' MARCELLO) contro F. (REFERZA PIETRO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/01/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Gestione coordinata dei procedimenti - Modalità - Oneri di impugnativa incombenti sul debitore.

*Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale sia già pendente una domanda di concordato preventivo, l'obiettivo della gestione coordinata dei due procedimenti può essere conseguito sollecitando il tribunale successivamente adito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 39, comma 2, l.fall., che in ogni caso, in ossequio ai principi generali, e vieppiù nell'ottica di garantire preferibilmente la soluzione negoziale della crisi, debbono essere adottati anche di ufficio; è onere del debitore*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*impugnare, nei limiti in cui ciò sia consentito, tutti i provvedimenti adottati, anche in rito, che possano ostacolare il preliminare esame della domanda di concordato preventivo da lui proposta, atteso che l'eventuale accoglimento del reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza di fallimento, di cui si pretenda l'illegittimità a causa del mancato preventivo esame della domanda concordataria, presuppone che quest'ultima sia ancora "sub iudice".*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4340 del 20/02/2020 (Rv. 657077 - 01)**

**Presidente: FEDERICO GUIDO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**B. (PAGNI ILARIA) contro F. (MARI STEFANIA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/09/2017

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Attività di consulenza - Esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. - Esclusione - Fondamento.

*Il pagamento effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall., qualora il servizio reso dal consulente si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato; non sussiste, infatti, in tale ipotesi, ad una valutazione "ex ante", l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 01)**

**Presidente: FEDERICO GUIDO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**F. (MOLE' MARCELLO) contro F. (REFERZA PIETRO)**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/01/2018

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Gestione coordinata del concordato preventivo e del procedimento prefallimentare - Necessità - Riunione dei procedimenti - Fondamento.

*La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

*Massime precedenti Vedi:* N. 15094 del 2019 Rv. 654270 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9935 del 2015 Rv. 635324 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 4340 del 20/02/2020** (Rv. 657077 - 02)

Presidente: **FEDERICO GUIDO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (PAGNI ILARIA) contro F. (MARI STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/09/2017

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Esenzione dalla revocatoria - Carattere eccezionale - Conseguenze - Fattispecie.

*Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non riconducibile alla lett. f) dell'art. 67, comma 3, l.fall. l'esame di fattibilità della domanda di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito, trattandosi di prestazione professionale specifica e non continuativa).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 4346 del 20/02/2020** (Rv. 657080 - 01)

Presidente: **FEDERICO GUIDO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (MASI LEONARDO) contro C. (SANTORO PIER LUIGI)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LUCCA, 22/09/2017

081042 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI Decreto ex art. 36 l.fall. - Provvedimento del giudice delegato reso sull'impugnativa del programma di liquidazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

*Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, l.fall., sul provvedimento reso dal giudice delegato in ordine all'impugnativa del programma di liquidazione adottato dal curatore non ha natura definitiva e decisoria, in quanto non incide con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, rientrando viceversa tra i provvedimenti di controllo sull'esercizio del potere amministrativo del curatore, espresso attraverso un atto avente funzione pianificatrice e di indirizzo; ne consegue che il decreto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 11217 del 2018 Rv. 648579 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4333 del 20/02/2020** (Rv. 657076 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. (Conf.)

C. (PELLEGRINO GIOVANNI) contro C. (CARSILO TEODORO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/11/2014

006078 AGRICOLTURA - CREDITO - IN GENERE Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge da parte dello Stato delle garanzie dei soci - Effetti - Liberazione dei soci - Limitazione con d.m. attuativi della legge - Esclusione.

*L'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, in applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993, conv. con modif. in legge n. 237 del 1993, ha determinato la liberazione dei soci garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto sia stato espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della legge, giacché esso era comunque desumibile in via interpretativa dalla finalità della legge; ne consegue che*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*l'estinzione delle garanzie, ove ne sussistano i presupposti di legge, non può essere limitata dai decreti attuativi e, in particolare, dal mancato inserimento degli aventi diritto nell'elenco redatto dall'amministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 19/07/1993 num. 237, Decreto Legge 20/05/1993 num. 149 art. 1, Cod. Civ. art. 1273, DM Agricoltura e Foreste 02/02/1994, DM Agricoltura e Foreste 02/10/1995

*Massime precedenti Conformi:* N. 9959 del 2017 Rv. 643857 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9670 del 2013 Rv. 626800 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14346 del 2004 Rv. 575695 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4329 del 20/02/2020 (Rv. 657075 - 01)**

*Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore: GIUSEPPE DE MARZO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*T. (LASCARI ROBERTO) contro F. (VACCARI GIOIA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 24/09/2015*

081084 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO  
Imprenditore individuale cancellatosi volontariamente dal registro delle imprese - Dichiarazione di fallimento - Proposizione di istanza di ammissione al concordato preventivo - Inammissibilità - Fondamento.

*Il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33349 del 2018 Rv. 651903 - 01, N. 21286 del 2015 Rv. 637222 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4341 del 20/02/2020 (Rv. 657078 - 01)**

*Presidente: FEDERICO GUIDO. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*P. (CANALE GUIDO) contro T. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO)*

*Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 17/01/2018*

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 - Estensione alle società del gruppo diverse dalla debitrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. in legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modif. in legge n. 231 del 2012; trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., si applica alla sola debitrice che ne abbia le caratteristiche e non anche alla capogruppo o ad altra società del gruppo di imprese, pur ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui faccia eventualmente parte la debitrice. (Fattispecie relativa all'impianto siderurgico di Taranto, gestito dal gruppo Ilva di cui fa parte la debitrice, circostanza sulla quale la creditrice, ammessa in chirografo, aveva fatto "affidamento").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 3, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 1, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/12/2012 num. 207 art. 1, Decreto Legge 03/12/2012 num. 207 art. 3 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 231 CORTE COST.

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 02)**

*Presidente:* **FEDERICO GUIDO**. *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE**. *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE**. *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*F. (MOLE' MARCELLO) contro F. (REFERZA PIETRO)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/01/2018*

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Anteriorità dell'istanza di fallimento - Proposizione della domanda di concordato al tribunale investito dell'istanza di fallimento - Incompetenza - Irrilevanza - Fondamento.

*Ove la domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare siano pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore che conosce della pendenza dell'istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscono dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Legge Falliment. art. 9

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 4260 del 19/02/2020 (Rv. 657074 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO**. *Estensore:* **MARCO MARULLI**. *Relatore:* **MARCO MARULLI**.

*B. (BORROMETI FABIO) contro F.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/07/2015*

159510 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA Socio d'opera uscente - Liquidazione della quota - Criterio ex art. 2263, comma 2, c.c. - Applicabilità - Valutazione equitativa - Limiti - Fattispecie.

*In tema di società di persone, il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dall'art. 2263, comma 2, c.c. per il socio d'opera, vale anche in caso di scioglimento della società limitatamente a quest'ultimo; pertanto, se il contratto sociale non determina la quota spettante al socio uscente, ai fini della liquidazione, il valore di essa viene fissato dal giudice in base ad una valutazione equitativa, la quale, sebbene consenta di dare rilievo alla particolare natura della prestazione resa, per risultare conforme a diritto e non sconfinare nell'arbitrio deve basarsi sulla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento. (Nella specie, la sentenza cassata aveva liquidato la quota del socio d'opera occulto assumendo a base del giudizio d'equità non la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto sociale, ma l'utile d'esercizio relativo ad un determinato anno).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2263 com. 2, Cod. Civ. art. 2289

Massime precedenti Vedi: N. 3980 del 2001 Rv. 545729 - 01, N. 9392 del 1999 Rv. 529659 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4255 del 19/02/2020** (Rv. **657073 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

C. (GUIDA ANTONIO) contro C. (RIZZI RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 20/08/2014

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Riserva della causa in decisione - Incidente decisorio - Ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Mutamento nella composizione del collegio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione e quindi non soffre deroga in caso di "incidente decisorio", allorché il giudice emetta ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, stante il dovere costituzionale del rispetto del contraddittorio e il divieto di decisioni cd. della "terza via". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità della sentenza impugnata perché, assunta la causa in decisione, un collegio diversamente composto aveva concesso termine alle parti per memorie su una questione rilevata d'ufficio, sebbene la sentenza fosse stata poi pronunciata dal medesimo collegio che aveva riservato la decisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9369 del 2012 Rv. 623073 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020** (Rv. **657063 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

J. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/11/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo ad incumbenti dei gradi di merito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incumbenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 125

*Massime precedenti Conformi:* N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020 (Rv. 657062 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.**

**K. (DEL VECCHIO FABIO) contro M.**

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 28/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Doveri di collaborazione istruttoria del giudice di merito - Violazione - Ricorso per cassazione - Contenuto - Riferimento alle fonti privilegiate - Specificità - Necessità.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Vedi:* N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 3875 del 17/02/2020 (Rv. 657059 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)**

**A. (FINOCCHIARO FILIPPO) contro P.**

Rigetta, GIUDICE DI PACE CATANIA, 21/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione all'espulsione - Concreto pericolo di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti - Deduzione da parte dell'opponente - Necessità - Sufficienza - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale e in relazione all'istituto del divieto di espulsione o respingimento ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l'allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 9762 del 2019 Rv. 653690 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 3876 del 17/02/2020 (Rv. 657060 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA.* (Conf.)

B. (AUDITORE MASSIMO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Soggiorno per motivi di coesione familiare - Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia - Prova della stabile relazione di fatto - Documentazione diversa da quella di cui alla legge n. 76 del 2016 - Atto di nascita del minore - Ammissibilità.

*In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto - "debitamente attestata" con "documentazione ufficiale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 - può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Legge 06/08/2013 num. 97 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10925 del 2019 Rv. 653464 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 3865 del 17/02/2020 (Rv. 657056 - 01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**

A. (D'INTINO MARIA ANTONIETTA) contro P. (D'INTINO MARIA ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2015

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Storno di dipendenti - Intento pregiudizievole - Necessità - Caratteri - Indici sintomatici.

*Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del concorrente e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2301, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31203 del 2017 Rv. 646493 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 3872 del 17/02/2020 (Rv. 657058 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO**. *Estensore:* **ALBERTO PAZZI**. *Relatore:* **ALBERTO PAZZI**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Conf.)

*E. (MAGGI PAOLO) contro F. (MICCI MANOLA)*

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 07/11/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti sorti durante la procedura - Insinuazione al passivo - Termine di decadenza ex art. 101 l.fall. - Esclusione - Termine annuale dalla partecipazione al passivo - Applicabilità - Fondamento.

*L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall.; tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 101 com. 1, Legge Falliment. art. 101 com. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Conformi:* N. 18544 del 2019 Rv. 656037 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 3871 del 17/02/2020 (Rv. 657057 - 01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO**. *Estensore:* **MASSIMO FERRO**. *Relatore:* **MASSIMO FERRO**. *M. (PONTECORVO EDOARDO) contro F.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 15/01/2014

081230 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Curatore - Compenso - Decreto di liquidazione - Motivazione - Necessità - Requisiti.

*Il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione, ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; la motivazione tuttavia può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 2210 del 2008 Rv. 601702 - 01, N. 19053 del 2017 Rv. 645683 - 01, N. 21800 del 2013 Rv. 627783 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3878 del 17/02/2020** (Rv. 657072 - 01)

Presidente: **FEDERICO GUIDO**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

T. (ANGIOLELLI DANTE) contro F. (PORCU' FAUSTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/11/2017

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo esecutivo - Pagamento effettuato dal fallito quando ancora "in bonis" - Rimedi - Azione revocatoria - Ammissibilità - Ripetizione dell'indebito - Condizioni.

131012 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUZIONE PROVVISORIA - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di sottoposizione a procedura concorsuale di colui che abbia eseguito, volontariamente o coattivamente, un pagamento sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in suo danno e da lui opposto, il pagamento così effettuato dal debitore "in bonis" è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto. A quest'ultimo fine, peraltro, è necessario che gli organi della procedura concorsuale alleghino e dimostrino che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95

Massime precedenti Conformi: N. 6918 del 2016 Rv. 639579 - 01

Massime precedenti Diformi: N. 377 del 2018 Rv. 646799 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3877 del 17/02/2020** (Rv. 657061 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

O. (SCHUSTER ALEXANDER) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2018

166025 STATO CIVILE - SESSO (RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO) - IN GENERE Rettificazione del sesso - Mutamento del prenome - Necessaria conversione nel genere scaturente dalla rettificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome "Alessandro" in "Alexandra" ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere "Alessandra").*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 com. 3, Legge 14/04/1982 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 14/04/1982 num. 164 art. 5 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 35, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 15138 del 2015 Rv. 636001 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020** (Rv. 657055 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LUNELLA CARADONNA**.

Relatore: **LUNELLA CARADONNA**.

J. (PAOLINELLI LUCIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/07/2018

100144 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto decisivo della controversia - Necessità - Fattispecie.

*In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Nella specie, la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la protezione internazionale avendo ritenuto non credibile la minaccia derivata da una "confraternita" che aveva costretto alla fuga il richiedente, il quale aveva invece parlato di un "esponente politico di spicco" nigeriano).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 11, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 02

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020** (Rv. 657054 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

M. (COLARUSSO ROMANO) contro G. (CIGLIOLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 21/05/2015

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Figlio maggiorenne economicamente autosufficiente - Mantenimento - Ripetizione delle somme versate - Modifica giudiziale delle condizioni del regime post-coniugale - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

*In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 98 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 18266 del 2018 Rv. 649965 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13609 del 2016 Rv. 640399 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11489 del 2014 Rv. 631633 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3660 del 13/02/2020** (Rv. 657071 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (MARZIANO FLAVIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/09/2017

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Trattamento sanitario obbligatorio - Legittimazione passiva della azienda sanitaria - Sussistenza - Condizioni.

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

*In tema di trattamento sanitario obbligatorio, sebbene il sistema di tutela giurisdizionale contro il provvedimento che lo dispone non contempli la partecipazione necessaria dell'azienda sanitaria, non si può escludere l'interesse di colui che è sottoposto alla procedura, e di chiunque abbia interesse ad impugnare, di convenire in giudizio anche l'azienda per accertare eventuali profili di responsabilità connessi all'attività compiuta dai medici della struttura sanitaria pubblica nel promovimento, nel compimento e nella conclusione della procedura, sussistendo in queste ipotesi anche l'interesse qualificato dell'azienda a partecipare al giudizio per difendere il proprio operato.*

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1973 num. 180 art. 1, Legge 13/05/1973 num. 180 art. 2, Legge 13/05/1973 num. 180 art. 5, Legge 23/12/1973 num. 833 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3643 del 13/02/2020** (Rv. 657069 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore:

**MARIA ACIERNO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

I. (FACHILE CARMELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2018

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione del minore d'età - Stato di abbandono e dichiarazione dei adottabilità - Pluralità dei modelli di adozione - Opportunità della conservazione del rapporto tra genitore biologico e minore - Indagine - Necessità - Fondamento.

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE In genere.

*Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una "extrema ratio" cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44, lett. d).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13435 del 2016 Rv. 640326 - 01, N. 7391 del 2016 Rv. 639328 - 01



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020** (Rv. **657047 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

M. (COTRONEO LUIGIA) contro R. (RAVENDA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/05/2018

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Minori - Affidato condiviso - Collocazione prevalente presso uno dei genitori - Tempi e modalità dei rapporti con il genitore non convivente - Criteri.

*In tema di affidato condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 9764 del 2019 Rv. 653876 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3657 del 13/02/2020** (Rv. **657070 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

V. (DE LUCA ENRICO) contro O. (RANALLI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/09/2015

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Compenso dell'amministratore - Rinuncia tacita - Configurabilità - Comportamento concludente - Necessità.

*La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2369, Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Conformi: N. 24139 del 2018 Rv. 650610 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3660 del 13/02/2020** (Rv. **657071 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (MARZIANO FLAVIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/09/2017

097192 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Trattamento sanitario obbligatorio - Ricorso - Legittimazione passiva - Sindaco in qualità di ufficiale di governo - Notificazione

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

all'Avvocatura dello Stato - Necessità - Errata evocazione del sindaco quale rappresentante del Comune - Nullità - Sanatoria.

*Il ricorso contro il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio dev'essere promosso nei confronti del sindaco quale ufficiale di governo, cioè organo diretto dello Stato, e non quale rappresentante del Comune, ente estraneo alla procedura, sicché la sua evocazione in giudizio in quest'ultima veste determina un vizio relativo non solo alla notificazione del ricorso, ma all'"editio actionis", cioè al contenuto dell'atto introduttivo, che è causa della nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c., sanabile ai sensi del successivo comma 5 mediante la rinnovazione dell'atto da notificarsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/05/1978 num. 180 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 25713 del 2011 Rv. 620412 - 01, N. 7244 del 2004 Rv. 572109 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020 (Rv. 657041 - 01)**

*Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. S. (SILIPO FRANCESCO) contro B.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/03/2015

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023728/2017 64575601

*Massime precedenti Conformi:* N. 23728 del 2017 Rv. 645756 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 3020 del 10/02/2020 (Rv. 657068 - 02)**

*Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*S. (COFANO COSIMO) contro F. (GIUFFRE' FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 16/07/2015

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Privilegio ex art. 2770 c.c. - Funzione - Precedente iscrizione ipotecaria sul bene - Compatibilità con il privilegio - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di privilegio ex art. 2770 c.c., stante la sua finalità di assicurare l'interesse dell'intero ceto creditorio, tramite l'applicazione della disciplina dell'art. 2913 c.c., alla conservazione dell'immobile staggito al soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori (anche intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di disposizione), la presenza di una precedente iscrizione ipotecaria sul bene non rende inutile l'iniziativa esecutiva assunta dal creditore pignorante rispetto agli interessi del ceto creditorio, né impedisce che tale vantaggio si propaghi, in virtù del disposto dell'art. 2913 c.c., anche agli altri creditori, garantendo il loro eguale diritto al soddisfacimento dei propri crediti sui beni del debitore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913

*Massime precedenti Vedi:* N. 929 del 1980 Rv. 404368 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 3018 del 10/02/2020** (Rv. **657046 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

F. (BENINCASA MAURIZIO) contro B. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/03/2015

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Idoneità del piano rispetto agli obiettivi di risanamento - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Caratteri - Fattispecie.

*Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine. (Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26226 del 2016 Rv. 642775 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3020 del 10/02/2020** (Rv. **657068 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (COFANO COSIMO) contro F. (GIUFFRE' FRANCESCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 16/07/2015

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Privilegio ex art. 2770 c.c. - Spese di giustizia - Utilità per la massa - Valutazione del giudice - Attitudine potenziale - Rilevanza.

*Il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26101 del 2016 Rv. 642338 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 3015 del 10/02/2020** (Rv. **657045 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

S. (TORELLI MARIA ROSARIA) contro C. (RINA VINCENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 15/07/2014

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Credito derivante da contatto di mutuo - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Accertamento del capitale residuo - Prova della risoluzione - Esclusione - Fondamento.

*Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art. 55, comma 2, l.fall.: non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16214 del 2015 Rv. 636499 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3021 del 10/02/2020** (Rv. **657052 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore:

**FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

B. (VASSALLO GIUSEPPE) contro D. (FORTINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/04/2014

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Indennità sostitutiva delle ferie non godute - Natura mista - Conseguenze - Termine decennale di prescrizione - Fondamento.

*L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1757 del 2016 Rv. 638718 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3022 del 10/02/2020** (Rv. **657053 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

T. (CAIAFA ANTONIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento.

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6188 del 2014 Rv. 629888 - 01, N. 1680 del 2012 Rv. 621666 - 01, N. 1073 del 2018 Rv. 647333 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01

---

Sez. 1, **Ordinanza n. 3018 del 10/02/2020** (Rv. **657046 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

F. (BENINCASA MAURIZIO) contro B. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/03/2015

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Veridicità dei dati aziendali - Attestazione - Necessità - Fondamento.

*A norma dell'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), la veridicità dei dati aziendali è elemento costitutivo dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2501

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2977 del 07/02/2020** (Rv. **656624 - 01**)

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

P. (VASCIMINNI MAURIZIO) contro N. (LEONE ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2015

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Brevetto - Contraffazione per equivalenza - Condizioni - Intenzioni soggettive del richiedente - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenza ai sensi dell'art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 131 del 2010, il giudice, nel determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma deve contemperare l'equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi, e pertanto deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno indicato nelle rivendicazioni; a tal fine può avvalersi di differenti metodologie dirette all'accertamento dell'equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti pive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema; non può invece attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che nell'accertamento alla contraffazione aveva valorizzato il comportamento tenuto in sede amministrativa dal presentatore della domanda di brevetto).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 3, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2980 del 07/02/2020** (Rv. **656684 - 01**)

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore: LOREDANA NAZZICONE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

M. (PRADO IURI MARIA) contro M. (FRANCHINI VANESSA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/05/2016

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Vendita di prodotti sottoscosto – Atto di concorrenza sleale – Configurabilità – Condizioni.

*La vendita sottoscosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3), c.c. solo se si connota come "illecito antitrust", in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da "dumping" interno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2958, Costituzione art. 41, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 82, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 1636 del 2006 Rv. 585933 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 2990 del 07/02/2020** (Rv. **656647 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**.

P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (CHELODI CARLO) contro F. (ZUCCACCIA NERIO)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 27/03/2014

081077 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento.

*in materia di fallimento, 'art. 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3953 del 2016 Rv. 638866 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020** (Rv. **657028 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (BORGHESE MAURIZIO) contro T. (GALLI CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2015

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Rimessione della causa in decisione - Art. 190 c.p.c. - Mancato deposito della comparsa conclusionale - Deposito della memoria di replica - Ammissibilità - Fondamento.

*Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6439 del 2009 Rv. 607123 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4211 del 2002 Rv. 553244 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020** (Rv. 657028 - 02)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (BORGHESE MAURIZIO) contro T. (GALLI CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2015

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Registrazione del segno distintivo come marchio - Preuso in ambito ultra-locale - Possibilità di registrazione - Condizioni - Fondamento.

*In tema di marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, il precedente uso del segno distintivo in ambito ultra-locale priva il marchio del requisito della novità precludendone la registrazione, salvo che la richiesta provenga dal medesimo soggetto che ne abbia fatto precedente uso esclusivo, sicchè ove i preutenti siano due, sia pure in regime di tollerata coesistenza, il preuso ultra-locale dell'altro imprenditore priva il segno della novità impedendo la sua registrazione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 34531 del 2019 Rv. 656567 - 01, N. 14925 del 2019 Rv. 654269 - 02, N. 31938 del 2019 Rv. 655957 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2981 del 07/02/2020** (Rv. 656879 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**. Relatore: **ANDREA FIDANZIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro L. (CARDILLO ORESTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/04/2015

031081 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - PUBBLICAZIONE Diritto d'autore - Ritratto fotografico - Riproducibilità senza il consenso dell'autore - Opera scultorea - Applicazione in via analogica - Esclusione - Ragioni.

*In tema di diritto d'autore, l'art. 98 della l. n. 633 del 1941, secondo cui il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso dell'autore o della persona ritratta e dei loro aventi causa, non è applicabile in via analogica a tutte le altre opere riprodotte del ritratto, quali quelle pittoriche o scultoree, poiché in esse assume rilievo prevalente l'apporto creativo dell'autore.*

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 21995 del 2008 Rv. 604494 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2974 del 07/02/2020** (Rv. 656997 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PREVITI STEFANO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2015

100241 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Ricorso per cassazione - Sentenza di appello - Notificazione in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito - Termine breve per l'impugnazione - Applicabilità.

*La notificazione della sentenza d'appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario "ex lege", è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Vedi:* N. 18493 del 2014 Rv. 632078 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.**  
*P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*C. (SIMONE RENATO) contro I. (CIRULLI MASSIMO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/04/2014*

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio processuale - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Giudizio di cassazione - Deduzione di "error in procedendo" - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello, essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunque improcedibile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 17035 del 2011 Rv. 619201 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 2975 del 07/02/2020 (Rv. 656998 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**

*C. (LIVA GUIDO) contro C. (CANEVA DANIELE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2015*

159039 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE Azione di responsabilità sociale - Natura contrattuale - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova - Fattispecie.

*L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l'insussistenza dell'illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17441 del 2016 Rv. 641164 - 01, N. 22911 del 2010 Rv. 614695 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 2551 del 04/02/2020 (Rv. 656622 - 01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*C. (NAPOLITANO CINZIA) contro S. (TARRICONE PASQUALE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2015

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale - Stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività - Sussistenza - Presupposto - Patto di non concorrenza.

*Integra attività di concorrenza sleale la stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività economica esercitata da una società cui il conduttore sia legato da un patto di non concorrenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16377 del 2006 Rv. 591689 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 2549 del 04/02/2020 (Rv. 656621 - 01)**

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*D. (VISIGOTI ALEJANDRO) contro U. (CELONA FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 01/07/2014

171022 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - IN GENERE Titoli di credito - Cambiale - Banca presso cui il titolo è pagabile - Intervenuto pagamento - Omessa attivazione per impedire il protesto - Contratto di mandato - Responsabilità della banca - Configurabilità.

*Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine.*

*Riferimenti normativi:* Legge 12/06/1973 num. 349 art. 12 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11130 del 2009 Rv. 608310 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2563 del 04/02/2020** (Rv. **656878 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M.

**PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

H. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 03/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Paese di origine - Calamità naturali - Introduzione dell'art. 20 bis d.lgs. n. 286 del 1998 - Rilevanza in sede di interpretazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che l'art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile "ratione temporis", ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, poiché ai fini della concessione della protezione umanitaria, non aveva preso in considerazione la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a causa di un'alluvione).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 20 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2558 del 04/02/2020** (Rv. **656623 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M.

**PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (PETRACCI LARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 13/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Esposizione alla lesione del diritto alla salute - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ritenendo che in relazione alla patologia da cui era affetto il richiedente - malattia tumorale del cavo orale - fosse possibile ottenere permessi specifici per motivi di salute, senza peraltro valutare neanche le violenze subite nel paese di transito).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 36, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 2355 del 03/02/2020 (Rv. 656724 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

*Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

N. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 08/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine - Limitazione a fatti e motivi esposti nella richiesta di protezione internazionale - Ragioni.

*L'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 04

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:*

**MASSIMO FALABELLA.**

B. (BRIANNI FILIPPO) contro B. (BRESNER DAVIDE)

Regola competenza

044032 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Azioni in materia di proprietà industriale - Società convenuta - Sede secondaria priva di rappresentanza institoria - Rilevanza ai fini della determinazione competenza per territorio - Esclusione - Conseguenze.

*In materia di proprietà industriale, per determinare il foro del convenuto previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.i., si applica la regola di carattere generale contenuta nell'art. 19, comma 1, c.p.c., in forza della quale nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società dotata di personalità giuridica, la competenza per territorio si individua in base soltanto alla sua sede legale e non anche a quella secondaria, ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2203

*Massime precedenti Vedi:* N. 2827 del 1964 Rv. 304233 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 5312 del 27/02/2020** (Rv. 657229 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

T. (SESSA ARMANDO) contro H. (PARRELLA LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2018

081092 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE Dichiarazione di fallimento - Sussistenza del credito - Necessità - Accertamento negativo - Conseguenze.

*In tema di dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 l.fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda non sia rinunciata, sicché in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la sua carenza di legittimazione impone una pronuncia in rito di inammissibilità.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3472 del 2011 Rv. 616742 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020** (Rv. 657226 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

C. (CASTIELLO ANTONIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/04/2018

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Notifica - Specialità della disciplina - Conseguenze - Applicabilità della notifica agli irreperibili - Esclusione.

*L'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art. 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Conformi: N. 19688 del 2017 Rv. 645687 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 5298 del 27/02/2020** (Rv. 657010 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**.

M. (PITTALIS PAOLA ALESSANDRA ELISABETTA) contro S. (PINNA VISTOSO MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/02/2019

092013 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA' DI UFFICIO Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 1

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 29 del 2016 Rv. 637937 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 02)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA**. *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA**.

B. (BRIANNI FILIPPO) contro B. (BRESNER DAVIDE)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Controversie in materia di violazione della proprietà industriale - Competenza per territorio - Art. 120, comma 6, c.p.i. - Luogo di commissione del fatto - Nozione - Violazione commessa per il mezzo di internet - Luogo di immissione dei contenuti lesivi nel circuito telematico - Conseguenze.

*In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale de propri affari e, dunque, la propria sede.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 02, N. 5254 del 2017 Rv. 643812 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20700 del 2013 Rv. 627455 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5320 del 27/02/2020 (Rv. 657241 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **ALBERTO PAZZI**. *Relatore:* **ALBERTO PAZZI**.

A. (DI STEFANI STEFANIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/06/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Tribunale di Roma - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza.

*La giornata del 29 giugno deve essere considerata, per il solo comune di Roma, giorno festivo, sicché la scadenza del termine processuale per gli atti che riguardano procedimenti celebrati*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*avanti ad un'autorità giudiziaria avente sede nel detto comune si proroga di diritto, ex art. 155, comma 4, c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 260 del 1949, ed 1 del d.P.R. n. 792 del 1985.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 5895 del 2015 Rv. 634944 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5268 del 26/02/2020 (Rv. 657240 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI.**

G. (LIUZZI PALMIRO CARLO) contro P. (DE GIORGI TONY LUIGI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/11/2017

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Divorzio - Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Convivenza prematrimoniale - Rilevanza - Condizioni.

*La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26358 del 2011 Rv. 620700 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10391 del 2012 Rv. 623154 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020 (Rv. 657231 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI.**

P. (ZAMPETTI MANLIO FILIPPO) contro T. (GARDINI CRISTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/04/2018

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova civile - Ricorso alle presunzioni - Apprezzamento al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

*In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 15737 del 2003 Rv. 567551 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 903 del 2005 Rv. 578762 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4956 del 25/02/2020 (Rv. 657009 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.**

C. (MARELLI FABIO) contro F. (GOBIO CASALI PIETRO)

Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE In genere  
159161 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)  
- COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI -  
MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024444/2019 65534601

*Massime precedenti Conformi:* N. 24444 del 2019 Rv. 655346 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4954 del 25/02/2020 (Rv. 656987 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.**

C. (MASI VALENTINA) contro S. (BENETTI SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2018

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)  
- ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE Amministratore delegato -  
Revoca da parte del consiglio d'amministrazione - Giusta causa - Necessità - Mancanza -  
Conseguenze - Fondamento.

*In tema di società di capitali, nel silenzio dell'art. 2381 c.c. anche la revoca della delega all'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione deve essere assistita da giusta causa, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti, in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c. che disciplina la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2383

*Massime precedenti Conformi:* N. 7587 del 2016 Rv. 639463 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4953 del 25/02/2020 (Rv. 657228 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.**

B. (BALOSSI GIORDANO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 27/03/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA'  
FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE  
Insinuazione al passivo - Contratto di leasing - Estratti conto bancari - "Data valuta" - Data certa  
- Esclusione - Ragioni.



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In tema di insinuazione allo stato passivo, le "date valuta" risultanti dagli estratti conto bancari relativi al contratto di leasing, non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 95

*Massime precedenti Vedi:* N. 24137 del 2018 Rv. 650609 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020 (Rv. 657230 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI.**

S. (SCHERA LUCA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 07/01/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Oneri del ricorrente - Mera affermazione del vizio - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.

*In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Conformi:* N. 13066 del 2007 Rv. 597589 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13511 del 2007 Rv. 600400 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020 (Rv. 657243 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MARINA MELONI. Relatore: MARINA MELONI.**

J. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/04/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Perfezionamento per il notificante - Generazione della ricevuta di accettazione - Principio di scissione degli effetti - Applicabilità.

*In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 359 del 2010 Rv. 611318 - 01, N. 393 del 2019 Rv. 652608 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 4506 del 20/02/2020** (Rv. 657239 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**.

Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**.

M. (FABBRIZI CRISTIANA) contro C. (DE MAJO GABRIELE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/11/2017

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Domanda di insinuazione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto all'insinuazione ordinaria - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile se diversa, per "petitum" e "causa petendi", rispetto a quella di insinuazione ordinaria, poiché il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verifica del passivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile l'insinuazione tardiva relativa a differenze retributive per mansioni superiori nonostante l'accoglimento della domanda tempestiva per la retribuzione calcolata sulla base dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10882 del 2012 Rv. 622967 - 01, N. 9317 del 2013 Rv. 626225 - 01, N. 14936 del 2016 Rv. 640742 - 01, N. 26377 del 2011 Rv. 620770 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 4226 del 19/02/2020** (Rv. 657238 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**.

Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

D. (ZAMBON ANDREA) contro M.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TERNI, 30/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Mancata traduzione del provvedimento - Nullità - Deducibilità mediante opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del relativo decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità (non l'inesistenza) del provvedimento che, pur potendo essere fatta valere con l'opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se, "medio tempore", lo straniero non abbia comunque avuto adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16470 del 2019 Rv. 654638 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3813 del 14/02/2020** (Rv. **657237 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

C. (PARRELLA DOMENICO) contro D.

Rigettab, TRIBUNALE NAPOLI, 18/07/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Reddito di cittadinanza ex l.r. Campania n. 4 del 2011 - Domanda di erogazione in sede giurisdizionale - Comune - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fondamento.

*Sussiste la legittimazione passiva dei Comuni campani, in via concorrente con la Regione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 2 del 2004, a resistere alla domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza, non potendo detta legittimazione essere esclusa in ragione del fatto che il reddito di cittadinanza è riconosciuto nei limiti dello stanziamento dei fondi regionali "fino all'esaurimento delle risorse disponibili", ex art. 1, comma 208, della legge regionale n. 4 del 2011.*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2, Legge Reg. Campania 15/03/2011 num. 4 art. 1 com. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12644 del 2014 Rv. 631277 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3668 del 13/02/2020** (Rv. **657242 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.**

C. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 18/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 016458/2019 65463701

Massime precedenti Conformi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3683 del 13/02/2020** (Rv. **657236 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **MASSIMO FERRO.** Relatore: **MASSIMO FERRO.**

P. (RUJU FRANCESCO) contro F.

Rigettab, TRIBUNALE PISA, 15/11/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento del responsabile civile da reato - Credito della parte offesa - Richiesta di ammissione al passivo con privilegio - Condizioni.

*Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2745, Cod. Civ. art. 2768, Cod. Pen. art. 185 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 21722 del 2010 Rv. 615432 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3676 del 13/02/2020 (Rv. 657234 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.**

A. (COLONNELLO MASSIMO) contro L. (CALCIOLI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2018

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017587/2018 64955201

*Massime precedenti Conformi:* N. 17587 del 2018 Rv. 649552 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3505 del 12/02/2020 (Rv. 657235 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**

C. (PICIOCCHI PIETRO) contro I. (PAVIOTTI ROBERTO)

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni degli enti pubblici - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente.

*In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accredito del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 30006 del 2018 Rv. 651871 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15579 del 2019 Rv. 654344 - 02

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020** (Rv. **656716 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**.

M. (MARCIANO GIUSEPPINA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 18/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Impugnativa dell'ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - "Traslatio iudicii" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO In genere.

*Nelle controversie in tema di protezione internazionale, alle quali "ratione temporis" è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anziché dell'appello, avverso l'ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poiché il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la "traslatio iudicii", non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5666 del 1984 Rv. 437340 - 01, N. 8155 del 2018 Rv. 648698 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2415 del 04/02/2020** (Rv. **656714 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

D. (GAETA MARIA ANNA) contro 2.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare – Soggetti legittimati – Delega verbale ad altra persona – Ammissibilità – Fattispecie.

*Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 104 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2016 Rv. 638997 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020** (Rv. **656715 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MASSIMO FERRO**. Relatore: **MASSIMO FERRO**.

K. (CAMICIOLO MASSIMO) contro F. (MASTRI ANTONIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2016

081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito.

*In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l.fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex art. 160, secondo comma, l.fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177

*Massime precedenti Conformi:* N. 10112 del 2014 Rv. 631228 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2414 del 04/02/2020** (Rv. **656985 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

B. (CIONINI MARIA MATILDE) contro M. (DI BARTOLOMEO ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/01/2018

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Procedimento civile - Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Rilevanza.

*Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14731 del 2016 Rv. 640717 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2431 del 04/02/2020** (Rv. **656986 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MASSIMO FERRO**. Relatore: **MASSIMO FERRO**.

V. (SEMERARO FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 12/06/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione del rapporto fondamentale - Opponibilità al curatore - Prova contraria - Onere a carico del curatore.

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.

*La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invalidità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Conformi: N. 9929 del 2018 Rv. 648891 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 10215 del 2019 Rv. 653694 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020** (Rv. **657224 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MASSIMO FERRO**. Relatore: **MASSIMO FERRO**.

A. (MAZZEI ANTONINO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/02/2017

081052 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - ADUNANZA DEI CREDITORI - IN GENERE Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento.

*In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, sicché, ove il concordato abbia previsto due sole classi di creditori, la proposta deve comunque ritenersi respinta se non sia stata raggiunta la maggioranza che, in questo caso, coincide con l'unanimità delle classi.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 178, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 15 com. 2, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10819 del 2016 Rv. 639785 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020** (Rv. **657225 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

M. (TORINO GIANFRANCO) contro M. (CALVOSA LUCIA)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 02/03/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Spedizioniere doganale - Ricezione dall'importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali - Dilazione - Successivo inadempimento - Escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell'importatore - Credito di quest'ultimo nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Necessità - Fondamento.

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1203 lett. 3), Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 2752, Legge Falliment. art. 96, Legge 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4570 del 2018 Rv. 647603 - 01, N. 19362 del 2017 Rv. 645382 - 02

---

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020 (Rv. 656643 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI.**

S. (TIFFI MARCO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Mancanza di data di rilascio e di certificazione del difensore – Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Inammissibilità - Ragioni.

*In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto) priva della data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04

---



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2338 del 03/02/2020** (Rv. **656642 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**.

I. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro G. (BRANDANI SILVIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIENA, 30/01/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art. 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20449 del 2014 Rv. 631956 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020** (Rv. **656762 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**.

M. (GAROZZO ROSARIO) contro T. (PEDALINO GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/08/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Assorbimento di una domanda in senso improprio - Conseguenze - Omessa pronuncia - Insussistenza - Fattispecie.

*In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01, N. 1360 del 2016 Rv. 638317 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020** (Rv. **656984 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**.

R. (COSI SAVERIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2018

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Convocazione dell'impresa individuale - Modalità - Notificazione alla persona fisica dell'imprenditore - Sufficienza - Ragioni.

*La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15 l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Civ. art. 139

*Massime precedenti Conformi:* N. 17499 del 2015 Rv. 636262 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione seconda e VI seconda*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5516 del 28/02/2020** (Rv. **657118 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (NICOLI ALCIDE) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2015

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Questioni su ammissibilità o tempestività dell'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.

*Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 16359 del 2015 Rv. 636347 - 01, N. 17025 del 2017 Rv. 645064 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5520 del 28/02/2020** (Rv. **657119 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (KERSHAW ALAN ROBERT) contro L. (CUCCHIARI MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2016

168220 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - FUNZIONI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE Azioni relative al suo ufficio - Titolarità "iure proprio" - Sussistenza - Fondamento - Azioni relative all'eredità - Legittimazione processuale in qualità di sostituto - Conseguenze in tema di litisconsorzio.

*L'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 703, Cod. Civ. art. 704, Cod. Civ. art. 707, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4663 del 1982 Rv. 422616 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 5526 del 28/02/2020** (Rv. **657120 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**.

Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (MARTINO GIUSEPPE) contro B. (DE TROIA MARIA PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/09/2017

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni amministrative per violazioni del T.U.B. - Opposizione - Potere discrezionale del giudice di determinare l'entità della sanzione - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO In genere.

*Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti sanciti da quest'ultima, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti. Tale statuizione è incensurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2406 del 2016 Rv. 638469 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 5535 del 28/02/2020** (Rv. **657123 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO**

**CRISCUOLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MONDUCCI JURI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/06/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per equa riparazione di processo penale già assunto in decisione ovvero già eccedente la durata ragionevole alla data del 31 ottobre 2016 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), del d.l. n. 82 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - Istanza di accelerazione - Condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione - Esclusione.

*In relazione alla domanda di indennizzo "ex lege" Pinto relativamente ai processi penali già assunti in decisione ovvero già eccedenti la durata ragionevole alla data del 31 ottobre 2016 e non soggetti, pertanto, all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, novellato dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 169 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2, comma 2-quinquies della l. n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, la presentazione dell'istanza di accelerazione nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.*

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21709 del 2019 Rv. 655234 - 01, N. 20583 del 2018 Rv. 650000 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 5529 del 28/02/2020 (Rv. 657122 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

R. (LIZZA EGIDIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Disciplina "ex" art. 111 c.p.c. - Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Conseguenze ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione in favore dell'alienante e del successore.

*Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam"), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, comma 3, c.p.c., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ciascuno di essi non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 1200 del 2015 Rv. 633935 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 5527 del 28/02/2020 (Rv. 657121 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

M. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/01/2014

071081 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Bene immobile non comodamente divisibile - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti - Necessità.

*Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1150

*Massime precedenti Conformi:* N. 857 del 1999 Rv. 522832 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21223 del 2014 Rv. 633295 - 01, N. 5135 del 2019 Rv. 652697 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4965 del 25/02/2020** (Rv. **657117 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ELISA PICARONI**. Relatore: **ELISA PICARONI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (COLAZINGARI ERMINIO) contro T. (CICINI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2017

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Ordine di rinnovazione della citazione - Mancata fissazione del termine perentorio per provvedere - Conseguenze - Riferimento implicito al rispetto del termine "ex" art. 163-bis c.p.c. avuto riguardo all'udienza di rinvio - Condizioni.

133058 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

*Qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26570 del 2008 Rv. 605708 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4962 del 25/02/2020** (Rv. **657116 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro G. (DESANA EVA RAFFAELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/06/2017

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazione del principio di legalità di cui all'articolo 1 della l. n. 689 del 1981 - Rilevabilità di ufficio - Fondamento.

*Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, è rilevabile d'ufficio, giacché tale principio costituisce cardine dell'intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicché la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell'interessato, ma deve essere garantita dall'esercizio della funzione giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 17403 del 2008 Rv. 604099 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 4605 del 21/02/2020** (Rv. **657115 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 14/04/2016

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f), del r.d. n. 773 del 1931 (cd. T.U.L.P.S.) - Apposizione sull'apparecchio lecito da gioco del titolo autorizzatorio in originale - Necessità - Fondamento.

*La mancata apposizione sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito dei titoli autorizzatori "in forma originale" integra la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f), del r.d. n. 773 del 1931 (cd. T.U.L.P.S.), non essendo sufficiente la semplice apposizione su di essi (come avvenuto nella specie) di una mera fotocopia di siffatti titoli, non rispondendo tale modalità ai requisiti di sicurezza sottesi all'intera normativa di settore.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 9 CORTE COST.

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4439 del 20/02/2020** (Rv. **657111 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE**

**DE MARZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (POMPA VINCENZO) contro S. (SCORZA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2015

046175 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE Uso della cosa comune senza le dovute concessioni o autorizzazioni amministrative - Fonte di risarcimento del danno per il condominio – Esclusione - Limiti.

*In tema di condominio negli edifici, qualora uno dei condomini, senza violare i limiti di cui all'art. 1102 c.c., faccia uso della cosa comune, la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, salvo che si deduca e dimostri che, in concreto, l'inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

Massime precedenti Conformi: N. 8040 del 1990 Rv. 468701 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4448 del 20/02/2020** (Rv. **657112 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

B. (DALMOTTO EUGENIO) contro I. (D'ALESSANDRO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 18/08/2014

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Impossibilità di conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio nel termine "ex" art. 641, comma 1, c.p.c. - Caso fortuito - Ricorrenza - Condizioni.

*Deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l'invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa,*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto), così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 17922 del 2019 Rv. 654440 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9938 del 2005 Rv. 582807 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 4449 del 20/02/2020 (Rv. 657113 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**  
*P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*I. (COSTA ANTONIO) contro I. (LA GRUTTA LUDOVICO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/02/2017*

168207 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Conseguenze in caso di istituzione di erede universale - Fattispecie.

*Il "dies a quo" di decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del testamento olografo per incapacità del testatore, ex art. 591 c.c., va individuato in quello di compimento di un'attività diretta alla concreta realizzazione della volontà del "de cuius" - come la consegna o l'impossessamento dei beni ereditati o la proposizione delle azioni giudiziarie occorrenti a tale scopo - anche da parte di uno solo dei chiamati all'eredità e senza che sia necessario eseguire tutte le disposizioni del testatore. Ne consegue che, in caso di istituzione di un erede universale, non occorre che questi dimostri, al fine predetto, di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero "universum ius defuncti". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che integrasse gli estremi di una condotta esecutrice, sia pure parzialmente, delle disposizioni testamentarie, quella con la quale l'erede aveva continuato a percepire, dopo la morte della "de cuius", il canone di locazione di un immobile commerciale facente parte del compendio ereditario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 606 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 892 del 1987 Rv. 450555 - 01, N. 9466 del 2012 Rv. 622646 - 01, N. 18560 del 2009 Rv. 609789 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 4451 del 20/02/2020 (Rv. 657114 - 01)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ENRICO CARBONE.**  
*Relatore:* **ENRICO CARBONE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*C. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (BONA CARLO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/10/2017*

058247 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA' - IN GENERE Transazione ad esecuzione differita - Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - Ammissibilità - Fondamento.

172018 TRANSAZIONE - INVALIDITA' - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - NOVAZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE In genere.

*La transazione ad esecuzione differita è suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in base al principio generale emergente dall'art. 1467 c.c., in quanto l'irrisolubilità della transazione novativa stabilita in via eccezionale dall'art. 1976 c.c. è limitata alla risoluzione*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*per inadempimento, e l'irrescindibilità della transazione per causa di lesione, sancita dall'art. 1970 c.c., esaurisce la sua "ratio" sul piano del sinallagma genetico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1970, Cod. Civ. art. 1976

*Massime precedenti Vedi:* N. 1105 del 1956 Rv. 881119 - 01, N. 9125 del 1993 Rv. 483595 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 4013 del 18/02/2020 (Rv. 657109 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.**

P. (FERRONE ALESSANDRO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2015

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum" - Prestazione dei promittenti venditori - Natura indivisibile - Fondamento - Fattispecie.

*Nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale "unicum", la prestazione dei promittenti venditori ha natura indivisibile, poiché ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l'unitarietà della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva condannato uno dei promittenti venditori alla restituzione, in favore del promissario acquirente, del doppio della caparra, nonostante l'inadempimento all'obbligo di prestare il consenso fosse acrivibile all'altro comproprietario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1307, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1316, Cod. Civ. art. 1317

*Massime precedenti Vedi:* N. 11549 del 2014 Rv. 630848 - 01, N. 2822 del 2014 Rv. 629851 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 4014 del 18/02/2020 (Rv. 657110 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.**

D. (ACTIS GIOVANNI) contro P. (PAPA CONCETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/08/2014

046052 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - COMUNIONI COATTIVE (COSE INDIVISIBILI) Indivisibilità ex artt. 1112 e 1119 c.c. - Differenze.

*In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una "ratio" diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor "favor" del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell'unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un'eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall'art. 1111 c.c., tutela la destinazione d'uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da uno solo dei comproprietari, con la sola subordinazione della stessa alla valutazione giudiziale che il bene, anche se diviso, manterrà l'idoneità all'uso cui è stato destinato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1112, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1119

*Massime precedenti Vedi:* N. 26041 del 2019 Rv. 655468 - 01, N. 5261 del 2011 Rv. 617026 - 01, N. 708 del 1970 Rv. 345937 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020 (Rv. 657106 - 01)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANTONIO SCARPA.**

**Relatore: ANTONIO SCARPA.**

P. (PARODI CLAUDIO) contro C. (BATTAGLIA MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2014

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006769/2018 64786001

Massime precedenti Conformi: N. 6769 del 2018 Rv. 647860 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3858 del 17/02/2020 (Rv. 657108 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

F. (ROMOLI ADRIANA) contro C. (BONGIOVANNI ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2015

072040 DONAZIONE - FORMA - COSE MOBILI - MODICO VALORE (DONAZIONE MANUALE)  
Determinazione del modico valore - Criteri - Apprezzamento del giudice di merito - Conseguenze.

*Ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 783, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 11304 del 1994 Rv. 489470 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7913 del 2001 Rv. 547414 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020 (Rv. 657106 - 02)**

**Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: ANTONIO SCARPA.**

**Relatore: ANTONIO SCARPA.**

P. (PARODI CLAUDIO) contro C. (BATTAGLIA MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2014

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO "Presunzione" di condominialità ex art. 1117 c.c. - Superamento - Condizioni.

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

*L'individuazione delle parti comuni (nella specie, i cortili o qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture) operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Conformi:* N. 26766 del 2014 Rv. 633884 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3846 del 17/02/2020 (Rv. 657104 - 01)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*R. (RAIMONDI ROBERTO) contro F.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/07/2012*

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azione risarcitoria "ex" art. 1669 c.c. - Legittimazione attiva dell'amministratore di condominio - Limiti - Fondamento.

*In tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore a promuovere l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, non può estendersi, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, anche alla proposizione delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente, relative ai danni subiti dai condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 81

*Massime precedenti Conformi:* N. 22656 del 2010 Rv. 615545 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3848 del 17/02/2020 (Rv. 657105 - 01)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*T. (MELUCCO ANDREA) contro R. (CICCOTTI SABINA)*

*Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 15/12/2015*

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 027418/2017 64695001*

*Massime precedenti Conformi:* N. 27418 del 2017 Rv. 646950 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3845 del 17/02/2020 (Rv. 657103 - 01)**

*Presidente:* **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*A. (ASSUMMA GIORGIO) contro B. (CECI STEFANIA RITA MARIA R.)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/07/2016*

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Giudizi di opposizione - Obbligo della pubblicità

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

dell'udienza ex art. 1, comma 53, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Applicabilità ai giudizi in corso, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Illegittimità costituzionale di tale previsione per eccesso di delega - Esclusione - Fondamento.

*In tema di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 72 del 2015, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega contenuta nella l. n. 154 del 2014, nella parte in cui ha esteso l'obbligo della pubblicità dell'udienza di discussione anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, trattandosi di scelta del legislatore delegato coerente con gli indirizzi generali della delega, compatibile con la "ratio" di questa e tale da comportare un ampliamento delle garanzie processuali offerte al destinatario della sanzione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST., Legge 07/10/2014 num. 154

*Massime precedenti Vedi:* N. 2462 del 2019 Rv. 652414 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3845 del 17/02/2020 (Rv. 657103 - 02)**

*Presidente:* **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:*

**GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

A. (ASSUMMA GIORGIO) contro B. (CECI STEFANIA RITA MARIA R.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/07/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Cumulo di funzioni istruttorie e decisorie in capo ad un medesimo organo ovvero affidamento delle funzioni decisorie all'organo gerarchicamente sovraordinato - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.

*Il cumulo di funzioni istruttorie e decisorie in capo ad un medesimo organo previsto dall'organizzazione interna della Banca d'Italia, ovvero l'affidamento della decisione sulla sanzione all'organo gerarchicamente sopraordinato rispetto a quello preposto allo svolgimento dell'istruttoria, non comporta, di per sé, la violazione dell'art. 6 CEDU, anche quando esso si risolva in una anticipazione del giudizio, dovendosi comunque aver riguardo, per poter configurare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità in capo all'organo investito della funzione decisoria, alla portata ed alla natura delle eventuali attività e decisioni preliminari, da valutarsi caso per caso.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3734 del 2018 Rv. 647799 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3854 del 17/02/2020 (Rv. 657107 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:*

**ALDO CARRATO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

B. (DI PISA GIANDOMENICO MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 17/07/2015

136031 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - ALVEO E TERRENO ABBANDONATO Accessione fluviale - Presupposti - Disciplina "ex" art. 942 ss. c.c. in fattispecie anteriore all'entrata in vigore della l. n. 37 del 1994.

*In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt. 942 - 947 c.c. (nel testo anteriore alla entrata in vigore della l. n. 37 del 1994, applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo, ovvero che l'accessione non sia stata determinata da attività antropica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 947, Legge 05/01/1994 num. 37

*Massime precedenti Conformi:* N. 2314 del 2008 Rv. 601670 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020 (Rv. 657106 - 03)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.**

*Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**

P. (PARODI CLAUDIO) contro C. (BATTAGLIA MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2014

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Acquisto della comproprietà delle parti comuni - Momento determinante - Opponibilità ai terzi di tale regime condominiale - Dalla trascrizione dei singoli acquisti delle parti in proprietà esclusiva.

*La comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art 1117 c.c. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unità immobiliari che costituiscono l'edificio, sicché per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva - i quali comprendono "pro quota", senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni - la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell'eseguita formalità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

*Massime precedenti Conformi:* N. 4119 del 1974 Rv. 372748 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3852 del 17/02/2020 (Rv. 657106 - 04)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.**

*Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**

P. (PARODI CLAUDIO) contro C. (BATTAGLIA MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2014

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Azione di rivendica di parti comuni riconducibili all'art. 1117 c.c. - Onere della prova gravante sul rivendicante - "Probatio diabolica" del regime di condominialità - Esclusione - Conseguenze in tema di rivendica di tali beni in proprietà esclusiva.

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA In genere.

*La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione è onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 3862 del 1988 Rv. 459065 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3845 del 17/02/2020 (Rv. 657103 - 03)**

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore:**

**GIUSEPPE DE MARZO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

A. (ASSUMMA GIORGIO) contro B. (CECI STEFANIA RITA MARIA R.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/07/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento sanzionatorio attivato dalla Banca d'Italia - Contemporanea pendenza per i medesimi fatti di procedimento sanzionatorio attivato dalla CONSOB - Incompatibilità con l'art. 6 CEDU - Esclusione - Condizioni.

*La contemporanea attivazione di due distinti procedimenti sanzionatori, l'uno condotto dalla Banca d'Italia e l'altro dalla CONSOB, in relazione ai medesimi fatti, non pone problemi di compatibilità con l'art. 6 CEDU qualora i predetti procedimenti siano tesi a sanzionare diversi profili della condotta antisociale realizzata dal soggetto ed a condizione che tra le due procedure sussista una connessione sostanziale e cronologica, che il trattamento sanzionatorio sia nel complesso proporzionato e comunque prevedibile nella sua articolazione ed entità, che sia assicurata l'unicità della raccolta e, ove possibile, della valutazione della prova e, infine, che la sanzione imposta nel procedimento che si concluda per primo sia tenuta in considerazione nell'altro procedimento, così da assicurare la proporzionalità complessiva della pena in concreto irrogata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21017 del 2019 Rv. 655192 - 02

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020 (Rv. 657100 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore:**

**RAFFAELE SABATO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

D. (TROTTA FRANCESCO) contro L. (RICCA SILVANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2014

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Risoluzione o eccezione di inadempimento in favore di entrambe le parti - Configurabilità - Esclusione - Accertamento dell'inadempimento prevalente - Necessità.

*Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

*Massime precedenti Conformi:* N. 14648 del 2013 Rv. 626586 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 3458 del 12/02/2020** (Rv. 657102 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**.

M. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (VOLPE FRANCESCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2017

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Condotte sanzionate dall'art. 147, l. n. 89 del 1913 - Ricorrenza di circostanze attenuanti - Sanzione pecuniaria - Applicabilità - Limiti- Destituzione - Applicabilità - Condizioni.

*In tema di responsabilità disciplinare dei notai, nel caso in cui siano commessi gli illeciti di cui all'art. 147, comma 1, l. n. 89 del 1913, ma ricorrano circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione può in via generale essere sostituita dalla pena pecuniaria, come stabilito dall'art. 144 l. cit.; una disciplina speciale è, invece, prevista, nel comma 2 del menzionato art. 147, secondo cui viene sempre applicata la destituzione per il caso del notaio, già condannato due volte alla sospensione, che incorra nuovamente nella recidiva reiterata infradecennale.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25457 del 2017 Rv. 645665 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 3458 del 12/02/2020** (Rv. 657102 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**.

M. (SICCHIERO GIANLUCA) contro C. (VOLPE FRANCESCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2017

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Dovere d'imparzialità - Art. 31 dei principi di deontologia professionale - Interpretazione - Presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni – Violazione - Fondamento.

*E'contraria, ai sensi dell'art. 31, lett. f, dei principi di deontologia professionale dei notai, la presenza frequente del notaio presso recapiti stabili di organizzazioni per rogare, trattandosi di un comportamento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, e visto come un concorso consapevole del notaio a una scelta etero-diretta del professionista. Il dovere d'imparzialità del notaio, infatti, va inteso in termini di astensione da comportamenti che, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, influiscono sulla designazione del professionista.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Legge 11/11/2011 num. 180 art. 1, Legge 11/11/2011 num. 180 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 31006 del 2017 Rv. 647068 - 01, N. 1437 del 2014 Rv. 629435 - 01

---



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 3457 del 12/02/2020** (Rv. 657101 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (MASTRACCHIO FRANCO MARIA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/02/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Opposizione - Art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015 - Previsione di pubblicità dell'udienza di discussione - Applicazione anche ai processi in corso - Violazione dell'art. 76 Cost. – Esclusione.

*La previsione della pubblicità dell'udienza di discussione delle opposizioni avverso le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.U.F.), contenuta nell'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015, e l'espressa estensione di tale garanzia anche ai processi in corso, contenuta nel successivo art. 6, comma 8, norme dettate in attuazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge delega n. 154 del 2014, non si pone in contrasto con il parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., trattandosi di scelte del legislatore delegato coerenti con gli indirizzi generali della delega, compatibili con la "ratio" di questa e tali da comportare un ampliamento delle garanzie processuali offerte al destinatario della sanzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Legge 07/10/2014 num. 54 art. 3 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8046 del 2019 Rv. 653405 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3269 del 11/02/2020** (Rv. 657099 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**.

C. (CIPRIETTI SABATINO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/11/2014

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Ordinanza-ingiunzione in materia ambientale – Potere di delega delle funzioni da parte delle Regioni alle Province – Ammissibilità.

*In tema di ordinanza-ingiunzione adottata per aver scaricato acque reflue domestiche in assenza della prescritta autorizzazione, alle Regioni compete la possibilità di delegare alle Province l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 135

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6059 del 2015 Rv. 634615 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 3059 del 10/02/2020** (Rv. 657098 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

C. (PILON LORENZO) contro C. (SCANDROGLIO VITTORIA)

Dichiara inammissibile, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 18/05/2018

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI Professionisti – Giudizi disciplinari - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di cancellazione dall'albo - Legittimazione passiva -

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Consiglio dell'Ordine territoriale - Sussistenza - Consiglio di disciplina territoriale - Esclusione - Fondamento.

*Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo confermato dal Consiglio nazionale degli architetti deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti del locale Consiglio dell'ordine professionale - tenuto alla sorveglianza degli iscritti all'albo - e del Procuratore della Repubblica competente per territorio - cui spetta il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni dei Consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni -, e non già del Consiglio di disciplina territoriale, attesa la posizione di autonomia organizzativa, di terzietà e l'assenza di compiti di sorveglianza di quest'ultimo, che lo rende privo di qualunque interesse ad agire o resistere in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 com. 5 lett. F CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., DPR 07/08/2012 num. 137 art. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 2695 del 2019 Rv. 652354 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3058 del 10/02/2020 (Rv. 657097 - 01)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:*

**GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*S. (LEUCI GIOVANNI) contro F. (FRANZESE NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/07/2015

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Procedimento finalizzato al rilascio della concessione edilizia - Convenzione d'obbligo tra comune e privato costruttore - Natura - Accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante con connotazione pubblicistica - Configurabilità - Conseguenze.

*La convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad un "facere" o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, non costituisce un atto di diritto privato, né ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue che, non potendosi qualificare l'atto d'obbligo come contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 c.c., i privati acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibilità di rivendicare diritti sulla base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimento, salva l'ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole unità immobiliari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 06/08/1967 num. 761 art. 10, Cod. Civ. art. 1411

*Massime precedenti Conformi:* N. 9314 del 2013 Rv. 626114 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 3058 del 10/02/2020 (Rv. 657097 - 02)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:*

**GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*S. (LEUCI GIOVANNI) contro F. (FRANZESE NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/07/2015

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Acquirente di unità immobiliare di un fabbricato - Obbligo, assunto con il contratto di compravendita, di rispettare il regolamento di condominio da predisporre dal costruttore - Portata - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*La clausola con la quale gli acquirenti di un'unità immobiliare di un fabbricato assumono l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest'ultimo come facente parte "per relationem" di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1138

*Massime precedenti Vedi:* N. 5657 del 2015 Rv. 634636 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3047 del 10/02/2020 (Rv. 657096 - 01)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**

*Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**

A. (D'ANNIBALLE DENISE) contro M. (CARICATO FRANCESCO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione "ex" art. 90 disp. att. c.p.c. - Omissione - Nullità - Condizioni.

*In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 14532 del 2016 Rv. 640486 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 3042 del 10/02/2020 (Rv. 657094 - 01)**

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**

*Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CORONAS SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/06/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024743/2016 64191001

*Massime precedenti Conformi:* N. 24743 del 2016 Rv. 641910 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3043 del 10/02/2020** (Rv. 657095 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (MONTICONE SERGIO) contro G. (SAPIENZA MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO

136100 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - NEL MURO SOPRAELEVATO Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Veduta - Nozione - Terrazze e lastrici solari - Cd. "inspectio et prospectio in alienum" - Sicurezza dell'affaccio - Nozione - Assenza di parapetto su una terrazza - Qualificazione in termini di prospetto o veduta - Esclusione - Qualificazione come luce irregolare - Condizioni - Ambito dell'oggetto di accertamento.

*Per configurare gli estremi di una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., conseguentemente soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le cd. "inspectio et prospectio in alienum", vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente", siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Ne consegue che l'assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare, avuto riguardo all'attuale consistenza e destinazione dell'opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un'apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18910 del 2012 Rv. 624113 - 01, N. 113 del 2017 Rv. 642187 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020** (Rv. 657093 - 03)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (TRAVERSA EUGENIO) contro G. (CASSINA SEVERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Legittimario totalmente pretermesso - Acquisto qualità di erede - Condizioni.

*Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30079 del 2019 Rv. 656200 - 01, N. 20971 del 2018 Rv. 650027 - 01, N. 16635 del 2013 Rv. 627105 - 01, N. 25441 del 2017 Rv. 646816 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020** (Rv. 657093 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (TRAVERSA EUGENIO) contro G. (CASSINA SEVERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015

168102 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - SOGGETTI Subentro nel luogo e nel grado dell'ascendente – Interpretazione - Conseguenze.

*La formulazione dell'art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20018 del 2004 Rv. 577568 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020** (Rv. 657093 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (TRAVERSA EUGENIO) contro G. (CASSINA SEVERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015

071004 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - IN GENERE Divisione ereditaria – Rappresentazione - Collazione - Accettazione dell'eredità – Necessità - Fondamento.

*La collazione postula l'accettazione dell'eredità anche nella ipotesi di rappresentazione, non esistendo una diversificazione legislativamente prevista, nell'ambito dell'istituto della collazione, in ragione del fatto che l'obbligato sia il discendente diretto o colui che succede per rappresentazione, tant'è che la rubrica dell'art. 740 c.c. fa riferimento alle donazioni fatte all'ascendente dell'erede, presupponendo, dunque, tale qualifica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 740

Massime precedenti Vedi: N. 11831 del 1992 Rv. 479244 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2914 del 07/02/2020** (Rv. 657093 - 04)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (TRAVERSA EUGENIO) contro G. (CASSINA SEVERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/07/2015

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Divisione ereditaria – Domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima – Deduzione in appello dell'assenza di "relictum" – Domanda nuova – Esclusione – Fattispecie.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

*In un giudizio di divisione ereditaria, ove gli attori coeredi chiedano la divisione della massa ereditaria da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al coerede convenuto e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, non può essere*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*considerata nuova, e, pertanto, inammissibile, la domanda subordinata nel caso in cui solo in appello si deduca l'assenza di "relictum" – e, quindi, la loro totale pretermissione - che consentirebbe agli appellanti di proporla senza essere tenuti ad accettare previamente l'eredità con beneficio di inventario. (Nella specie la S.C. ha affermato il principio sul presupposto che la lamentata pretermissione era stata prospettata in appello come un diverso aspetto della lesione della quota di legittima e, in tal senso, ha ritenuto corretto che l'esercizio dell'azione a tutela della quota di legittima fosse stato formulato in modo alternativo, quale divisione della comunione se fosse stata riconosciuta l'esistenza di una massa ereditaria e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 563, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 24184 del 2019 Rv. 655462 - 01, N. 3821 del 2000 Rv. 535147 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020 (Rv. 657092 - 01)**

*Presidente:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*B. (DI PAOLA CARMINE) contro D. (CIRIGLIANO DOMENICO CLAUDIO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/02/2015

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza.

*In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230

*Massime precedenti Conformi:* N. 10728 del 2008 Rv. 603056 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020 (Rv. 657092 - 02)**

*Presidente:* **ORICCHIO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*B. (DI PAOLA CARMINE) contro D. (CIRIGLIANO DOMENICO CLAUDIO)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/02/2015

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005871/2016 63935401

*Massime precedenti Conformi:* N. 5871 del 2016 Rv. 639354 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020** (Rv. 657089 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (**DILONARDO MARIA ANTONIETTA**) contro R. (**CAROLI CASAVOLA FRANCESCO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 13/04/2015

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Distanze in materia di costruzioni - Prescrizioni dei piani regolatori e dei regolamenti comunali edilizi - Norme di carattere integrativo - Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento.

*Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14446 del 2010 Rv. 613402 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2671 del 05/02/2020** (Rv. 657091 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**.

Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

V. (**ARTINI STEFANO**) contro B. (**CIARI PIER LUIGI**)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 03/06/2014

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità - Utilizzabilità da parte del giudice - Condizioni.

*Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di attingere "aliunde" notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti. Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 1901 del 2010 Rv. 611569 - 01, N. 12921 del 2015 Rv. 635808 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2670 del 05/02/2020** (Rv. **657090 - 03**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M.

**SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (CARLEVARIS CARLO) contro P. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015

159308 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di società per azioni - Violazione del diritto di opzione - Conseguenze - Annullabilità della deliberazione - Configurabilità - Fondamento.

*La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2441

Massime precedenti Conformi: N. 1361 del 2011 Rv. 616235 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2670 del 05/02/2020** (Rv. **657090 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M.

**SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (CARLEVARIS CARLO) contro P. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015

058100 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - LEGITTIMAZIONE Azione di nullità del contratto - Interesse ad agire dei contraenti - Sussistenza "in re ipsa" - Azione promossa dal terzo - Interesse concreto - Necessità.

*Con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7017 del 1994 Rv. 487538 - 01, N. 3024 del 1977 Rv. 386590 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 2670 del 05/02/2020** (Rv. **657090 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M.

**SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (CARLEVARIS CARLO) contro P. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015

100201 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità.

*L'acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 23529 del 2013 Rv. 628251 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020 (Rv. 657265 - 01)**

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

T. (GIUDICI PAOLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/01/2018

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Deliberazioni dell'assemblea - Impugnazione - Controllo dell'autorità giudiziaria - Limiti.

*In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20135 del 2017 Rv. 645763 - 01, N. 25128 del 2008 Rv. 605461 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5062 del 25/02/2020 (Rv. 657266 - 01)**

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

B. (SCUDERI MATTEO) contro C. (PIZZUTO SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/05/2018

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Nomina di nuovo amministratore - Crediti vantati nei confronti del condominio dal vecchio amministratore per anticipazioni - Atti integranti riconoscimento di debito - Consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e sua accettazione - Esclusione - Pagamento parziale a titolo di acconto - Esclusione - Fondamento.

*In tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1988

Massime precedenti Vedi: N. 8498 del 2012 Rv. 622457 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 5060 del 25/02/2020** (Rv. 657264 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

S. (BASTIANINI PAOLO) contro C. (MARCONI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/04/2018

031123 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - CESSAZIONE DEL VINCOLO Muro perimetrale dell'edificio - Apertura di un collegamento di locali di proprietà esclusiva del condomino con immobile estraneo al condominio - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un vincolo pertinenziale - Legittimità - Esclusione.

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI In genere.

*In tema di uso della cosa comune, è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile, pure di sua proprietà, ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Né è possibile ipotizzare la costituzione di un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l'unità immobiliare di proprietà esclusiva esterna al condominio, per atto proveniente dal solo titolare di quest'ultima, giacché detto vincolo postula che il proprietario della cosa principale abbia la piena disponibilità della cosa accessoria - si da poterla validamente destinare, in modo durevole, al servizio od all'ornamento dell'altra - mentre il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1108

Massime precedenti Conformi: N. 5386 del 1977 Rv. 389048 - 01, N. 32437 del 2019 Rv. 656216 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020** (Rv. 657259 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

V. (CARPINELLI MARIO) contro C. (CHIAPPA GIANMARINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/02/2018

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese.

*Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23955 del 2013 Rv. 628020 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4695 del 21/02/2020 (Rv. 657258 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**

A. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 10/04/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020710/2017 64524101

*Massime precedenti Conformi:* N. 20710 del 2017 Rv. 645241 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020 (Rv. 657261 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

C. (BASSO PAOLO) contro C. (REMUS EUGENIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/07/2017

168181 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - IN GENERE "Dies a quo" di decorrenza dei frutti sul bene restituito al legittimario - Dalla data della domanda giudiziale - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 561

*Massime precedenti Conformi:* N. 1079 del 1970 Rv. 346629 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 24755 del 2015 Rv. 637639 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 41 del 1978 Rv. 389332 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020 (Rv. 657260 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**

F. (ARENA LETTERIO) contro C. (CRISAFULLI STELLARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/03/2018

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azione volta all'accertamento negativo

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

della qualità di condomino - Legittimazione passiva dell'amministratore - Esclusione - Fondamento – Fattispecie.

*La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, in quanto inerente all'inesistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., non va proposta nei confronti dell'amministratore del condominio ma impone, piuttosto, la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, postulando la definizione della vertenza una decisione implicante una statuizione in ordine a titoli di proprietà configgenti fra loro, suscettibile di assumere valenza solo se, ed in quanto, data nei confronti di tutti i soggetti, asseriti partecipi del preteso condominio in discussione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di accertamento negativo dell'appartenenza ad un condominio di alcune unità immobiliari, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di prime cure, per non aver quest'ultimo disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3575 del 2018 Rv. 647798 - 01, N. 6328 del 2003 Rv. 562339 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020 (Rv. 657257 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**

*C. (PELLICANO' ANTONINO) contro U. (CARROZZA PIETRO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/08/2018*

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Azione di riduzione esperita nei confronti di soggetto anch'egli legittimario - Presupposti - Contenimento della riduzione nei limiti di quanto sopravvanzi a ciò che è dovuto al convenuto quale legittimario - Domanda riconvenzionale o eccezione - Necessità - Esclusione.

*L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravvanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 708 del 1964 Rv. 300985 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020** (Rv. **657263 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

S. (SIVIERI ORLANDO) contro C. (CARDINALI MONICA)

Rigetta, TRIBUNALE SIENA, 28/02/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Liquidazione del compenso ai periti - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso il giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

*In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione "ex" art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo "ex" art. 327 c.p.c., non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza "ex" art. 702 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario "ex" art. 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

*Massime precedenti Vedi:* N. 13037 del 1992 Rv. 479961 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1952 del 1996 Rv. 496246 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 4710 del 21/02/2020** (Rv. **657262 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

M. (MANDRONE LUIGI) contro B. (DALMASSO FRANCO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/01/2017

133090 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 4498 del 20/02/2020** (Rv. 657254 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

C. (PRENCIPE GIANLUIGI) contro A. (LISCIO MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 23/04/2018

159282 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - IN GENERE Amministratori - Cessazione dell'incarico - Conferma - Esclusione - Delibera di rielezione - Ammissibilità - Conseguenze.

*Cessato l'incarico, l'amministratore nominato dall'assemblea non può essere confermato - atteso che il codice civile non prevede la "conferma" dell'amministratore - ma eventualmente rieletto, laddove la delibera di nomina e la delibera di rielezione hanno contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. Ne consegue che la cessazione dell'amministratore dall'ufficio, benché rieletto, determina l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini dell'opponibilità ai terzi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1886 del 1994 Rv. 485441 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 4501 del 20/02/2020** (Rv. 657255 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.

T. (BERNARDI GIACOMO) contro M. (MURATORI FRANCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazioni al codice della strada - Riscossione mediante ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione "ex" art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza per territorio - Criterio di individuazione - Inderogabilità - Conseguenze.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/1997 num. 44 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 28640 del 2018 Rv. 651730 - 01, N. 23110 del 2017 Rv. 645924 - 01, N. 17091 del 2019 Rv. 654617 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 4503 del 20/02/2020** (Rv. **657256 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

C. (MARIANI ALESSANDRO) contro I. (TORRE BETTINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/03/2017

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Beni del patrimonio pubblico oggetto di dismissione - Diritto di opzione in favore del conduttore, "ex" artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1996 e 3, commi 3 e 6, del d.l. n. 351 del 2001 - Regolarità nel pagamento dei canoni - Natura - Condizione sospensiva - Esclusione - Elemento costitutivo del diritto - Conseguenze.

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE In genere.

*In materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e di esercizio del diritto di opzione da parte del conduttore, ai sensi degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 1996 e 3, commi 3 e 6, del d.l. n. 351 del 2001, la regolarità nel pagamento dei canoni non integra una condizione sospensiva, bensì un presupposto, ovvero un elemento costitutivo del diritto di opzione e prelazione vantato dal conduttore, che prescinde dalla volontà delle parti, essendo imposto dallo stesso legislatore, e che non condiziona l'efficacia del trasferimento, dovendo ricorrere già alla data in cui la parte intenda avvalersi dei diritti a tal fine attribuiti dalla legge; pertanto, in presenza di contestazione da parte dell'ente proprietario, l'onere di provare la regolarità del pagamento dei canoni incombe sul conduttore.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1359 del 2017 Rv. 642467 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 3698 del 14/02/2020** (Rv. **657253 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.

Z. (COPPONI FRANCESCO) contro C. (PIERDOMINICI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/12/2016

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Dichiarazioni delle parti – Indagine sulla eventuale natura confessoria – Apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità – Fattispecie.

*In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata censurata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto confessione stragiudiziale un'affermazione del ricorrente, contenuta in una scrittura privata intercorsa con l'altra parte, poiché si trattava di affermazione generica ed estrapolata dal suo contesto, in ordine alla quale non era neanche stato verificato l'"animus confitendi" del dichiarante).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 5330 del 2003 Rv. 561903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2048 del 2019 Rv. 652350 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020** (Rv. 657249 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

M. (MATACERA ATTILIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 03/04/2017

100256 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.

*In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art. 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, c. p. c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6748 del 2005 Rv. 581108 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2758 del 06/02/2020** (Rv. 657248 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

M. (RICCIO BIAGIO) contro R. (PRIANTE MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/05/2017

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Natura dell'atto di riconoscimento di debito - Dichiarazione di scienza - Effetti - Interruzione della prescrizione - Differenze con la rinuncia alla prescrizione - Conseguenze - Fattispecie.

*Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata censura della valutazione con la quale la Corte territoriale, in base ad una indagine condotta sul tenore di una missiva e volta alla ricostruzione della volontà del dichiarante, aveva ravvisato una mera dichiarazione di scienza, rappresentante delle difficoltà finanziarie come causa dell'inadempimento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1309, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2720

Massime precedenti Vedi: N. 5982 del 2007 Rv. 596691 - 01

---



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2756 del 06/02/2020** (Rv. 657247 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

C. (BUONFRATE ROBERTO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 11/04/2016

187056 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI Vizi di semplice percezione - Rilevazione - Onere di diligenza del compratore - Configurabilità - Valutazione in concreto - Necessità - Onere di accertamento mediante l'ausilio di esperti od indagini tecniche - Esclusione.

*L'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è applicazione del principio di autoreponsabilità e consegue all'inosservanza di un onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione. Pertanto, sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente, è tuttavia da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491

Massime precedenti Conformi: N. 2981 del 2012 Rv. 621577 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2766 del 06/02/2020** (Rv. 657250 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**.

Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**.

L. (MARCHESINI STEFANIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2017

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento - Inidoneità al giudicato - Rilievo d'ufficio.

*La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15002 del 2015 Rv. 636162 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2020 del 2020 Rv. 656713 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2779 del 06/02/2020** (Rv. 657252 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

B. (VERDIANELLI RENZO) contro C. (DEL SEPPIA BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2018

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Deliberazione assunta da giudice diverso - Conseguenze - Nullità - Necessità di procedere alla sostituzione del giudice - Sussistenza - Modalità - Fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni - Necessità - Sussistenza.

*La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5854 del 2004 Rv. 571470 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27362 del 2016 Rv. 642179 - 01, N. 18574 del 2019 Rv. 654620 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2775 del 06/02/2020** (Rv. 657251 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

C. (BRAMATI DANIELA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/12/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria "ex" d.lgs. n. 28 del 2010 - Provvedimento giudiziale che dispone l'esperimento del procedimento - Omessa indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda - Irregolarità formale - Sussistenza - Fondamento.

*Nella mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010, il provvedimento giudiziale che, nel disporre l'esperimento del procedimento, ometta l'indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda è inficiato da mera irregolarità formale, posto che non si determina alcuna incertezza in capo alle parti essendo la durata di detto termine stabilita in misura fissa dalla legge.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 CORTE COST.

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020** (Rv. 657246 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

T. (CASTAGNARO GIOVANNI) contro M. (LAGHI ROBERTO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Impugnazioni – Pronuncia in camera di consiglio – Proposta ex art. 380 bis c.p.c. – Contenuto e funzione – Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

in camera di consiglio – Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense – Conseguenze in tema di ricusazione.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisivo e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Legge 25/10/2016 num. 197

*Massime precedenti Vedi:* N. 4541 del 2017 Rv. 643132 - 01, N. 24612 del 2007 Rv. 600453 - 01, N. 7541 del 2019 Rv. 653507 - 01, N. 24140 del 2010 Rv. 614912 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione terza e VI terza*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 5625 del 28/02/2020** (Rv. **656915 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

G. (**MINUTOLO EMANUELA**) contro A. (**SIROLLI MARIA**)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/01/2017

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 026813/2019 65528701

Massime precedenti Conformi: N. 26813 del 2019 Rv. 655287 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 5429 del 27/02/2020** (Rv. **657136 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (**D'ANDREA GIULIO**) contro C. (**ORIGLIA EMANUELA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2016

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Giudizi antecedenti alla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità - Effetti.

*Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10864 del 2018 Rv. 648031 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5433 del 27/02/2020** (Rv. **657158 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **DANILO SESTINI**. Relatore: **DANILO SESTINI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (**VENTURINI FABIO**) contro G. (**CILIBERTI GIUSEPPE**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

040072 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE Mancanza di scontro tra i veicoli - Presunzione di uguale responsabilità - Esclusione - Presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Condizioni.

*La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8249 del 1998 Rv. 518218 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5124 del 26/02/2020** (Rv. 657135 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (GIULIANI ROCCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/07/2016

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda al giudice tributario per l'annullamento degli atti impositivi - Effetti - Interruzione della prescrizione della successiva azione, esercitata dinanzi al G.O., di risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione coattiva - Sussistenza - Fondamento.

127011 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE In genere.

*La domanda di annullamento degli atti impositivi proposta al giudice tributario interrompe e sospende, per tutta la durata di quel processo, la prescrizione dell'azione - successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario - di risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione coattiva, non potendo la pluralità di giudici, ordinari e speciali, prevista per assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia, risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 6343 del 2019 Rv. 653186 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25572 del 2014 Rv. 633354 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 5099 del 25/02/2020** (Rv. 657139 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (GRACIS ALESSANDRO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/03/2017

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Decesso di congiunto disoccupato - Danno patrimoniale futuro - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI In genere.

*Ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell'attrice).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 29830 del 2018 Rv. 651845 - 01, N. 3966 del 2012 Rv. 621398 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5091 del 25/02/2020** (Rv. **657134 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **DANILO SESTINI.** Relatore: **DANILO SESTINI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

U. (SERRANI DANILO) contro P. (PLEBANI FRANCESCA)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 06/07/2016

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Diritto di antica utenza di derivazione di acque ex art. 2 r.d. n. 1775 del 1933 - Introduzione della tariffa unica del servizio idrico per le acque divenute pubbliche (ex artt. 13 e 33 della l. n. 36 del 1994, integrata dal d.lgs. n. 152 del 2006) - Cessazione del diritto di derivazione - Esclusione - Ragioni.

*I diritti spettanti a chi sia stato riconosciuto titolare di un antico uso delle acque pubbliche ai sensi degli artt. 2 e 3 del r.d. n. 1775 del 1933, ossia del "diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica", ancorché "limitatamente al quantitativo di acqua e forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio" anteriore alla pubblicazione della l. n. 2644 del 1884, non vengono meno a seguito dell'introduzione della tariffa unica del servizio idrico per le acque divenute pubbliche, non avendo gli artt. 13 e 33 della l. n. 36 del 1994 (integrata dal d.lgs. n. 152 del 2006) abrogato le anzidette disposizioni del citato r.d. e continuando l'art. 34 della medesima legge a prevedere espressamente, con norma transitoria, la possibilità di ottenere il riconoscimento del diritto all'utilizzo di acque divenute pubbliche.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 3, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 13, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 33, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 34, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3162 del 2011 Rv. 616068 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4689 del 21/02/2020** (Rv. **656914 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI.** Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Diff.)

M. (POTTINO GUIDO MARIA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/11/2014

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Tardiva proposizione di eccezione in senso stretto in primo grado - Omesso rilievo - Rilevabilità di ufficio ad opera del giudice di appello - Ammissibilità - Fondamento - Onere di appello incidentale o di riproposizione della questione - Insussistenza - Fattispecie.

*La tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10610 del 2014 Rv. 631015 - 01, N. 11259 del 2011 Rv. 617799 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4589 del 21/02/2020** (Rv. **657133 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI.** Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI.**

C. (LENER GIORGIO) contro G. (BRIASCO MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/03/2017

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Accordo con il quale una parte si accolla l'onere economico derivante da un tributo - Natura - Accollo interno - Differenza dal patto traslativo dell'imposta - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Validità di tale accordo - Fondamento - Qualificazione come donazione diretta - Esclusione - Fattispecie.

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE In genere.

181377 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITA' DELL'IMPOSTA In genere.

*L'accordo con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale (nella specie, relativa ad un immobile assegnato in forza di un accordo divisorio) ha natura di accollo interno, rilevante esclusivamente tra i privati stipulanti e non verso l'Amministrazione finanziaria, non avendo effetto sull'individuazione del soggetto passivo, sul rapporto fra contribuente e P.A. o sul potere impositivo di quest'ultima. Esso è, pertanto, valido e la controversia che lo riguarda è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Tale accordo, diversamente dall'intesa che trasferisca l'onere dell'imposta, regolandone i presupposti in modo difforme dalla legge, non è nullo in quanto non viola il divieto, prescritto dall'art. 27 del d.P.R. n. 643 del 1972, di patti dispositivo del tributo, atteso che si limita a ripartirne le conseguenze economiche, senza incidere sull'obbligazione originaria o porre in essere una successione nel lato passivo della medesima (come si evince dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, che prevede come l'obbligazione tributaria possa estinguersi mediante accollo non liberatorio). Inoltre, il negozio in esame è legittimo perché comunque dotato di una causa, ancorché variabile, e, non essendo riconducibile allo schema della donazione diretta (ma, eventualmente, di quella indiretta, ove non vi sia uno scambio con un corrispettivo), non deve neppure rispettare i requisiti di forma per essa stabiliti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, DPR 26/10/1973 num. 643 art. 27, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713

Massime precedenti Vedi: N. 2412 del 2016 Rv. 638543 - 01, N. 3132 del 2018 Rv. 647876 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7526 del 2013 Rv. 625841 - 01, N. 6882 del 2019 Rv. 652973 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4683 del 21/02/2020** (Rv. **656911 - 03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

A. (SALONIA ERNESTO DIMITRI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2015

113223 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - PRESCRIZIONE Pluralità di fatti illeciti ascrivibili a diversi soggetti - Fatto costituente reato soltanto per un obbligato - Termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c. - Applicabilità al solo obbligato penalmente responsabile - Citazione in sede penale, quale responsabile civile, del soggetto civilmente obbligato in forza di autonoma condotta - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO In genere.

*In tema di obbligazioni derivanti da una pluralità di illeciti ascrivibili a differenti soggetti, qualora soltanto il fatto di un obbligato sia anche reato, mentre quelli degli altri costituiscano illeciti civili, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947,*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*comma 3, c.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato è limitata all'obbligazione nascente dal reato né, a tal fine, assume rilievo la citazione nel processo penale, quale responsabile civile, del soggetto obbligato civilmente per una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente illecita.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22524 del 2019 Rv. 655367 - 01, N. 23872 del 2014 Rv. 633174 - 01, N. 27713 del 2005 Rv. 587381 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 4683 del 21/02/2020 (Rv. 656911 - 04)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

*A. (SALONIA ERNESTO DIMITRI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetia, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2015

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Perdite subite dai risparmiatori - Risarcimento - Valore nominale del capitale versato - Ammissibilità - Frutti realizzabili dagli investimenti del capitale - Esclusione - Fondamento.

*Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della l. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti (nella specie, in BOT), atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o comunque autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/11/1939 num. 1966

*Massime precedenti Conformi:* N. 7531 del 2009 Rv. 607199 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4595 del 21/02/2020 (Rv. 656910 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*F. (IACOPETTI GIOVANNI) contro T.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2017

127047 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Compenso professionale dovuto ad avvocato - Prescrizione breve presuntiva - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Individuazione - Fattispecie.

*In materia di onorari di avvocato, la conclusione della prestazione, prevista dall'art. 2957, comma 2, c.c., quale "dies a quo" del decorso del termine triennale di prescrizione, deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisivo definitivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la decorrenza del termine di prescrizione nella data di presentazione al Consiglio dell'Ordine del parere di congruità sulla parcella, anteriore alla conclusione del giudizio nel quale era stata svolta l'attività).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2957 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 21943 del 2019 Rv. 654913 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21008 del 2019 Rv. 655191 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020** (Rv. **656909 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (DE SIMONE RAFFAELE) contro E.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 14/12/2017

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Responsabilità dell'esercente - Qualità del danneggiato - Irrilevanza - Presunzione di colpa ex art. 2050 c.c. - Prova liberatoria - Contenuto.

*In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16637 del 2017 Rv. 644813 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020** (Rv. **656912 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (ANGIOLELLI DANTE) contro B. (BUFALINI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2018

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Eccezione di estinzione - Legittimazione alla proposizione - Verifica di ufficio ad opera del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.

*L'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata. (Nella specie, trovava applicazione il testo dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 100 del 2011 Rv. 616126 - 01, N. 21480 del 2019 Rv. 654897 - 02

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4684 del 21/02/2020** (Rv. 656912 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (ANGIOLELLI DANTE) contro B. (BUFALINI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2018

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

*In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21170 del 2015 Rv. 637616 - 01, N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9686 del 2013 Rv. 626431 - 01

---

### **Massime successive: Difformi**

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4683 del 21/02/2020** (Rv. 656911 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (SALONIA ERNESTO DIMITRI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2015

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE Credito contrattuale alla restituzione dei capitali investiti nei confronti di società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dal Ministero per omessa vigilanza sulla medesima società - Idoneità - Esclusione - Art. 1310 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

*In tema di danni patiti da investitori per perdita di risparmi affidati a società fiduciaria del Ministero dello sviluppo economico, la domanda di ammissione al passivo della società, assoggettata a procedura concorsuale, del credito alla restituzione dei capitali investiti per inadempimento del contratto di deposito in amministrazione fiduciaria delle somme, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del Ministero, fondato sul diverso e distinto fatto illecito extracontrattuale consistente nell'omessa vigilanza sull'operato della società finanziaria e nella mancata tempestiva revoca dell'autorizzazione ad operare alla stessa rilasciata, né trova applicazione il disposto dell'art. 1310 c.c., attesi la diversità degli interessi lesi dalle autonome condotte dannose e il difetto di un vincolo di solidarietà tra i soggetti a vario titolo obbligati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17412 del 2016 Rv. 640678 - 01, N. 22164 del 2019 Rv. 654937 - 01, N. 10403 del 2002 Rv. 555873 - 01, N. 1070 del 2019 Rv. 652444 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4685 del 21/02/2020** (Rv. **656913 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (CAMERA GIUSEPPE) contro L. (VETERE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/01/2018

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Vendita di un complesso di terreni confinanti solo in parte con fondo appartenente a coltivatore diretto - Diritto di prelazione - Estensione - Limiti.

*Al fine della prelazione e del riscatto agrario, ai sensi della l. n. 590 del 1965 e della l. n. 817 del 1971, per "fondo" deve intendersi un'estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva. Ne consegue che, potendo nel relativo concetto farsi rientrare tanto un'unità poderale (costituita da un complesso unitario di terreni non suscettibili singolarmente di autonoma coltivazione), quanto un singolo terreno (anche di piccole dimensioni, che, rispetto ai terreni circostanti, sia distinto ed autonomo per caratteristiche della sua coltivazione e produttività), nel caso di vendita di un complesso di terreni attigui tra loro e confinanti solo in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, per stabilire se il diritto di prelazione debba essere esercitato in relazione a tutti i terreni oggetto della vendita, ovvero soltanto a quelli a confine con la proprietà dell'avente diritto alla prelazione, deve accertare se quelli costituiscono un'unità poderale (nell'ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice), oppure un insieme di porzioni distinte e indipendenti l'una dall'altra per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive. In questa seconda ipotesi, la prelazione può esercitarsi con esclusivo riferimento a quelle porzioni confinanti con il fondo del coltivatore diretto.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1244 del 1995 Rv. 490237 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1369 del 2014 Rv. 629386 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4683 del 21/02/2020** (Rv. **656911 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (SALONIA ERNESTO DIMITRI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2015

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Fatto illecito - Risarcimento del danno da perdita di risparmi - Domanda proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico per omessa vigilanza su investimenti finanziari effettuati da società fiduciaria - Prescrizione - "Dies a quo" - Deposito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della società - Fondamento.

*La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito. Ne consegue che, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di risparmi, affidati per l'investimento in programmi finanziari a società autorizzata ad operare come fiduciaria dello stesso Ministero, il "dies a quo" della prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal deposito dello stato passivo della società - quale momento in cui il danneggiato è messo in condizione di apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società fiduciaria e, quindi, l'intemperività, l'incompletezza e le omissioni nelle attività di*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*vigilanza demandate al Ministero - e non già dalla comunicazione ai creditori di siffatto deposito, rilevante soltanto ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17572 del 2013 Rv. 627721 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16217 del 2019 Rv. 654317 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 (Rv. 656908 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

*C. (ALTOMARE HERMAN) contro C. (MONTANO ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/03/2018

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Cessione di crediti - Natura - Revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. - Ammissibilità - Fondamento - Applicabilità dell'art. 2901, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento.

*La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum", l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66

*Massime precedenti Vedi:* N. 26927 del 2017 Rv. 646769 - 01, N. 28981 del 2008 Rv. 606067 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 01)**

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

*R. (MANCA BITTI DANIELE) contro I. (SCIARRA GRAZIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/01/2018

085026 FIDEIUSSIONE - VALIDITA' Fideiussione - Revocatoria - Eccezione di nullità della garanzia personale - Proposizione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Eccezione fondata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate - Inammissibilità - Fattispecie.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

*La nullità della fideiussione posta a fondamento dell'azione revocatoria è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ma non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il "vulnus" delle maturate preclusioni processuali. (Nella specie, un istituto di credito ha esercitato l'azione revocatoria nei confronti di alcuni fideiussori e questi ultimi hanno eccepito, solo davanti alla S.C., la nullità della garanzia da loro prestata perché conforme ad uno schema contrattuale elaborato dall'ABI, in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, dichiarato illegittimo dall'Autorità competente in quanto conseguente ad un'intesa fra imprese restrittiva della concorrenza).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2901, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 21243 del 2019 Rv. 655204 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4235 del 19/02/2020 (Rv. 656907 - 01)**

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*K. (MORAVIA NICO) contro A. (ROLLI EDMONDA)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2017*

*074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA In genere*

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 011230/2017 64419201*

*Massime precedenti Conformi:* N. 11230 del 2017 Rv. 644192 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020 (Rv. 657007 - 02)**

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*R. (MANCA BITTI DANIELE) contro I. (SCIARRA GRAZIA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/01/2018*

*085006 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE Semplice inazione del creditore - Insufficienza - Comportamento determinante pregiudizio giuridico - Necessità - Determinazione di mera maggior difficoltà nella realizzazione dei diritti del fideiussore - Irrilevanza.*

*Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28838 del 2008 Rv. 605881 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21833 del 2017 Rv. 645415 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4178 del 19/02/2020** (Rv. **657008 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

C. (GIORGIANNI PIETRO) contro B. (VADALA' BERTINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/04/2018

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002483/2018 64824701

Massime precedenti Conformi: N. 2483 del 2018 Rv. 648247 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3997 del 18/02/2020** (Rv. **656902 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO.** Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO.**

C. (BERRETTA NATALE GIOVANNI GIANNI) contro P. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2018

024001 ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie.

*L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi. (Nella specie, relativa ad un incidente verificatosi su un campo di calcetto durante una partita dilettantistica, la S.C. ha ritenuto tardiva la produzione per la prima volta in appello dei regolamenti concernenti le norme di sicurezza degli impianti sportivi, in quanto meri atti amministrativi volti a disciplinare le attività sportive di associazioni private, ispirati alla "Regolamentazione del CONI" e qualificabili come documenti sottoposti al regime dell'art. 345 c.p.c.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 2737 del 2015 Rv. 634502 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4002 del 18/02/2020** (Rv. **656905 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **DANILO SESTINI.** Relatore: **DANILO SESTINI.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

Z. (MATTA EMANUELE) contro G. (RAMADORI PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 28/02/2017

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016654/2017 64482001

Massime precedenti Conformi: N. 16654 del 2017 Rv. 644820 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3997 del 18/02/2020** (Rv. 656902 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**.

C. (BERRETTA NATALE GIOVANNI GIANNI) contro P. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2018

148024 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA Attività sportiva amatoriale - Esercizio - Responsabilità dei custodi del bene sul quale la stessa è svolta - Entità - Limiti - Fondamento.

*In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20908 del 2005 Rv. 584548 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4001 del 18/02/2020** (Rv. 656904 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

M. (MEDICI VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 24/05/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023062/2018 65090101

Massime precedenti Conformi: N. 23062 del 2018 Rv. 650901 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020** (Rv. 657005 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

R. (GIRANI GIUSEPPE) contro P. (ASCHBACHER KURT)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 20/07/2016

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. - Fondamento - Entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Irrilevanza - Onere probatorio - Contenuto - Obbligo di predisporre dispositivi specifici - Sussistenza - Presupposti.

*In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A. non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 CORTE COST.



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 5722 del 2019 Rv. 652994 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 (Rv. 657006 - 01)**

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:*

**FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

F. (FAILLACE TERESA MARIA) contro F. (MARTELLO SIMONA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/10/2017

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno all'immagine ed alla reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Quantificazione - Criteri - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Contestazione in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25420 del 2017 Rv. 646634 - 04

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 4003 del 18/02/2020 (Rv. 656906 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO**

**SESTINI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

B. (TUCCI GIUSEPPE) contro A. (BARILE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 04/05/2018

055038 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Rigetto - Giudicato - Nuova domanda di risoluzione - Deduzione di altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa - Preclusione - Fattispecie.

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

*Il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la proposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa. (Nella specie, relativa ad affitto di fondo rustico, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo l'intervenuto abusivo frazionamento del fondo ad opera dell'affittuario, nonostante tale condotta fosse conoscibile già al momento dell'introduzione di un precedente giudizio di risoluzione per degli ulteriori inadempimenti dello stesso affittuario, definito con sentenza di rigetto favorevole a quest'ultimo e passata in giudicato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5227 del 1983 Rv. 430105 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3999 del 18/02/2020 (Rv. 656903 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

R. (AGNOLI LORENZO MARCO) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2016

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva di condanna dell'assicurato - Pagamento della relativa somma da parte dell'assicuratore - Riforma della detta sentenza in appello con il rigetto della domanda di manleva dell'assicurato verso l'assicuratore - Azione di ripetizione d'indebito oggettivo dell'assicuratore ex art. 2033 c.c. - Spettanza - Presupposti - Destinatario - Fondamento.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

*All'assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato sia stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta - laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva - l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11121 del 2013 Rv. 626366 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3888 del 17/02/2020 (Rv. 657146 - 01)**

**Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)**

S. (MOGAVERO ALESSANDRO) contro V. (PEPE FERNANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/10/2017

028002 AZIENDA - AFFITTO Locazione di immobile ad uso non abitativo - Affitto di azienda - Differenze - Criteri di individuazione - Fattispecie.

*Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo dell'indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, la quale, poiché l'immobile oggetto del contratto era situato in un centro commerciale, aveva erroneamente ritenuto l'avvenuta cessione di un'organizzazione aziendale, senza verificare se il cedente avesse in precedenza impresso ai beni interessati dall'accordo una tale organizzazione e valorizzando, invece, il trasferimento in godimento, assieme al locale, di elementi, quali un massetto, un registratore ed un gabinetto, di per sé insufficienti a costituire un'azienda).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562

*Massime precedenti Vedi:* N. 5989 del 2007 Rv. 596699 - 01, N. 23851 del 2019 Rv. 655150 - 03

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3891 del 17/02/2020 (Rv. 657147 - 01)**

**Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO GIAIME GUIZZI. Relatore: STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

P. (CAPRIOLI LUCIO) contro P. (FIOCCO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/11/2015

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Facoltà di esperire il disconoscimento o la querela di falso - Querela di falso successiva alla verifica - Inammissibilità - Limiti.

*Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verifica, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

*Massime precedenti Conformi:* N. 4728 del 2007 Rv. 595227 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del 17/02/2020 (Rv. 656901 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

S. (PANTALEONI ALESSANDRO) contro B. (RAMPINI BONCORI FERNANDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 12/05/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*Il terzo pignorato, avendo l'obbligo di non compiere atti che determinino l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato, d'ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., promosso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9527 del 1987 Rv. 456603 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5342 del 2009 Rv. 606953 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3896 del 17/02/2020** (Rv. 657150 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

K. (ROSSI MAURIZIO) contro C. (GRASSI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/04/2017

100201 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE  
Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

*Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all'appellato delle "voci di spesa" non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l'ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente "una diversa incidenza degli specifici costi nell'ambito del complessivo importo riconosciuto").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 25244 del 2013 Rv. 628907 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3893 del 17/02/2020** (Rv. 657148 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA**.

F. (SAVITO TOMMASO) contro I. (POTTINO GUIDO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2017

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA  
PETITA Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Limiti - Riqualficazione di un contratto tipico di fideiussione in contratto autonomo di garanzia - Presupposti.

*Sebbene sia consentito al giudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione, debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado. Pertanto, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, è viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice d'appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 10617 del 2012 Rv. 623253 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3897 del 17/02/2020** (Rv. 657151 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

L. (NARDELLI GIOVANNI) contro N. (CHIATANTE MARIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/12/2016

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Dismissioni in blocco immobili della P.A. - Prelazione del conduttore - Vendita di tutte le proprietà del locatore nell'edificio - Vendita frazionata - Esclusione.

104324 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE In genere.

*In tema di dismissione in blocco del patrimonio immobiliare da parte di amministrazioni pubbliche, della CONSAP e di società derivanti da processi di privatizzazione, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 3, comma 109, della l. n. 662 del 1996, quando la vendita abbia avuto ad oggetto tutte le proprietà del locatore nell'edificio ove si trova l'immobile locato poiché, in tal caso, non ricorre un'ipotesi di vendita frazionata, che sola dà diritto alla prelazione.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14847 del 2013 Rv. 626831 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3894 del 17/02/2020** (Rv. 657149 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**.

C. (VISCANTI MARCO) contro C. (RAFFAELLI ENRICO ADRIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/10/2017

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE Condizioni - Pagamento effettuato dal "solvens" nella convinzione di non essere debitore - Irrilevanza.

*La proponibilità dell'azione di ripetizione d'indebitto oggettivo non è esclusa dall'aver il "solvens" effettuato il pagamento non già nell'erronea consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione, ma, al contrario, nella convinzione di non essere debitore e, quindi, senza l'"animus solvendi", nemmeno quando tale convinzione sia stata enunciata in una espressa riserva formulata in sede di pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9624 del 1994 Rv. 488615 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3557 del 13/02/2020** (Rv. 656897 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (DE ARCANGELIS GIORGIO) contro S. (SZEMERE RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/08/2017

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere - Art. 1227, comma 1, c.c. - Applicabilità - Criteri di valutazione della condotta dell'incapace - Natura oggettiva degli stessi - Condotta della persona tenuta alla sorveglianza - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*L'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale "culpa in vigilando" e/o "in educando". Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla cd. vittima primaria può assumere valore ex art. 1227, comma 2, c.c., esclusivamente ove agiscano "iure proprio").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Vedi:* N. 2704 del 2005 Rv. 580012 - 01, N. 2483 del 2018 Rv. 648247 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Parz. Diff.)

*A. (CESARO ERNESTO) contro Z. (BELLECCA LILIANA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 15/01/2018

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Presupposti - Esigenze probatorie - Irrilevanza.

*Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17027 del 2006 Rv. 591435 - 01, N. 3281 del 2006 Rv. 587632 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 03)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Parz. Diff.)

*A. (CESARO ERNESTO) contro Z. (BELLECCA LILIANA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 15/01/2018

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio di depurazione acque - Temporanea inattività - Concorso del proprietario-gestore dell'impianto nell'inadempimento del soggetto che ha concluso il contratto relativo al servizio con gli utenti - Azione di regresso di tale soggetto, ove convenuto in giudizio, nei confronti del detto proprietario-gestore - Ammissibilità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

*In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Legge 05/01/1994 num. 36 CORTE COST., Legge 31/07/2002 num. 179, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32930 del 2018 Rv. 652285 - 03

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 02)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*V. (BAJETTO FABIO) contro G.*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di destinazione di un bene ex art. 2645 ter c.c. - Natura, di regola, unilaterale e gratuita - Sussistenza - Presupposti - Contestuale destinazione di propri beni per le esigenze altrui - Irrilevanza - Inserimento in atto pubblico dal contenuto più ampio - Rilevanza - Limiti.

*L'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., costituisce, di regola, un negozio unilaterale - non perfezionandosi con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, ma essendo sufficiente la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, in quanto di per sé determina un sacrificio patrimoniale da parte del disponente, che non trova contropartita in una attribuzione in suo favore; esso resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia a sua volta destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri - risultando in tal caso i diversi negozi di destinazione solo occasionalmente contenuti nel medesimo atto pubblico notarile -, salvo che risulti diversamente, sulla base di una puntuale ricostruzione del contenuto effettivo della volontà delle parti e della causa concreta del complessivo negozio dalle stesse posto in essere.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1321

*Massime precedenti Vedi:* N. 29727 del 2019 Rv. 655834 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*V. (BAJETTO FABIO) contro G.*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Dedotta esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione - Domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto negoziale a base dell'opposizione - Ammissibilità - Conseguenze.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2645 ter, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5708 del 2011 Rv. 616441 - 01, N. 7225 del 2006 Rv. 588120 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3694 del 13/02/2020 (Rv. 656900 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)*

*Z. (ZAINA ROSSELLA) contro P. (CAPO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017

138079 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - DI SCRITTURE PRIVATE DEPOSITATE PRESSO PUBBLICI UFFICI Copie rilasciate dai notai - Deposito - Obbligatorietà - Esclusione - Presupposti.

*Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n. 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti (salvo il potere dell'autorità presso la quale se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666, Legge 30/12/1937 num. 2358

*Massime precedenti Conformi:* N. 4743 del 1978 Rv. 394434 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)*

*A. (CESARO ERNESTO) contro Z. (BELLECCA LILIANA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 15/01/2018

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Fissazione di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze.

*In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo; ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 9570 del 2015 Rv. 635286 - 01



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 03)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

V. (BAJETTO FABIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Liquidazione delle spese di lite relative ad azione revocatoria - Determinazione del valore - Riferimento al credito - Necessità.

*Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 12

*Massime precedenti Conformi:* N. 10089 del 2014 Rv. 630692 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3694 del 13/02/2020 (Rv. 656900 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CRISTIANO VALLE. Relatore: CRISTIANO VALLE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)**

Z. (ZAINA ROSSELLA) contro P. (CAPO VINCENZO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 04/05/2017

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Richiesta di dati dell'acquirente di una vettura risultanti da dichiarazione di vendita autenticata - Mancata comunicazione da parte del notaio - Buona fede oggettiva - Violazione - Fondamento.

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE In genere.

*La buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l'equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell'acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell'art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto informale, rispondeva a prassi già in uso, costantemente osservata e successivamente trasfusa in atto normativo (l. n. 246 del 2005).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Legge 28/11/2005 num. 246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2683

*Massime precedenti Vedi:* N. 20995 del 2012 Rv. 624558 - 01, N. 4743 del 1978 Rv. 394434 - 01, N. 20106 del 2009 Rv. 610222 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3558 del 13/02/2020** (Rv. **656898 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

I. (RUSSO STEFANO MARIA) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2018

081182 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000614/2016 63826301

Massime precedenti Conformi: N. 614 del 2016 Rv. 638263 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3375 del 12/02/2020** (Rv. **656896 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (PARLATO LUCIO) contro G. (SCIUTO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2017

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Trasferimento della sede sociale all'estero - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Legittimazione ad agire e resistere in giudizio - Permanenza.

*La cancellazione della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale all'estero non implica la cessazione della sua attività, sicché tale società, non venendo meno, non perde la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 2473 com. 1, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10793 del 2018 Rv. 648450 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5945 del 2013 Rv. 625478 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3371 del 12/02/2020** (Rv. **656895 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

F. (ZAULI CARLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/12/2017

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Presupposti - Sussistenza in concreto di un reato o condanna passata in giudicato - Necessità - Esclusione - Sua astratta configurabilità - Sufficienza - Accertamento del giudice civile - Ammissibilità - Modalità.

*La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 7110 del 2017 Rv. 644822 - 02, N. 13085 del 2015 Rv. 635733 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020** (Rv. 656893 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

S. (RABACCHI GIOVANNI) contro S. (COLETTI PIERFILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2016

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Mancato perfezionamento nel termine fissato dalla S.C. per causa non imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio - Mancato perfezionamento della notifica - Concessione nuovo termine - Limiti.

*In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 20000 del 2005 Rv. 583661 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020** (Rv. 656894 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (NOTARO MATTEO) contro C. (CAVEDAL MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE "Factoring" - Debitore ceduto - Mancata informazione circa l'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni - Conseguenze - Obbligo di risarcimento dei danni subiti dal "factor" - Esclusione - Fondamento - Avvenuta accettazione della cessione - Irrilevanza - Limiti - Principio di buona fede - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno.

*In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1262, Cod. Civ. art. 1266

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 3184 del 2016 Rv. 638945 - 01, N. 21599 del 2010 Rv. 614724 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*C. (NOTARO MATTEO) contro C. (CAVEDAL MARINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Disciplina ex art. 1227, comma 2, c.c. - Accertamento dei presupposti per l'applicabilità della stessa - Spettanza al giudice di merito - Insindacabilità da parte della S.C. - Limiti.

*In tema di risarcimento del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1227 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 16484 del 2017 Rv. 644955 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

*R. (CARBONE ANNA) contro A. (CESARO ERNESTO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/06/2018

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 016832/2017 64491601

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 16832 del 2017 Rv. 644916 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3313 del 11/02/2020 (Rv. 657145 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*N. (PERROTTA DAVIDE) contro R. (NARDI RAFFAELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2017

082219 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI Testimoni di giustizia - "Misure di assistenza" ex art. 16 ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 82 del 1991 e "capitalizzazione" prevista in alternativa al costo dell'assistenza dall'art. 16 ter, comma 1, lett. c), del medesimo d.l. - Natura indennitaria e non risarcitoria - Fondamento - Conseguenze in tema di comunione "de residuo".

*In tema di testimoni di giustizia, le "misure di assistenza" di cui all'art. 16 ter, comma 1, lett. b), d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 82 del 1991, e la "capitalizzazione" prevista in alternativa al costo dell'assistenza ai sensi del comma 1, lett. c), del medesimo articolo, hanno*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*natura indennitaria e non risarcitoria poiché sono erogate discrezionalmente dall'autorità competente e non presuppongono la commissione di un illecito, ma solo la sottoposizione dell'interessato ad un programma di protezione; ne consegue che il relativo credito non è sottratto alla cd. comunione "de residuo" in base al disposto dell'art. 179, comma 1, lett. e), c.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 ter com. 1 lett. B, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 ter com. 1 lett. C, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. E

*Massime precedenti Vedi:* N. 24416 del 2009 Rv. 610876 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3316 del 11/02/2020 (Rv. 656892 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CRISTIANO VALLE.** *Relatore:* **CRISTIANO VALLE.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*V. (ARPINO MARIO) contro T. (FLACCO CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/05/2018

183001 URBANISTICA - IN GENERE Atto di compravendita di terreni costituenti pertinenze di immobili urbani di superficie complessiva superiore ai cinquemila metri quadrati - Obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica - Sussistenza - Fattispecie.

*L'atto di compravendita di terreni costituenti pertinenze di immobili urbani, la cui superficie complessiva sia superiore a cinquemila metri quadrati, è soggetto all'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di riscatto agrario relativa a due appezzamenti di terreno accatastati come pertinenze di immobili urbani i quali, pur avendo un'estensione complessiva superiore a cinquemila metri quadrati, erano stati alienati in assenza di certificato di destinazione urbanistica perché, singolarmente considerati, la loro superficie era inferiore al detto limite).*

*Riferimenti normativi:* DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 10182 del 2014 Rv. 630639 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

*R. (CARBONE ANNA) contro A. (CESARO ERNESTO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/06/2018

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Mancanza e temporanea inattività degli impianti di depurazione - Riconducibilità a tale nozione dell'assoluta insufficienza di detto impianto alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008 - Fondamento.

*Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'"assoluta insufficienza" di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/01/1994 num. 36 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9500 del 2018 Rv. 647829 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3314 del 11/02/2020** (Rv. **656891 - 06**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

R. (CARBONE ANNA) contro A. (CESARO ERNESTO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/06/2018

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Risarcimento del danno - Illecito istantaneo e illecito permanente - Prescrizione - Regime di decorrenza - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Nella specie, un utente del servizio idrico integrato aveva dedotto l'assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione al fine di ottenere la restituzione della quota della relativa tariffa non dovuta e la S.C. ha qualificato in termini di illecito istantaneo con effetti permanenti la condotta, ascrivibile all'ente titolare del predetto impianto, di cooperazione nell'inadempimento del gestore del servizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9318 del 2018 Rv. 648725 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3314 del 11/02/2020** (Rv. **656891 - 03**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

R. (CARBONE ANNA) contro A. (CESARO ERNESTO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/06/2018

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Art. 8 sexies, comma 2, d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. da l. n. 13 del 2009 - Restituzione della quota non dovuta di tariffa da parte dei gestori del servizio idrico integrato - Termine di cinque anni - Condizione di procedibilità - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione - Fondamento - Detrazione degli oneri gravanti sull'utente - Conseguenze sulla natura del credito - Onere della prova - Ripartizione.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*L'art. 8 sexies, comma 2, del d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2009, nel prescrivere la restituzione della quota non dovuta di tariffa da parte dei gestori del servizio idrico integrato entro il termine di cinque anni decorrente dal 1° ottobre 2009, fatta salva la deduzione degli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento già avviate, non ha introdotto una condizione di procedibilità della relativa domanda di rimborso proposta dall'utente, ma, in assenza di una espressa previsione legislativa di tale contenuto, deve essere interpretato, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni il pagamento, non solo erogando l'importo in forma rateale, ma anche compensandolo con la somma comunque spettante per il complessivo servizio assicurato; in particolare, qualora detta dilazione consegua alla necessità di dedurre i summenzionati oneri, il credito dell'utente diviene illiquido e, quindi, non può essere azionato, gravando, peraltro, sul debitore convenuto l'onere di provare la ricorrenza del fatto impeditivo dell'immediato adempimento, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/12/2008 num. 208 art. 8 sexies com. 2, Legge 27/02/2009 num. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 14042 del 2013 Rv. 626790 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 04)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Diff.)

R. (CARBONE ANNA) contro A. (CESARO ERNESTO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/06/2018

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Mancato funzionamento dell'impianto di depurazione - Domanda di restituzione della quota non dovuta di tariffa del servizio idrico integrato - Legittimazione passiva dei gestori di tale servizio - Eventuale responsabilità anche del titolare dell'impianto a titolo di cooperazione nell'inadempimento - Ammissibilità - Natura aquiliana di quest'ultima responsabilità - Fattispecie.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*La legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta, oltre che al gestore del servizio che, in quanto parte del contratto di somministrazione, abbia ricevuto il pagamento indebito, anche al titolare del predetto impianto, a carico del quale può configurarsi una concorrente responsabilità, avente natura extracontrattuale, a titolo di cooperazione nell'inadempimento. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha precisato che, nel primo caso, grava sul gestore del servizio idrico integrato l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto nel periodo oggetto di fatturazione mentre, nel secondo, tale prova deve essere data dall'utente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14042 del 2013 Rv. 626790 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 05)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Diff.)

R. (CARBONE ANNA) contro A. (CESARO ERNESTO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 18/06/2018

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Presupposto dell'indebito - Pagamento in assenza del vincolo obbligatorio - Necessità - Ipotesi - Equiparazione della dichiarazione di incostituzionalità di disposizione di legge - Termine di prescrizione applicabile.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

*L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito, così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13207 del 2013 Rv. 626695 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020 (Rv. 657144 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*S. (DE CESARIS ANDREA) contro B. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2017

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53

*Massime precedenti Vedi:* N. 31921 del 2019 Rv. 655954 - 01, N. 15609 del 2014 Rv. 631843 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 3128 del 10/02/2020 (Rv. 657143 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*S. (MOGAVERO ALESSANDRO) contro A. (SARACENI STEFANIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

028016 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI "Trust" cd. liquidatorio - Legittimità - Limiti - Utilizzabilità ai fini della realizzazione di un programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali - Ammissibilità - Presupposti - Applicabilità dell'art. 2558 c.c.

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

*In tema di "trust" istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al "trustee" necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'art. 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un "trust" cd. liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*di liquidazione, sia conferito ad un "trustee", senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex art. 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo "trustee" la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2929 bis, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Civ. art. 1322

*Massime precedenti Vedi:* N. 10105 del 2014 Rv. 631179 - 01, N. 840 del 2012 Rv. 621241 - 01, N. 25478 del 2015 Rv. 638197 - 01, N. 26057 del 2017 Rv. 646060 - 01, N. 2835 del 1974 Rv. 371257 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

*B. (BARBA GREGORIO) contro C. (MONTANO ANTONIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/05/2015

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. - Compatibilità con l'espropriazione presso terzi di crediti - Esclusione - Ragioni.

*In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 620

*Massime precedenti Difformi:* N. 7413 del 1997 Rv. 506628 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10878 del 2012 Rv. 623176 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

*B. (BARBA GREGORIO) contro C. (MONTANO ANTONIO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/05/2015

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Contestazione, da parte di un terzo, dell'appartenenza del credito all'esecutato - Rimedi - Opposizione ex art. 619 c.p.c. - Necessità - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.

*In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che contesti l'appartenenza del credito all'esecutato è tenuto a far valere l'illegittimità della espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente all'esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 14639 del 2014 Rv. 631576 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2864 del 06/02/2020** (Rv. **656760 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

L. (PELLERANO GIORGIA) contro S. (RUSSO SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2017

040010 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE Immissione da area privata - Precedenza di diritto - Spettanza al veicolo in sorpasso nel flusso della circolazione - Sussistenza - Conseguenze.

040012 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO In genere.

*In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 154

Massime precedenti Vedi: N. 3248 del 1975 Rv. 377367 - 01, N. 3731 del 1998 Rv. 514437 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2467 del 04/02/2020** (Rv. **656727 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

N. (SCARSELLI GIULIANO) contro F. (PLETTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2018

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione – Incompatibilità con l'art. 47, comma 1, della Carta di Nizza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, quali norme interposte – dell'art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di schema procedimentale che, rispondendo allo scopo di garantire la stabilità delle decisioni non impugnate entro un determinato termine, ritenuto dall'ordinamento nazionale adeguato ai fini di una ponderata determinazione della parte interessata, non è incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 11331 del 2017 Rv. 644180 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2460 del 04/02/2020** (Rv. 656726 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

E. (DE VITO ROBERTO) contro K. (STEVENAZZI ELISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2017

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.

*Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30009 del 2018 Rv. 651872 - 01, N. 23940 del 2019 Rv. 655357 - 01, N. 19308 del 2012 Rv. 623962 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2396 del 03/02/2020** (Rv. 657138 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (BENUSSI ALESSANDRO) contro B. (FORNI EUGENIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/10/2017

100239 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) Omessa indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" - Nullità - Esclusione - Condizioni.

*Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non è affetta da nullità la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l'indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" qualora il nominativo del destinatario dell'atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 14054 del 2016 Rv. 640480 - 01, N. 30835 del 2018 Rv. 651870 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 2394 del 03/02/2020** (Rv. 657137 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Parz. Diff.)

D. (COSI SAVERIO) contro G. (PELLICCIARI IRENE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2016

133062 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO Scadenza del termine per la costituzione -

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Successivo differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze.

*Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2853 del 2018 Rv. 647978 - 01, N. 12490 del 2007 Rv. 597510 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 (Rv. 657289 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.**  
F. (D'AMBRA GIOVANNI) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 24/07/2017

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Danno da "fermo tecnico" di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Oneri probatori - Contenuto.

*Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20620 del 2015 Rv. 637581 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.**

M. (MORONI ALESSANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/07/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

149150 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

*L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art. 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2797 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01, N. 21908 del 2008 Rv. 607905 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020 (Rv. 657296 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.**

B. (BOSCO GIOVANNI) contro E. (CHIESSI STEFANIA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2017

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE  
Accoglimento dell'appello limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c. - Conseguenze in tema di spese processuali - Soccombenza complessiva dell'appellante.

*In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19583 del 2013 Rv. 627730 - 01, N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA.**

P. (MACCARRONE GAETANO) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/03/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità - Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

*La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 15817 del 2019 Rv. 654311 - 01, N. 12437 del 2017 Rv. 644292 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020** (Rv. 657295 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**.

M. (VESPOLI LUIGI) contro C. (PERSICO LIVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito eventuale - Necessità di instaurare il relativo giudizio di accertamento - Esclusione - Fonte del detto credito - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 3369 del 2019 Rv. 653004 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4125 del 18/02/2020** (Rv. 657021 - 01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**.

C. (MISAGGI RICCARDO) contro A. (ZINDATO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 08/05/2018

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento.

*La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5590 del 2011 Rv. 617408 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020** (Rv. 657019 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**.

R. (PARENTI LUIGI) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fatti anteriori alla formazione del titolo - Esclusione - Momento di formazione delle preclusioni nel giudizio nel quale si è costituito tale titolo - Rilevanza.

*In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01, N. 16983 del 2018 Rv. 649675 - 01, N. 3667 del 2013 Rv. 625093 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020** (Rv. 657020 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**.

M. (BENCIVENGA ALBERTO) contro D. (BATTISTA ANTONIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 14/06/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Decisione dei soli motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione di omessa pronuncia quanto ai motivi ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - Rimedio esperibile - Appello - Necessità.

*In tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denuncia di omessa pronuncia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 14661 del 2016 Rv. 640586 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3720 del 14/02/2020** (Rv. 657288 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**.

D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 29/05/2018

079007 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO In genere

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE In genere.

162043 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - SPESE DI REGISTRAZIONE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001004/2020 65701201

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 1004 del 2020 Rv. 657012 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3720 del 14/02/2020 (Rv. 657288 - 02)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.**

D. (LONGO MAURO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 29/05/2018

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024571/2018 65115701

*Massime precedenti Conformi:* N. 24571 del 2018 Rv. 651157 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020 (Rv. 657016 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.**

C. (AMOROSO RODRIGO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/10/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

*In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 29635 del 2018 Rv. 651727 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI.**

L. (SIRINGO RENATO) contro P. (BIANCHINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/06/2018

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Art. 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Omessa pronuncia del giudice di rinvio non impugnata - Riproponibilità della domanda in autonomo giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

*L'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello cassata in sede di legittimità non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, essendosi formato su di essa un giudicato di mero rito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25355 del 2018 Rv. 651351 - 01, N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 7917 del 2002 Rv. 554764 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del 13/02/2020 (Rv. 657294 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.**

X. (LAZZERETTI SILVIA) contro R.

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Interpretazione - Criteri - Controversia relativa ad un accordo successivo al contratto di cessione di quote sociali contenente detta clausola - Conseguenze - Responsabilità legale dei soci cedenti verso la società od i cessionari - Esclusione.

013023 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI In genere.

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE In genere.

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE In genere.

159512 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE O DEGLI EREDI In genere.

*La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art. 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 808 quater, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2290, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2469

*Massime precedenti Vedi:* N. 25123 del 2010 Rv. 615771 - 01, N. 3795 del 2019 Rv. 652416 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020** (Rv. 657017 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

G. (CAZZETTA PIETRO LUIGI) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità del titolo esecutivo stragiudiziale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

*Il giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Conformi: N. 1123 del 2014 Rv. 629826 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01, N. 27747 del 2017 Rv. 646831 - 01, N. 22484 del 2014 Rv. 633022 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3527 del 13/02/2020** (Rv. 657015 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**.

L. (SIRINGO RENATO) contro P. (BIANCHINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/06/2018

100108 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Art. 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Proposizione in via autonoma - Competenza - Giudice del rinvio.

*La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, ancorché proposta in via autonoma, è devoluta alla competenza esclusiva del giudice del rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Massime precedenti Vedi: N. 25355 del 2018 Rv. 651351 - 01, N. 21901 del 2008 Rv. 604742 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3545 del 13/02/2020** (Rv. 657018 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

M. (FRATTIN COSTANZO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2017

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da perdita della capacità lavorativa - Criteri di liquidazione - Quota di reddito perduta dalla vittima - Ultimo reddito noto risalente ad epoca anteriore al sinistro - Rivalutazione tramite ricorso al cd. FOI del tempo del sinistro.

*Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Vedi:* N. 16913 del 2019 Rv. 654432 - 02, N. 9048 del 2018 Rv. 648487 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020 (Rv. 656752 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**

R. (LIPARI SABRINA) contro B. (SOLINA NICOLO')

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 27/03/2018

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti.

*Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18312 del 2014 Rv. 632102 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3144 del 11/02/2020 (Rv. 656751 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**

T. (TOPPAN RENATO) contro C. (FORLIN GRAZIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2018

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Integrazione "ex officio" della prova testimoniale ex art. 257, comma 1, c.p.c. - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.

*L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10239 del 2009 Rv. 608221 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3306 del 11/02/2020** (Rv. 657014 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

G. (MENSITIERI GIUSEPPE) contro U. (TABELLINI TIZIANA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 06/09/2017

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012748/2016 64025401

Massime precedenti Conformi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3303 del 11/02/2020** (Rv. 657287 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

C. (CICATIELLO MARIAROSARIA) contro I. (PROFILI ARMANDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/10/2017

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Eccezione di compensazione integrale - Efficacia interruttiva - Esclusione.

*Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 13395 del 2011 Rv. 618316 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020** (Rv. 657013 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**.

P. (BALI' MASSIMO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2018

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Impossibilità per "casella piena" del destinatario - Perfezionamento - Modalità - Fattispecie.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

*La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto regolare la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato in cancelleria dopo notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella di posta elettronica del ricorrente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

44 art. 20 com. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7029 del 2018 Rv. 647554 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 01, N. 29851 del 2019 Rv. 656097 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2754 del 05/02/2020 (Rv. 657293 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.**

**T. (VALERIO ALESSANDRO) contro S. (PAOLETTI GIOVANNI)**

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Atto di scissione societaria - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento.

*L'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore del negozio, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa poiché riguarda in via diretta le società coinvolte e, in particolare, i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2502 bis, Cod. Civ. art. 2901, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 02



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione lavoro e VI lavoro*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 5546 del 28/02/2020** (Rv. **656947 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BAUZULLI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigente pubblico - Incarichi - Cessazione anticipata o mancato conferimento - Posizioni soggettive tutelate - Distinzioni - Conseguenze.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, il dirigente, rispetto ad una illegittima cessazione anticipata dell'incarico, è titolare di un diritto soggettivo che, se ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (ove possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre, a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico, può far valere un interesse legittimo di diritto privato, correlato all'obbligo per l'amministrazione di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buona andamento di cui all'art. 97 Cost., la cui eventuale lesione non legittima la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2907, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 18972 del 2015 Rv. 637045 - 01, N. 7495 del 2015 Rv. 635299 - 01, N. 13867 del 2014 Rv. 631643 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 5546 del 28/02/2020** (Rv. **656947 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BAUZULLI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenza pubblica - Cessazione incarico operativo - Conferimento incarico di studio ex art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Illegittimità - Limiti e condizioni.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, la cessazione dell'incarico operativo del dirigente e la contestuale attribuzione di un incarico di studio ex art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, pur legittima, può essere, tuttavia, realizzata con modalità tali da compromettere la professionalità del lavoratore sotto il profilo della perdita di "chance" o della lesione della sua dignità professionale, eventi da cui può sorgere il diritto al risarcimento del danno che deve essere allegato e dimostrato dal danneggiato, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, non operando alcun automatismo che possa farlo ritenere "in re ipsa".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8674 del 2018 Rv. 648631 - 01, N. 12678 del 2016 Rv. 640952 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 5408 del 27/02/2020** (Rv. **656943 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

P. (**DISCEPOLO MAURIZIO**) contro R. (**DE BERARDINIS GABRIELLA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/01/2014

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all'impugnazione - Presupposto - Erronea dichiarazione di contumacia - Effetti - Esistenza di un concreto pregiudizio della parte - Necessità - Fattispecie.

*L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3704 del 2012 Rv. 621905 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020** (Rv. **656945 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

I. (**SGROI ANTONINO**) contro B. (**CAPORICCI ARMANDO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2014

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c. - Caratteristiche della condotta del debitore - Fattispecie.

*L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21567 del 2014 Rv. 633171 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 5417 del 27/02/2020** (Rv. **656946 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (**MAIETTA RAFFAELE**) contro A. (**D'AMBROSIO ALESSANDRO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Servizio sanitario nazionale - Servizio di pronta disponibilità - Indennità - Aumento della quota minima - Disponibilità del fondo relativo - Condizione sospensiva - Configurabilità.

*In tema di indennità per il servizio di pronta disponibilità in favore dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, l'esercizio del potere di rideterminazione in aumento del relativo importo,*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*delegato alla contrattazione integrativa, è subordinato alla condizione sospensiva della complessiva disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere, come fissata inderogabilmente dalla contrattazione nazionale succedutasi nel tempo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 28/11/1990 num. 384 art. 110, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 82, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 20, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 62, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 51, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 17, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40

*Massime precedenti Vedi:* N. 12105 del 2018 Rv. 648966 - 01, N. 27797 del 2017 Rv. 646439 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 5409 del 27/02/2020 (Rv. 656944 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PIZZINI ANDREA)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/03/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudizi tra le stesse parti relativi al medesimo rapporto di lavoro - Giudicato sul TFR - Misura della retribuzione mensile - Preclusione - Sussistenza.

*Qualora due giudizi tra le stesse parti riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudicato formatosi sul TFR determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al TFR costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 34, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25269 del 2016 Rv. 642231 - 01, N. 13921 del 2013 Rv. 626804 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 5239 del 26/02/2020 (Rv. 656941 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**

G. (OLIVETI FRANCESCO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/06/2014

103056 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - CORRISPETTIVO Ente pubblico - Rapporto di preposizione organica - Prescrizione - Decorrenza in pendenza di rapporto - Impedimento - Esclusione - Fondamento.

*In ambito pubblicistico, la preposizione ad un organo di un ente pubblico, in forza di un fondamento istituzionale o fiduciario, è un rapporto giuridico "sui iuris", non assimilabile a quello di lavoro subordinato, sicchè la sua revoca non va ricondotta all'esercizio del potere disciplinare, ma ai principi generali che disciplinano gli incarichi fiduciari; ne consegue che per essi la prescrizione decorre anche in pendenza di rapporto, operando solo per i rapporti di lavoro subordinato, che non godono di stabilità, la regola della posposizione al momento della cessazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 285 del 2019 Rv. 652071 - 01, N. 13323 del 2001 Rv. 549869 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 5244 del 26/02/2020** (Rv. **657169 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (D'ANGELO FRANCESCO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/11/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale insegnante - Ore eccedenti l'orario d'obbligo - Diritto all'attribuzione - Esclusione - Fondamento.

*In tema di personale insegnante, non è configurabile un diritto del docente all'attribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo, in quanto il sistema, caratterizzato da un complesso meccanismo di determinazione della consistenza complessiva dell'organico - che va aggiornata prima della apertura delle scuole in ragione delle variazioni del numero dei docenti occorrenti nei singoli istituti - nonché da criteri di priorità per l'assegnazione delle ore supplementari - che, solo all'esito della determinazione in questione, restano nella competenza dell'istituzione scolastica per l'ulteriore assegnazione aggiuntiva - accorda una mera preferenza ai docenti in servizio presso la medesima istituzione scolastica allo svolgimento di attività nelle predette ore, ferma restando la compatibilità oraria nella scuola di appartenenza e/o con altre scuole ove il docente eventualmente presti servizio.*

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 19441 del 2018 Rv. 649884 - 01, N. 17994 del 2018 Rv. 649812 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 5240 del 26/02/2020** (Rv. **656942 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (IORIO VITO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2018

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Licenziamento collettivo - Applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 223 del 1991 - Art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Interpretazione - Requisito dimensionale dell'impresa - Determinazione - Criteri.

*In tema di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività d'impresa, l'art. 24, comma 1, della l. n. 223 del 1991, a cui rinvia il comma 2 della stessa norma, nel richiedere, ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, che le imprese "occupino più di quindici dipendenti", deve essere interpretato nel senso che il requisito dimensionale ivi previsto va verificato non già in riferimento al momento della cessazione dell'attività e dei licenziamenti, ma con riguardo all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge ai fini dell'intervento della cassa guadagni straordinaria.*

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1465 del 2011 Rv. 616034 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26028 del 2018 Rv. 651190 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 5238 del 26/02/2020** (Rv. **656940 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (VACCARELLA ROMANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Organizzazione delle amministrazioni pubbliche - Ufficio di livello dirigenziale generale - Espressa qualificazione normativa - Necessità - Natura delle attribuzioni - Irrilevanza.

*Nell'impiego pubblico privatizzato, un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di una norma che lo qualifichi tale, mentre non sono decisive la natura e la sostanza delle attribuzioni, desumibili da dati di fatto quali l'equivalenza del trattamento economico percepito o la particolare rilevanza dell'incarico.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28276 del 2008 Rv. 605778 - 01, N. 10320 del 2017 Rv. 644035 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 5048 del 25/02/2020** (Rv. **656938 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (LOMBARDI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/11/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale scolastico - Supplenze annuali - Scadenza al 31 agosto - Obbligatorietà - Fondamento - Conseguenze.

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.

*In tema di reclutamento con contratto a tempo determinato del personale della scuola pubblica, il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre, per effetto del rinvio operato dall'art. 4, comma 5, della l. n. 124 del 1999, è fissato inderogabilmente nel 31 agosto di ciascun anno dall'art. 1 del d.m. n. 201 del 2000 e dal successivo art. 1 del d.m. n. 131 del 2007; le richiamate disposizioni, in quanto poste a garanzia della trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, hanno natura imperativa, sicché, pur in difetto di una previsione espressa, non potendo essere rimessa al dirigente scolastico la scelta della durata dell'assunzione, è nulla la pattuizione di un termine diverso che andrà sostituito, ex art. 1419, comma 2, c.c., con quello previsto in via generale ed astratta dal legislatore*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 25/05/2000 num. 201 art. 1, Decr. Minist. min. IUR 13/06/2007 num. 131 art. 1, Cod. Civ. art. 1419 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15381 del 2019 Rv. 654107 - 01, N. 15217 del 2017 Rv. 644781 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 5049 del 25/02/2020** (Rv. **656939 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

C. (MANGIAPANE MARIO) contro R. (CROCE ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/05/2013

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Ammissibilità - Limiti e condizioni.

*L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 472 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26567 del 2016 Rv. 642288 - 01, N. 14356 del 2018 Rv. 649427 - 01, N. 19641 del 2015 Rv. 637527 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 5046 del 25/02/2020** (Rv. **656937 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

R. (CIAMARRA RENATO) contro C. (GENTILE LORETO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2014

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Dissesto dell'ente pubblico - Eccedenza di personale - Regime speciale di cui al T.U. n. 267 del 2000 - Applicabilità - Conseguenze - Consultazione sindacale ex art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione.

*In tema di collocamento in disponibilità nel settore pubblico, il procedimento di gestione dell'eccedenza del personale degli enti locali, conseguente allo stato di dissesto, è soggetto al regime speciale disciplinato dal T.U. n. 267 del 2000, proprio del riassetto organizzativo attuato a fini di un risparmio di spesa, pertanto ad esso non è applicabile l'incombente della preventiva consultazione sindacale, di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 260, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 259, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 15008 del 2019 Rv. 653986 - 01, N. 18813 del 2019 Rv. 654490 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 4879 del 24/02/2020** (Rv. **656935 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (CENTOFANTI SIRO) contro P. (DURANTI DANTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/05/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Omessa contestazione - Tutela reintegratoria

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

ex art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

*In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25745 del 2016 Rv. 642444 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 4870 del 24/02/2020** (Rv. **656933 - 01**)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Conf.)

M. (D'ANDREA LUCA) contro T. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/02/2017

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione di ramo di azienda - Cessione del contratto ex art. 1406 c.c. - Consenso tacito del lavoratore - Configurabilità - Accertamento di fatto - Conseguenze - Fattispecie.

*La nullità della cessione di ramo d'azienda, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2112 c.c., non esclude che sia configurabile la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c., laddove – con accertamento di fatto che, ove immune da vizi logici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – risulti che il lavoratore abbia manifestato tacitamente il proprio consenso mediante comportamenti concludenti. (Nella specie, la prosecuzione del rapporto con la società cessionaria per oltre nove anni, senza alcuna contestazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406

*Massime precedenti Vedi:* N. 13958 del 2018 Rv. 648774 - 01, N. 13617 del 2014 Rv. 631763 - 01, N. 12919 del 2017 Rv. 645855 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 4886 del 24/02/2020** (Rv. **656936 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **PAOLA GHINOY**. *Relatore:* **PAOLA GHINOY**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Conf.)

G. (DI CIOMMO FRANCESCO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2014

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno da ritardato pensionamento - Natura - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.

*All'illegittimo diniego, da parte dell'ente previdenziale, della domanda di pensionamento avanzata dal lavoratore può conseguire un pregiudizio di natura non patrimoniale, in quanto scaturente dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (quale quello di poter realizzare liberamente una legittima scelta di vita), la cui sussistenza, in ossequio ai principi generali, dev'essere allegata e provata dal lavoratore, non essendo configurabile alla stregua di danno "in re ipsa".*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 29206 del 2019 Rv. 655757 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 4876 del 24/02/2020 (Rv. 656934 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

*Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (SANTANGELO VINCENZO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/05/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Università statali - Direttore amministrativo - Dirigente prima fascia ex art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.

*In tema di dirigenza pubblica, ai fini dell'inquadramento in prima fascia ex art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direttore amministrativo delle Università statali non può essere equiparato a quello di dirigente di ufficio dirigenziale generale di cui all'art. 19 del medesimo decreto, in quanto disciplinato da disposizioni speciali, che da quest'ultimo lo differenziano sia per le diverse modalità di costituzione, sia per gli aspetti economici, sottratti all'intervento della contrattazione collettiva.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27

*Massime precedenti Vedi:* N. 10320 del 2017 Rv. 644035 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)**

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO**

**RAIMONDI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*H. (BRIGHINA ANTONIO) contro S. (ROSSARI ALESSANDRA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2018

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata visione degli allegati - Onere di informazione a carico del destinatario - Sussistenza.

*In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 4391 del 20/02/2020** (Rv. **656931 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

S. (DE FRANCESCO BIAGIO) contro A. (CORRENTE GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/11/2013

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022614/2015 63707001

Massime precedenti Conformi: N. 22614 del 2015 Rv. 637070 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 4190 del 19/02/2020** (Rv. **656930 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**.

Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (NERI FULVIO) contro S. (LUPINI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/10/2014

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di agenzia - Patto aggiunto - Specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*Nel contratto di agenzia, il patto aggiunto di carattere vessatorio non necessita di specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè il regolamento negoziale non è riferito ad una platea indifferenziata di soggetti, ma solo agli agenti (nella specie i promotori finanziari di una banca), né lo stesso risulta predisposto a mezzo di moduli e formulari*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17073 del 2013 Rv. 627679 - 01, N. 544 del 1991 Rv. 470594 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 4189 del 19/02/2020** (Rv. **656929 - 01**)

Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore:

**GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

T. (TOSI PAOLO) contro C. (MOSHI NYRANNE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Interpretazione del contratto - Criterio letterale - Lessico ambiguo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

*Nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intelleggibili, sicchè in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti. (Nella specie, la S.C., ritenuta non univoca l'espressione "personale della manutenzione dei rotabili", contenuta nell'accordo aziendale di Trenitalia del 23 giugno 2005, ha escluso che dalla mera interpretazione letterale della stessa potesse desumersi l'inclusione nella categoria anche del personale impiegato in ufficio o in magazzino).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 23/06/2005

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 5288 del 2018 Rv. 647461 - 01, N. 20294 del 2019 Rv. 654926 - 01, N. 21576 del 2019 Rv. 654900 - 01 Rv. 654900 - 01, N. 30686 del 2019 Rv. 656191 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 4193 del 19/02/2020 (Rv. 656816 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

*R. (COLLACCIANI ANNA MARIA) contro R. (TONELLI FABIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2013*

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Passaggio di personale statale agli enti locali - Conservazione del trattamento economico - Limiti - Regola generale del riassorbimento - Applicabilità - Fondamento.

*In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, ai dipendenti statali transitati agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 469 del 1997, sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del medesimo d.lgs.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Legge 23/12/1997 num. 469 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 24950 del 2014 Rv. 633579 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 4195 del 19/02/2020 (Rv. 656817 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

*P. (BARSANTI MAUCERI ISETTA) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/06/2014*

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Stabilizzazione - Anzianità per servizio pre-ruolo - Riconoscimento - Fondamento - Discriminazione per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Verifica in concreto - Necessità.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti a termine, precedentemente all'acquisizione dello "status" di lavoratore a tempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo; per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non in astratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorie in un caso e non nell'altro, in dipendenza di condizioni specifiche del singolo rapporto.*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Legge 04/06/2003 num. 127 art. 20 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 27950 del 2017 Rv. 646355 - 01, N. 22558 del 2016 Rv. 641598 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3913 del 17/02/2020** (Rv. **656928 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Diff.)

V. (ROLFO TOMMASO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/04/2013

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Dipendenti pubblici e privati - Cessione del TFR - Limite del quinto - Applicabilità - Esclusione.

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

*In tema di cessione dei crediti dei lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 180 del 1950, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005, alla cessione del trattamento di fine rapporto non si applica il limite del quinto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 05/01/1950 num. 180 art. 52 com. 2, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 13 bis, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4930 del 2003 Rv. 561657 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1545 del 2017 Rv. 642004 - 02

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3912 del 17/02/2020** (Rv. **656927 - 01**)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI.** *P.M. CELENTANO CARMELO.* (Conf.)

G. (GUGLIELMI CARLO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2018

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Attività lavorativa saltuaria e occasionale - Subordinazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tenuto conto che il lavoro prestato da una camionista era consistito in un unico, benché lungo, viaggio di andata e ritorno, sia pure con varie tappe intermedie).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

*Massime precedenti Conformi:* N. 25204 del 2013 Rv. 629542 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020** (Rv. **656925 - 02**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

E. (MONCALVO FABRIZIO ARMANDO) contro S. (SABATINI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/03/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione solo assertiva - Motivazione apparente - Configurabilità - Fattispecie.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. N. 4, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

Massime precedenti Vedi: N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01, N. 14762 del 2019 Rv. 654095 - 01, N. 25866 del 2010 Rv. 615589 - 01, N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01, N. 27112 del 2018 Rv. 651205 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3830 del 14/02/2020** (Rv. **656926 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (IANNOTTA GREGORIO) contro Z. (LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/11/2017

132100 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE Appello proposto in forma principale contro sentenza già appellata da altro soccombente - Conversione in appello incidentale - Condizioni - Ammissibilità dell'appello tardivo per interesse autonomo dell'impugnante incidentale - Condizioni.

*Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, sempre entro il termine di cui all'art. 436 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Conformi:* N. 2026 del 2012 Rv. 621082 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 - 01)**

**Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: GUGLIELMO CINQUE. Relatore:**

**GUGLIELMO CINQUE. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)**

**E. (MONCALVO FABRIZIO ARMANDO) contro S. (SABATINI FRANCO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/03/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Soppressione del posto di lavoro - Diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio - Ragione inerente all'attività produttiva ed organizzazione del lavoro - Effettività - Sufficienza - Obiettivi aziendali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per soppressione del posto determinata da una diversa redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio, il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore medesimo e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell'organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l'obiettivo perseguito dall'imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l'obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riferimento al licenziamento intimato ad un lavoratore per effetto di una redistribuzione delle mansioni, aveva ritenuto che andasse provata non la effettività della riorganizzazione, bensì l'andamento economico negativo - dedotto dal datore a fondamento della predetta riorganizzazione soltanto in sede di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione - che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell'organizzazione del lavoro).*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2967, Costituzione art. 41

*Massime precedenti Vedi:* N. 24882 del 2017 Rv. 646618 - 01, N. 10699 del 2017 Rv. 644222 - 01, N. 13516 del 2016 Rv. 640460 - 01, N. 29238 del 2017 Rv. 646444 - 01, N. 8661 del 2019 Rv. 653449 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 3629 del 13/02/2020 (Rv. 657170 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE**

**TRICOMI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

**D. (CASTIELLO FRANCESCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2013

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Docente stabile della SSPA - Equiparazione ai dirigenti generali di prima fascia in quanto equiparati ai professori universitari di prima fascia - Esclusione - Fondamento.

*L'equiparazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 287 del 1999 ("ratione temporis" vigente), dei docenti stabili della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai professori universitari di prima fascia non consente di attribuire ai primi il trattamento economico dei dirigenti generali di prima fascia dello Stato, non essendo configurabile la premessa necessaria dell'equiparazione del trattamento economico dei suddetti docenti universitari ai dirigenti da ultimo citati, dal momento che il richiamo, operato dall'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, al trattamento economico della dirigenza non integra un rinvio dinamico a quest'ultimo, ma si limita*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*ad istituire una comparazione di partenza "una tantum" tra sistemi caratterizzati da distinti parametri di progressione retributiva.*

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 287 art. 5 com. 4

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3640 del 13/02/2020** (Rv. **657171 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

Z. (CENTOFANTI SIRO) contro F. (FALASCA GIAMPIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/12/2016

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Lavoro dirigenziale - Subordinazione c.d. "attenuata" - Prestazione caratterizzata dal coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale - Conseguenze - Accertamento della natura subordinata del rapporto - Fattispecie.

*Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro dirigenziale, non ritenendo sufficiente il solo elemento indiziario dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, in mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di una – pur attenuata – eterodirezione da parte dei vertici della società).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Conformi: N. 7517 del 2012 Rv. 622886 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3472 del 12/02/2020** (Rv. **656776 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (PISTILLI MASSIMO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/09/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Personale scolastico - Illegittima reiterazione di contratti a termine su cd. organico di diritto - Misure sanzionatorie - Immissione in ruolo secondo il sistema di reclutamento previgente alla l. n. 107 del 2015 - Idoneità ed adeguatezza - Risarcimento di danni ulteriori - Ammissibilità - Condizioni.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avvertasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto.*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 com. 11 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12558 del 2017 Rv. 644496 - 01, N. 22552 del 2016 Rv. 641608 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2016 Rv. 639065 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 3467 del 12/02/2020 (Rv. 656924 - 01)**

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

*P. (BIANCO ROSARIA ANTONIA) contro V. (ZAMPIERI NICOLA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/08/2014*

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 44 del c.c.n.l. Poste del 26 novembre 1994 - Area Quadri secondo livello - Poteri di coordinamento - Necessità - Esclusione - Svolgimento di "funzioni di significativa importanza" - Sufficienza.

*In tema di personale delle Poste Italiane s.p.a., ai fini dell'inquadramento nell'Area Quadri di secondo livello di cui all'art. 44 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, così come integrato dall'accordo del 23 maggio 1995 e dalla circolare n. 25 del 1995, per quanto riguarda il filone tecnico-operativo, non è necessaria l'esistenza di poteri di coordinamento, essendo sufficiente lo svolgimento di "funzioni di significativa importanza" (elevato contenuto specialistico, nell'ambito del filone tecnico, per gli appartenenti alla categoria Q1 ed "attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello" per gli appartenenti alla categoria Q2).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 24/11/1994, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2528 del 2016 Rv. 638958 - 01, N. 16253 del 2011 Rv. 618729 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 (Rv. 656775 - 01)**

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

*R. (ALESII LEONARDO) contro D. (TORRIERO CLAUDIO)*

*Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2015*

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione avverso sentenza notificata - Deposito nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. di copia autentica della sentenza ed anche della relazione di notificazione - Necessità - Mancanza della relazione di notificazione - Conseguenze - Applicazione del principio di non contestazione - Esclusione.

*Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 369

*Massime precedenti Vedi:* N. 19695 del 2019 Rv. 654987 - 01 Rv. 654987 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 04, N. 9004 del 2009 Rv. 607361 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 3474 del 12/02/2020 (Rv. 656777 - 01)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PISTILLI MASSIMO)**

**Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2014**

**102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere**

**CONFORME A CASSAZIONE ASN 031149/2019 65598501**

*Massime precedenti Conformi:* N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 3472 del 12/02/2020 (Rv. 656776 - 02)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

**P. (PISTILLI MASSIMO) contro M.**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/09/2013**

**102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere**

**CONFORME A CASSAZIONE ASN 031150/2019 65598601**

*Massime precedenti Conformi:* N. 31150 del 2019 Rv. 655986 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 3476 del 12/02/2020 (Rv. 657168 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE TRICOMI.**

**C. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro D. (SERRINI CESARE)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/01/2013**

**098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Godimento ferie annuali - Art. 18, commi 9 e 12, del c.c.n.l. enti locali del 1995 - Godimento ferie arretrate - Disposizione autoritativa datoriale per la fruizione di periodo continuativo di ferie risalenti - Mancata correlazione con anni di maturazione - Illegittimità - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.**

**103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.**

*In tema di personale dipendente degli enti locali, la disposizione con cui il datore di lavoro imponga al lavoratore la fruizione continuativa di ferie risalenti, delle quali non abbia assicurato il tempestivo godimento nell'anno di riferimento (o entro il primo semestre dell'anno successivo),*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*è illegittima per violazione dell'art. 18, commi 9 e 12, del c.c.n.l. del 6 luglio 1995, e fa sorgere, pertanto, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, il quale non può essere sovrapposto alla (parimenti dovuta) retribuzione, anche laddove venga liquidato assumendo quest'ultima come parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da due dipendenti comunali i quali, subito prima del collocamento a riposo, erano stati autoritativamente posti in ferie, per un periodo continuativo, rispettivamente, di circa sette e otto mesi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 18, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88

*Massime precedenti Vedi:* N. 23697 del 2017 Rv. 646094 - 01, N. 20091 del 2018 Rv. 650118 - 01, N. 2496 del 2018 Rv. 647307 - 01, N. 11016 del 2017 Rv. 644224 - 01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 3283 del 11/02/2020 (Rv. 656774 - 01)**

*Presidente:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **FABRIZIA GARRI.** *Relatore:* **FABRIZIA GARRI.** *P.M. MATERA MARCELLO.*

*G. (COLI PAOLO) contro I.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/06/2015

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Previsione nei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa o giustificato motivo - Vincolatività - Esclusione - Ampliamento o riduzione delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Verifica della proporzionalità della sanzione - Necessità.

*In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne sono alcune non rispondenti al modello legale e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa; ne consegue che il giudice non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata e la proporzionalità della sanzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 2830 del 2016 Rv. 638720 - 01, N. 7426 del 2018 Rv. 647669 - 01, N. 14063 del 2019 Rv. 653968 - 01, N. 18195 del 2019 Rv. 654484 - 01

---

**Sez. L, Ordinanza n. 3282 del 11/02/2020 (Rv. 656773 - 01)**

*Presidente:* **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M. MATERA MARCELLO.*

*C. (PALADIN FRANCESCO) contro T. (PRASTARO ERMANNINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2014

129053 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO Violazione dell'art. 4 lett. c) del d.P.R. n. 547 del 1955 - Desunzione dalla verifica dell'evento infortunistico - Inammissibilità - Prioritaria

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

dimostrazione della relativa condotta omissiva - Necessità - Assolvimento dei predetti obblighi - Mezzi - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

*La violazione dell'art. 4, lett.c) del d.P.R. n. 547 del 1955 (che obbliga i datori di lavoro a "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione") non può essere desunta dalla mera verifica dell'evento infortunistico, ma postula la prioritaria dimostrazione della relativa condotta omissiva. L'assolvimento degli obblighi imposti da tale norma non si traduce in una sorveglianza ininterrotta con costante presenza fisica, potendo efficacemente attuarsi anche attraverso una vigilanza generica, ma continua ed efficace, calibrata sulle caratteristiche dell'impresa e del tipo di lavorazioni, oltre che sul numero dei lavoratori ed sul grado di rischio, idonea a garantire che i dipendenti seguano le disposizioni di sicurezza e utilizzino gli strumenti di protezione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del datore per l'infortunio occorso al dipendente che, reso edotto e munito dei dispositivi di protezione, ometteva di agganciare la cintura di sicurezza, pur indossata, al cestello per le lavorazioni, eludendo la sorveglianza del preposto al controllo che lavorava a terra).*

*Riferimenti normativi:* DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 lett. C CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10066 del 1994 Rv. 488833 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14066 del 2019 Rv. 653969 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3075 del 10/02/2020** (Rv. **656771 - 01**)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI**. *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI**. *P.M. CELENTANO CARMELO*. (Conf.)

*P. (GUGLIELMI CARLO) contro L.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 25/05/2018

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi - Prescrizioni ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 2005 - Presunzione di subordinazione - Esclusione - Fondamento.

174007 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE In genere.

*In tema di conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi, dalla disposizione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 2005 - la quale prescrive che, in caso di irregolarità, oltre alle sanzioni amministrative, si applicano "le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente" - non è possibile ricavare la volontà del legislatore di stabilire una presunzione legale di subordinazione, perché la norma si limita, senza ambiguità, a far salvo il regime sanzionatorio pertinente in tema di rapporto di lavoro dipendente, ma non contiene alcun elemento che possa condurre ad estendere il perimetro della fattispecie legale di cui all'art. 2094 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 21/11/2005 num. 286 art. 12 com. 5, Cod. Civ. art. 2094

---

Sez. L - , **Sentenza n. 3079 del 10/02/2020** (Rv. **656772 - 01**)

*Presidente:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE**. *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE**. *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA*. (Conf.)

*D. (PUNZI GIUSEPPE MASSIMO) contro P. (GRANOZZI GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/07/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Principio di immutabilità della contestazione



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

disciplinare - Rilevanza anche in sede giudiziale - Condotte del lavoratore oggetto di esame da parte del giudice di merito - Divergenza da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva - Possibilità - Esclusione - Sconfinamento dei poteri del giudice - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito - a fronte di una condotta del lavoratore sanzionata dal datore con il licenziamento con preavviso, previsto, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. per il personale non dirigente di Poste Italiane, per l'ipotesi di "inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi" - aveva applicato di ufficio, una volta esclusa la prova del danno concreto e ritenuto che il dipendente avesse comunque pregiudicato l'immagine e la reputazione del datore, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex art. 54, comma 6, lett. c), del predetto c.c.n.l., prevista per l'ipotesi di "violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Conformi:* N. 10853 del 2019 Rv. 653623 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 3076 del 10/02/2020 (Rv. 656923 - 01)**

**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Estensore: GUGLIELMO CINQUE.**

**Relatore: GUGLIELMO CINQUE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)**

**P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro E. (GALLICCHIO ANTONIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/06/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 - Ambito di applicazione - Insussistenza del fatto contestato - Fatto "giuridico" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ma non già il difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd. fatto "giuridico"), in quanto, nel sistema della l. n. 92 del 2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria. (Nella specie, con la sentenza impugnata, ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che aveva riportato sentenza di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per fatti non compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, era stata applicata la tutela reintegratoria attenuata; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che la Corte territoriale, una volta esclusa la giusta causa del licenziamento, avrebbe dovuto valutare se il fatto addebitato, sussistente nella sua materialità, presentasse o meno il carattere di illiceità richiesto dal citato art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, ovvero se la fattispecie ricadesse nell'ambito operativo delle "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della predetta legge).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 19579 del 2019 Rv. 654501 - 01, N. 12365 del 2019 Rv. 653758 - 01, N. 3655 del 2019 Rv. 652870 - 01, N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 03

---

*Sez. L - , Ordinanza n. 2925 del 07/02/2020 (Rv. 656699 - 01)*

*Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*L. (D'AMICO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2013*

*098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 016755/2019 65424301*

*Massime precedenti Conformi:* N. 16755 del 2019 Rv. 654243 - 01

---

*Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv. 656921 - 01)*

*Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2017*

*102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 031150/2019 65598601*

*Massime precedenti Conformi:* N. 31150 del 2019 Rv. 655986 - 01

---

*Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020 (Rv. 656921 - 02)*

*Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

*M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/03/2017*

*102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale scolastico - Servizio prestato preruolo - Trattamento retributivo "ad personam" ex art. 2, comma 2, del c.c.n.l. del 4 agosto 2011 - Limitazione al personale assunto a tempo indeterminato - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione.*

*102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE In genere.*

*In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 04/08/2011 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

*Massime precedenti Vedi:* N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 31150 del 2019 Rv. 655986 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2930 del 07/02/2020** (Rv. **656922 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. (Conf.)

D. (MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego contrattualizzato - Personale ex IX qualifica funzionale - Equiparazione stipendiale con sentenza passata in giudicato - Componenti retributive connesse all'anzianità - Estensione - Esclusione.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di equiparazione stipendiale - riconosciuta per effetto di sentenza passata in giudicato - del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C 3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, l'equiparazione in questione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/05/1995 art. 31 com. 6, DPR 08/05/1987 num. 266 CORTE COST., DPR 17/09/1987 num. 494 art. 13, Legge 20/11/1982 num. 869 CORTE COST., Decreto Legge 27/09/1982 num. 681 CORTE COST., Decreto Legge 11/01/1985 num. 2 art. 3, Legge 08/03/1985 num. 72

Massime precedenti Conformi: N. 27676 del 2018 Rv. 651340 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 2926 del 07/02/2020** (Rv. **656700 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2013

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012362/2019 65375701

Massime precedenti Conformi: N. 12362 del 2019 Rv. 653757 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 2861 del 06/02/2020** (Rv. **656919 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (SGUEGLIA ANDREA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2014

098140 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - DI MISSIONE - ALL'ESTERO Assegnazione all'ufficio dell'addetto militare presso le sedi diplomatiche dell'Italia all'estero - Temporanità - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione all'ufficio dell'addetto militare presso le sedi diplomatiche dell'Italia all'estero è caratterizzata dalla temporaneità dell'incarico, coesistente all'istituto, alla "ratio" della l. n 838 del 1973 ed alla sua regolamentazione, tanto che le delibere del Comitato dei Capi di Stato Maggiore del 1999 e del 2002 - che hanno definito, in via generale ed astratta, la durata dell'assegnazione, il criterio della turnazione e*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*dell'avvicendamento - si sono limitate ad esplicitare una regola insita nel sistema delineato dalla predetta disciplina speciale, in ragione dell'esigenza, preordinata alla tutela della sicurezza nazionale, di prevenire il rischio di radicamenti stabili a livello locale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. in tema di trasferimento del dipendente.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1973 num. 838, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

---

Sez. L - , **Sentenza n. 2862 del 06/02/2020** (Rv. **656920 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

F. (COSSU BRUNO) contro B. (VESCI GERARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/02/2017

103112 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Assemblea sindacale ex art. 20 della l. n. 300 del 1970 - Convocazione - Diritto spettante alle rappresentanze sindacali unitarie come organo collegiale ed anche alle sue singole componenti - Fondamento - Limiti.

*Il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (T.U. sulla rappresentanza, applicabile "ratione temporis") deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della l. n. 300 del 1970, rientra, quale specifica agibilità sindacale, tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u. considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della r.s.u. stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/2014 art. 4, Contr. Coll. 10/01/2014 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13978 del 2017 Rv. 644559 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 2718 del 05/02/2020** (Rv. **656918 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

A. (PARISELLA PIERGIORGIO) contro P. (GENTILI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/11/2013

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Riallineamento stipendiale - Distinzione - Conseguenze.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, sono vietati trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che mantiene, tuttavia, la possibilità di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali, in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che va tenuto distinto dal riallineamento stipendiale soppresso dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992, conv. con modif. in l. n. 359 del 1992, con la conseguenza che eventuali trattamenti migliorativi individualizzati non possono estendersi all'intera categoria alla quale appartiene il dipendente che ne beneficia.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 05/10/2001 art. 28

*Massime precedenti Vedi:* N. 6553 del 2019 Rv. 653190 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 2533 del 04/02/2020 (Rv. 656770 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

D. (CIARAVINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/12/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 63 del c.c.n.l. personale dirigente area VI agenzie fiscali ed enti pubblici non economici del 1 agosto 2006 - Incarico dirigenziale - Scadenza e conferimento di nuovo incarico - Clausola di salvaguardia - Retroattività - Esclusione - Fondamento.

*In tema di scadenza e conferimento di nuovo incarico dirigenziale, è esclusa, con riferimento alla retribuzione di posizione, la retroattività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 63 del c.c.n.l. del personale dirigente dell'area VI delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici del 1 agosto 2006, trattandosi di disposizione destinata ad operare solo per i rinnovi non ancora attuati alla data di sottoscrizione del contratto collettivo, in assenza di una espressa previsione di retroattività, limitata ai soli incrementi economici fissi, non potendosi peraltro ritenere illegittimo un incarico in virtù di una disciplina sopravvenuta, che obbliga l'Amministrazione ad accertamenti e valutazioni che devono necessariamente precedere il conferimento dell'incarico stesso.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 01/08/2006 art. 63, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 53, Contr. Coll. 01/08/2006 art. 2

---

**Sez. L - , Sentenza n. 2517 del 04/02/2020 (Rv. 656698 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)**

V. (NATALE ANTONIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/12/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014415/2019 65397701

*Massime precedenti Conformi:* N. 14415 del 2019 Rv. 653977 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

**Sez. L - , Ordinanza n. 2534 del 04/02/2020 (Rv. 656917 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE TRICOMI.**

C. (IARIA DOMENICO) contro P. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/11/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Danno da illegittima apposizione del termine - Unico contratto seguito da proroga - Abusiva reiterazione - Sussistenza - Danno presunto - Inclusione.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno comunitario secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31174 del 2018 Rv. 651917 - 01, N. 19454 del 2018 Rv. 650154 - 01, N. 8671 del 2019 Rv. 653215 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2016 Rv. 639065 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 2365 del 03/02/2020** (Rv. **656696 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:*

**FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*M. (BALSAMO PALMA) contro O. (ANDRONICO FRANCESCO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/11/2017*

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di apprendistato - Struttura bifasica - Scadenza della prima fase - Conseguenze - Licenziamento intervenuto nel corso della formazione - Effetti.

*Il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17373 del 2017 Rv. 644994 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20103 del 2017 Rv. 645598 - 01, N. 18309 del 2016 Rv. 641197 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 2365 del 03/02/2020** (Rv. **656696 - 02**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:*

**FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*M. (BALSAMO PALMA) contro O. (ANDRONICO FRANCESCO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/11/2017*

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO -

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Licenziamento "ontologicamente" disciplinare - Garanzie procedurali ex art. 7 della l. n. 300 del 1970 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*Le garanzie procedurali previste dall'art. 7 della l. n. 300 del 1970 si applicano a tutti i casi in cui il datore di lavoro voglia recedere dal rapporto per ragioni "ontologicamente" disciplinari, a garanzia del diritto di difesa e di tutela dell'onore, decoro, immagine, anche professionali del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto superflua l'applicazione delle garanzie procedurali all'apprendistato, benché il recesso datoriale fosse motivato da "numerose lamentele" dei clienti e, dunque, da comportamento negligente e, comunque, in senso lato, colpevole dell'apprendista).*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 21 CORTE COST., Legge 19/01/1955 num. 25 art. 22

*Massime precedenti Vedi:* N. 18287 del 2012 Rv. 624563 - 01, N. 11017 del 2003 Rv. 565054 - 01, N. 23735 del 2016 Rv. 642086 - 01, N. 16033 del 2004 Rv. 575773 - 01, N. 17373 del 2017 Rv. 644994 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 2366 del 03/02/2020** (Rv. **656697 - 01**)

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:*

**FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

P. (FALASCA GIAMPIERO) contro G. (ANTONINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/05/2018

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Tutela reintegratoria - Applicabilità - Condizioni - Eccessiva onerosità per il datore di lavoro - Valutazione di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.

*In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove il giudice accerti il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, può scegliere di applicare la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo art. 18, salvo che, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, tale regime sanzionatorio non risulti incompatibile con la struttura organizzativa dell'impresa e dunque eccessivamente oneroso per il datore di lavoro. L'esercizio di detto "potere discrezionale del giudice", commisurato al principio della "eccessiva onerosità", si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da motivazione plausibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di merito in cui si era fatto ricorso alla tutela reintegratoria, stante le grandi dimensioni dell'azienda multinazionale, "in assenza di ulteriori elementi che evidenzino una situazione di difficoltà logistica, organizzativa o economica").*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 17528 del 2017 Rv. 644880 - 01, N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 02, N. 2930 del 2019 Rv. 652605 - 02

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 2364 del 03/02/2020** (Rv. **656695 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (SISINNI MADDALENA) contro V. (CIANNAVEI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/02/2018

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ordinanza in rito emessa al termine della fase sommaria - Rimedio esperibile - Reclamo - Inammissibilità.

*Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile.*

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19552 del 2016 Rv. 641374 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21720 del 2018 Rv. 650224 - 01, N. 8467 del 2017 Rv. 643592 - 01, N. 15011 del 2019 Rv. 653987 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 4283 del 20/02/2020** (Rv. **656783 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**.

E. (IOELE LORENZO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/12/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002856/2017 64254701

Massime precedenti Conformi: N. 2856 del 2017 Rv. 642547 - 01

---

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 4460 del 20/02/2020** (Rv. **657302 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**.

R. (CATALDO FRANCESCO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/01/2018

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Ricorso per cassazione - Contratti collettivi aziendali - Denuncia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Condizioni.

*Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nella specie, nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012 "ratione temporis" applicabile), ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l'inadeguatezza della*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e congruità della motivazione stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. 2, Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21888 del 2016 Rv. 641593 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4280 del 20/02/2020 (Rv. 657301 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO.**

**A. (PAGLIONE MARISA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/11/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Prestazione previdenziale - Domanda amministrativa - Natura di atto giuridico in senso stretto - Conseguenze - Procura - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova per presunzioni - Idoneità - Fattispecie.

*La domanda amministrativa, avente ad oggetto una prestazione previdenziale, è un atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli, ed alla quale non si applica la regola prevista dall'art. 1392 c.c., secondo cui la procura deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere, estensibile ex art. 1394 c.c. solo agli atti unilaterali negoziali; ne consegue che la procura per la presentazione di una domanda amministrativa, in quanto non soggetta ad oneri formali, può risultare anche da comportamenti concludenti, essendo sufficiente che il mandatario sia investito del potere rappresentativo, la cui sussistenza può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto invalida la domanda amministrativa presentata da un avvocato, perché priva della procura rilasciata dal cliente, pur menzionata nel testo, senza verificare se l'esistenza di un mandato verbale potesse desumersi dalla nomina dello stesso difensore a mezzo di procura apposta in calce al ricorso di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9046 del 2007 Rv. 596176 - 01, N. 2965 del 2017 Rv. 643072 - 01, N. 11737 del 2018 Rv. 648607 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3338 del 12/02/2020 (Rv. 656782 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.**

**B. (DE LUCA ANNUNZIATO-MASSIMO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)**

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Controversia di natura previdenziale instaurata nei confronti di un'amministrazione statale - Ambito di applicazione - Foro speciale della residenza dell'attore ex art. 444 c.p.c. - Operatività - Fondamento - Fattispecie.

*Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 58 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 16317 del 2002 Rv. 558600 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2587 del 05/02/2020 (Rv. 656753 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO.**

**I. (PULLI CLEMENTINA) contro V.**

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 16/03/2017

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti - Interesse ad agire in relazione all'utilità dell'accertamento medico - Fondamento.

*L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13662 del 2015 Rv. 635957 - 01, N. 20847 del 2019 Rv. 654677 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2382 del 03/02/2020 (Rv. 656988 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO. (Conf.)**

**I. (CALIULO LUIGI) contro D.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/03/2018

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Regime delle cd. "finestre" ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010 - Applicabilità - Fondamento.

*In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29191 del 2018 Rv. 651692 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione tributaria e VI tributaria*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 02)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva - Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Costo relativo - Diritto al rimborso - Fondamento.

*In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l'esigenza ad essa sottesa di preservare l'integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16409 del 2015 Rv. 636097 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 03)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Funzione - Accessorietà rispetto al rapporto di imposta - Esclusione - Conseguenze.

*La polizza fideiussoria di cui all' art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la funzione di porre le parti nella posizione anteriore al rimborso e non quella di sostituire e garantire il versamento d'imposta, non è accessoria, ma autonoma rispetto al rapporto d'imposta, sicché alla relativa azione di rimborso non si applica il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto riferito al richiamato art. 19 e, quindi, alla restituzione di tributi e di sanzioni.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1285 del 2020 Rv. 656741 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 5482 del 28/02/2020 (Rv. 657362 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STEVANATO DARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/03/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Diritti doganali - Esenzione - "Navi in partenza" ex art. 254, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973 - Nozione -

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Situazione oggettivamente accertabile - Criteri di accertamento - Effettiva partenza - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di diritti doganali, la nozione di "navi in partenza dai porti dello Stato" di cui all'art. 254, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, postula una situazione oggettivamente accertabile, che compete al giudice di merito con valutazione in concreto da operare "ex ante", non limitata all'attitudine tecnico-fisica di salpare le ancore immediatamente ma che include l'assenza di vincoli - a eccezione di quelli derivanti dall'ordinaria disciplina amministrativa di settore - tali da precludere alla nave di partire in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza che assuma invece rilievo l'effettiva partenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che potesse considerarsi "in partenza" una nave sottoposta a sequestro conservativo, per la quale le 20 forniture di gasolio per propulsione assolvevano una funzione conservativa del buon funzionamento della nave e del mantenimento dell'equipaggio in vista di una futura, ma imprevedibile, partenza).*

*Riferimenti normativi:* DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 15337 del 2019 Rv. 654235 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.*  
Rigetia, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2015

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

*Massime precedenti Conformi:* N. 12803 del 2019 Rv. 653817 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24422 del 2018 Rv. 650526 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020** (Rv. 657367 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore:

**GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

F. (SCALA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione del controricorso - Al procuratore non domiciliatario - Nullità - Mancata contestazione del ricorrente - Sanatoria - Esclusione.

*Nel processo di cassazione, il controricorso deve essere notificato nel domicilio eletto dal ricorrente e non presso il procuratore non domiciliatario, senza che la nullità che ne consegue possa ritenersi sanata in caso di assenza di repliche, da parte del ricorrente, riferite al contenuto dell'atto che ne dimostrino l'avvenuta piena conoscenza da parte sua.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 6152 del 2005 Rv. 581734 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5493 del 28/02/2020** (Rv. 657364 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore:

**RICCARDO GUIDA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (LA ROSA SALVATORE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 30/10/2014

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Irripetibilità delle somme - Fatto impeditivo della domanda di rimborso - Eccezione in senso stretto - Conseguenze.

*In tema di processo tributario, l'irripetibilità delle imposte versate, in quanto fatto impeditivo della domanda di rimborso, costituisce un'eccezione in senso stretto e non può pertanto essere dedotta per la prima volta in appello.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27562 del 2018 Rv. 651067 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 5482 del 28/02/2020** (Rv. 657362 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore:

**GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (STEVANATO DARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/03/2018

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Diritti doganali - Approvvigionamento di carburante in regime di esenzione - Navi in partenza verso porti extra UE - Mancata partenza e utilizzo del combustibile all'interno del territorio doganale - Obbligo dell'esportatore o del dichiarante di informarne l'autorità doganale.

*In tema di approvvigionamento di carburante in regime di esenzione per navi in partenza verso porti extra UE, l'esportatore o il dichiarante, qualora la nave non sia partita e il combustibile sia stato utilizzato all'interno del territorio doganale, sono tenuti, ai sensi dell'art. 792-bis del*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabile "ratione temporis", a informarne immediatamente l'autorità doganale.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254 com. 1, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 792 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15337 del 2019 Rv. 654235 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5487 del 28/02/2020** (Rv. **657363 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PACE FABIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/03/2014

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi - Rendimento del capitale da assoggettare a tassazione nella misura del 12,5 per cento - Nozione - Doveri di accertamento del giudice.

*In tema di fondi previdenziali integrativi, il rendimento da capitale da assoggettare a tassazione nella misura del 12,5 per cento ex art. 6 della l. n. 482 del 1985 è quello netto imputabile alla gestione del fondo sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quello calcolato attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate. La quantificazione di detto rendimento deve essere compiuta dal Giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi l'accertamento della natura e della quantità del rendimento che sarebbe stato erogato del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) da parte del Fondo l'impiego sul mercato del capitale accantonato e quale e (quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24525 del 2017 Rv. 645912 - 01, N. 16116 del 2018 Rv. 649209 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5498 del 28/02/2020** (Rv. **657366 - 01**)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **ROSITA D'ANGIOLELLA**. Relatore: **ROSITA D'ANGIOLELLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MIGNOSA DOMENICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 21/01/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Rimborso ex art. 9, comma 17, della l. 289 del 2002 - Province terremotate in Sicilia - Legittimazione - Soggetto passivo in senso sostanziale - Avallo del legislatore con l. n. 123 del 2017 - Fondamento.

*La domanda di rimborso ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d'imposta, come avallato dal legislatore con l. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi.*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2008 num. 248, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 18905 del 2016 Rv. 641481 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5494 del 28/02/2020 (Rv. 657365 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*R. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/11/2014

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondo integrativo Enel - Rendimento frutto di investimento - Intero Patrimonio Enel - Esclusione - Fondamento - Onere della prova a carico del contribuente - Conteggio Enel - Insufficienza - Ragioni.

*In tema di fondi integrativi Enel, il rendimento corrispondente alla redditività sul mercato dell'intero patrimonio Enel non costituisce rendimento netto "ottenuto", soggetto alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 6, l. n. 482 del 1985, in quanto tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato; peraltro, è onere del contribuente, che impugni un'istanza di rimborso, provare quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d'investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall'Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42 com. 4

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 02)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*F. (SCALA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessioni all'esportazione - Operazioni in sospensione di imposta - "Status" di esportatore abituale - Condizioni - Onere della prova - A carico dell'impresa - Prova negativa - Esclusione - Fondamento.

*In tema di cessioni all'esportazione, lo "status" di esportatore abituale, di cui all'art 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, da cui deriva il riconoscimento della sospensione di imposta nei limiti del "plafond" disponibile così maturato, è acquisito dall'impresa che esporta o effettua vendite intracomunitarie di beni e servizi per almeno il dieci per cento avuto riguardo alle operazioni poste in essere nell'anno precedente, la cui dimostrazione grava sulla predetta senza che la relativa prova possa definirsi negativa, essendo essa tenuta a indicare la tipologia delle operazioni compiute e a riscontrare l'effettività del trasferimento del bene all'estero.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 34260 del 2019 Rv. 656461 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 5330 del 27/02/2020 (Rv. 657357 - 02)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO MUCCI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FRUSCIONE ALESSANDRO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/01/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Regime di traffico per c.d. perfezionamento attivo - Identità qualitativa o equivalenza tra merce riesportata e merce importata - Necessità.

*In materia doganale, per l'operatività del regime del cd. perfezionamento attivo e il riconoscimento delle agevolazioni che ne conseguono, è necessaria l'identità qualitativa ovvero l'equivalenza, emergente dal codice a otto cifre NC, della merce riesportata rispetto a quella importata, requisiti che devono necessariamente caratterizzare, ai sensi degli allegati 72 e 74 al DAC ("ratione temporis" applicabili), le manipolazioni usuali e le trasformazioni/lavorazioni ammesse.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 all. 72, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 all. 74

*Massime precedenti Vedi:* N. 16570 del 2019 Rv. 654595 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 5330 del 27/02/2020 (Rv. 657357 - 01)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO MUCCI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FRUSCIONE ALESSANDRO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/01/2012

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Regime di traffico per c.d. perfezionamento attivo - Sistema della "sospensione" dei diritti doganali - Ragioni - Condizioni - Fondamento.

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

*In materia doganale, nel regime di traffico per cd. perfezionamento attivo, le merci sono importate in regime di sospensione dei diritti doganali per essere lavorate nella Comunità, purché i prodotti compensatori ottenuti siano esportati verso un Paese terzo, le merci importate possano essere individuate nei prodotti compensatori, non siano lesi gli interessi dei produttori comunitari e gli operatori siano stabiliti nella Comunità. Dopo il "perfezionamento", le merci non scontano alcuna fiscalità, essendo destinate, per definizione, a essere riesportate verso Paesi extra CE ed essendo l'importazione temporanea scaricata mediante un conto di appuramento. Il "sistema della sospensione" è soggetto ad autorizzazione e dà luogo alla sospensione della riscossione dei dazi e dell'IVA all'importazione, finché non siano esportati i prodotti compensatori e, per non interrompere la produzione di questi ultimi, non è possibile sostituire le merci d'importazione con merci comunitarie secondo il sistema della compensazione per equivalente. Ne consegue che nessun diritto è dovuto se l'operazione si conclude fisiologicamente con la riesportazione dei prodotti compensatori verso Paesi extra CE; se, invece, per le merci vincolate al regime della sospensione, esso sia appurato con una immissione in libera pratica nel Paese di vincolo, sorge l'obbligazione doganale e sono dovuti i dazi sospesi.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114 com. 2 lett. D, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 115 lett. D, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 521

*Massime precedenti Conformi:* N. 4918 del 2013 Rv. 627150 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5355 del 27/02/2020 (Rv. 657361 - 01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **ANGELO NAPOLITANO.** *Relatore:* **ANGELO NAPOLITANO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*C. (SAETTA ROBERTO) contro F. (GRECO FRANCESCO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 04/07/2017

181195 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - IN GENERE Tarsu - Destinazione d'uso dell'immobile - Potere dei Comuni di applicare la tariffa in base alla concreta attività economica svolta - Regolamento comunale che equipara l'attività di B&B alle strutture recettive e alberghiere - Disapplicazione - Esclusione - Fondamento.

*In tema di TARSU, l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del "Bed and breakfast" ad un albergo, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8308 del 2018 Rv. 647687 - 01, N. 33545 del 2019 Rv. 656430 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5353 del 27/02/2020 (Rv. 657360 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *Relatore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FONTI LUISA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/03/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni cd. prima casa - Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni - Decadenza - Acquisto entro un anno della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio della cooperativa - Rilevanza - Esclusione.

*La decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, il contribuente medesimo proceda al conseguimento della sola prenotazione di un alloggio mediante subentro ad altro socio di una cooperativa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 4 lett. A

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 17151 del 2014 Rv. 632443 - 01, N. 17148 del 2018 Rv. 649399 - 01, N. 34572 del 2019 Rv. 656607 - 01, N. 3713 del 2017 Rv. 643208 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 5330 del 27/02/2020 (Rv. 657357 - 03)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ROBERTO MUCCI. Relatore: ROBERTO MUCCI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (FRUSCIONE ALESSANDRO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/01/2012

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Dogane - Assistenza amministrativa reciproca ex art 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5, allegato all'accordo Euromediterraneo del 2006 ed ex art. 11 dell'allegato 7 della Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 - Informazioni ottenute e documenti consultati nelle procedure di mutua assistenza tra autorità doganali - Utilizzabilità come prova.

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

*In materia di processo tributario, in forza dell'art. 10, paragrafo 3, del Protocollo n. 5 (relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale), allegato all'«Accordo Euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra», del 2006, nonché dell'art. 11 dell'allegato 7 (relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale) della «Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE)», sono pienamente utilizzabili come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati nelle relative procedure di mutua assistenza tra autorità doganali.*

*Riferimenti normativi:* Decisione Consiglio CEE 14/02/2006 num. 356, Decisione Consiglio CEE 22/12/1995 num. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 10118 del 2017 Rv. 644042 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5349 del 27/02/2020 (Rv. 657359 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LIBERATO PAOLITTO. Relatore: LIBERATO PAOLITTO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

**V. (BIANCHI DOMENICO) contro A.**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 05/06/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni "prima casa" - Difetto di atto pubblico di compravendita - Dichiarazioni di cui all'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Modalità - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa al momento della registrazione della sentenza ex art. 2932 c.c. - Ragioni.

*In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, le dichiarazioni prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita - come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. -, nel momento della richiesta di registrazione della sentenza e nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, risultando la dichiarazione*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

sostitutiva dell'atto di notorietà idonea a garantirne la certezza, quanto al relativo contenuto, e la riferibilità soggettiva, quanto al loro autore.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2932, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 8103 del 2017 Rv. 643474 - 01, N. 635 del 2017 Rv. 642436 - 01, N. 2261 del 2014 Rv. 629393 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 5338 del 27/02/2020** (Rv. **657358 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **RENATO PERINU**. Relatore: **RENATO PERINU**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (LUMINI PAOLA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 31/07/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di rimborso - Accoglimento parziale - Rigetto implicito per il resto - Esclusione - Fondamento - Necessità di interpretare - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di rimborsi di crediti di imposta, il provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza non implica necessariamente il rigetto della parte non espressamente accolta, poiché il "silenzio rifiuto parziale", a differenza del "silenzio rifiuto totale", presuppone l'esistenza di un provvedimento positivo (benché parziale), sicché il provvedimento di accoglimento parziale deve necessariamente essere oggetto di interpretazione, ben potendo avere, per la parte non espressamente contemplata, tanto natura reiettiva, quanto interlocutoria (come, ad esempio, nell'ipotesi di carenza documentale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 12382 del 2004 Rv. 574192 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020** (Rv. **657342 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LIBERATO PAOLITTO**. Relatore: **LIBERATO PAOLITTO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 17/07/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Presupposti - Cessazione della posizione di contrasto tra le parti - Contenuto - Effetti.

*Nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia, con la conseguenza che non può desumersi dall'avvenuta definizione, in altro processo e con forza di giudicato, di una pretesa impositiva il venir meno del contrasto tra le parti in ordine ad un diverso atto impositivo che consegue da distinti presupposti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18705 del 2018 Rv. 649619 - 01, N. 13588 del 2007 Rv. 601239 - 01, N. 27598 del 2013 Rv. 628938 - 01, N. 5188 del 2015 Rv. 634695 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1048 del 2000 Rv. 541106 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5360 del 27/02/2020 (Rv. 657343 - 01)**

**Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: ANGELO NAPOLITANO. Relatore: ANGELO NAPOLITANO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**E. (GRIMALDI DANIELE) contro A. (CARILE FRANCO)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/11/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale - Carattere universale - Superficie complessiva tassabile - Estensione - Riduzione di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 - Rifiuti speciali - Oggetto costituito da parti di superfici - Limitazione dell'eccezione alla parte variabile della tariffa.

*La tariffa di igiene ambientale ha carattere universale e vi sono assoggettati tutti i locali siti nel territorio dell'ente comunale impositore, in quanto potenzialmente idonei a produrre rifiuti, applicandosi la riduzione di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, alle parti di superfici del locale interessate dalle attività che generano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, smaltiti in proprio dal contribuente, con la precisazione che l'esonero riguarda la sola parte variabile della tariffa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49 com. 3, DPR 27/04/1999 num. 158 art. 7 lett. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 22127 del 2017 Rv. 645633 - 01, N. 14038 del 2019 Rv. 654120 - 01, N. 17622 del 2016 Rv. 640781 - 01, N. 10787 del 2016 Rv. 639990 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 5339 del 27/02/2020 (Rv. 657341 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: RENATO PERINU. Relatore: RENATO PERINU. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)**

**V. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 25/07/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Iva – Operazioni inesistenti – Conoscenza o conoscibilità, da parte del soggetto passivo, della evasione di imposta sul valore aggiunto derivante dalla cessione - Prova mediante presunzioni – Ammissibilità.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

*In tema di detrazione dell'IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14), può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni - come espressamente prevede l'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l'assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l'immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell'attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell'operazione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 07/05/2002 num. 38

*Massime precedenti Vedi:* N. 27566 del 2018 Rv. 651269 - 01, N. 5873 del 2019 Rv. 653071 - 01, N. 30148 del 2017 Rv. 646297 - 01, N. 21104 del 2018 Rv. 649976 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21105 del 2017 Rv. 645308 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5158 del 26/02/2020 (Rv. 657337 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

**Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)**

S. (BIANCO MICHELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/01/2017

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Riscossione dei tributi in pendenza di giudizio - Art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Norma generale - Conseguenze - Riscossione in base a sentenza della Commissione tributaria regionale - Data della pubblicazione della sentenza - Rilevanza - Estensione alle sanzioni - Ammissibilità.

*In tema di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione modificata dall'art. 29 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha natura di regola generale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle somme, anche a titolo di sanzioni pecuniarie, in forza di sentenza della Commissione tributaria regionale pubblicata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, anche se il relativo giudizio sia iniziato nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 19, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27867 del 2018 Rv. 651092 - 01, N. 33581 del 2019 Rv. 656394 - 01, N. 4642 del 2008 Rv. 602039 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5167 del 26/02/2020 (Rv. 657339 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore:**

**FRANCESCO FEDERICI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TREPPICIONE FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 21/01/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Province terremotate della Sicilia - Diritto al rimborso delle imposte pagate nel triennio 1990 - 1992 - Decadenza - "Dies a quo" - Art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 - Norma d'interpretazione autentica - Conseguenze.

*In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2004 num. 190 art. 1 com. 665, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15252 del 2016 Rv. 640825 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 18905 del 2016 Rv. 641481 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020 (Rv. 657340 - 01)**

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*E. (VERDONE ELIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/07/2016*

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Sufficienza - Conseguente irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015.

*In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 24 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 27/02/2014 num. 15 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22810 del 2015 Rv. 637349 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11013 del 2019 Rv. 653414 - 01, N. 19190 del 2019 Rv. 654755 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5185 del 26/02/2020 (Rv. 657375 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RENATO PERINU.** *Relatore:* **RENATO PERINU.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PECORA ATTILIO)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/06/2011*

279471 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - IN GENERE Mancata emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale - Applicabilità anche in caso di definizione agevolata delle violazioni - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16

*Massime precedenti Conformi:* N. 2439 del 2007 Rv. 595939 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5152 del 26/02/2020 (Rv. 657331 - 01)**

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **RENATO PERINU.** *Relatore:* **RENATO PERINU.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PACE FABIO)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/02/2014*

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondi di previdenza complementare aziendale - Meccanismo impositivo ex art. 6 l. n. 482 del 1985 - Ambito di applicazione - Rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato - Redditività ottenuta sul mercato dall'intero patrimonio Enel - Corrispondenza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di fondi di previdenza complementare aziendale, il meccanismo impositivo di cui all'art. 6 della l. n. 482 del 1985 si applica sulle somme percepite dai soggetti iscritti, maturate fino al 31 dicembre 2000, provenienti dalla liquidazione del "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del Fondo, il quale non corrisponde alla redditività ottenuta sul mercato dall'intero patrimonio Enel - ovvero il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito -, per essere quest'ultima dipendente da predeterminati calcoli di matematica attuariale e non già frutto di investimento di accantonamenti sul libero mercato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24525 del 2017 Rv. 645912 - 01, N. 2600 del 2016 Rv. 638913 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020 (Rv. 657338 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

*S. (TENCHINI GIUSEPPE) contro A.*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 02/01/2013*

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi giustificativi diversi da quelli contenuti nell'atto impositivo - Divieto di "nova" in appello - Configurabilità - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo. (Nella specie, concernente avviso di accertamento per disconoscimento*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*dell'inerenza di costi di pubblicità, la S.C. ha ritenuto integrare domanda nuova, per diversità di "petitum" e "causa petendi", la qualificazione degli stessi costi come spese di rappresentanza, operata dall'Amministrazione nel giudizio di appello).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 9810 del 2014 Rv. 630680 - 01, N. 12467 del 2019 Rv. 653676 - 01, N. 17231 del 2019 Rv. 654392 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5183 del 26/02/2020 (Rv. 657374 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

*Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FRUSCIONE ALESSANDRO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/02/2012*

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Crediti acquistati a seguito di cessione "pro soluto" - Perdita definitiva - Onere della prova - A carico del contribuente - Esonero del cedente dalla garanzia - Insufficienza - Elementi certi e precisi - Necessità.

*In tema di imposte sui redditi, l'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita; pertanto, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia negato la deducibilità delle perdite su crediti acquistati a seguito di cessione, la mera allegazione che quest'ultima ha avuto luogo "pro soluto" anziché "pro solvendo", secondo gli schemi predisposti dalla normativa civilistica, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi (ad esempio, il prezzo stimato del credito rispetto al suo valore nominale), che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definitiva, né preclude al giudice di merito l'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza di quelle risultanze probatorie.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1267, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66

*Massime precedenti Conformi:* N. 5357 del 2006 Rv. 587769 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4982 del 25/02/2020 (Rv. 657373 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:*

**SALVATORE LEUZZI.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

*I. (MILIA GIULIANO) contro A.*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 30/08/2012*

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Imputazioni in sede penale - Vincolo per il giudice tributario - Esclusione - Prove raccolte in altri procedimenti - Utilizzabilità - Limite del giuramento e della prova testimoniale - Esclusione - Ragioni.

*Nel processo tributario, il giudice non è vincolato dalle imputazioni formulate in sede penale, essendo tenuto a vagliare per proprio conto se le prove raccolte nel giudizio penale e riportate nel processo verbale di constatazione siano idonee a fondare il proprio convincimento in ordine ai fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che costituisca un limite il disposto di cui all'art.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, sul giuramento e la prova testimoniale, in quanto valevole per la sola diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica, sicché le dichiarazioni di terzi da questi raccolte, ancorché in un procedimento penale, e inserite nel processo verbale di constatazione, sono pienamente utilizzabili come elementi di prova in quanto aventi natura di mere informazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6918 del 2013 Rv. 625847 - 01, N. 21812 del 2012 Rv. 624483 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5012 del 25/02/2020** (Rv. **657330 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANGELO NAPOLITANO**. Relatore: **ANGELO NAPOLITANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

M. (CLERICI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/01/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Modifica - Cambio di destinazione senza modifiche strutturali dell'immobile - Esclusione.

*In tema di classamento catastale di immobili urbani, il cambio di destinazione d'uso cui non si accompagnino modifiche strutturali dell'immobile non comporta alcuna modifica del classamento catastale.*

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 62, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., DM Finanze 19/04/1994

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4998 del 25/02/2020** (Rv. **657391 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO BERNAZZANI**. Relatore: **PAOLO BERNAZZANI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ANELLO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/09/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Fondazioni bancarie - Agevolazione fiscale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Fondamento - Estensione a società non gravate dall'obbligo di dismissione - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di fondazioni bancarie, l'agevolazione fiscale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - in base al quale le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria, se avvenuto entro il termine indicato (originariamente di quattro anni e successivamente prorogato), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG e IRAP delle fondazioni conferenti, pur fondata sul fatto che la dismissione della partecipazione azionaria di controllo nelle società bancarie conferitarie non è conseguente alla libera determinazione dell'ente, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico e pur finalizzata ad incentivare ulteriori dismissioni del patrimonio azionario detenuto dalle fondazioni rispetto a quelle imposte dal legislatore, trova applicazione anche alle fondazioni bancarie che, avendo un patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o la sede operativa prevalentemente in regioni a statuto speciale, sono sottratte al carattere cogente della dismissione e a qualsiasi forma di sanzione in caso di inottemperanza, ricorrendo comunque la "ratio" della norma quando la vendita, pur facoltativa, avvenga per favorire dismissioni effettive delle originarie partecipazioni, ma non anche quando le azioni della conferitaria siano state oggetto di operazioni di tipo speculativo.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 6 com. 4, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 12 com. 3, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 13, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 4 com. 4, Legge 01/08/2003 num. 212 art. 1, Legge 25/12/2005 num. 262 art. 7

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 5009 del 25/02/2020 (Rv. 657336 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANGELO NAPOLITANO.** *Relatore:* **ANGELO NAPOLITANO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PARENTI LUIGI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 05/11/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Informazioni ipocatastali - Elenco soggetti presenti nelle formalità immobiliari di un dato giorno - Tariffa - Contrarietà al diritto comunitario - Insussistenza - Ragioni.

*In tema di informazioni ipocatastali, la determinazione della tariffa delle tasse ipotecarie per il rilascio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli "elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno", nella misura stabilita dall'art. 2, comma 65, lett. c), del d.l. n. 262 del 2006, convertito nella l. n. 286 del 2006, non è impedita dalla direttiva 2003/98/CE (nella formulazione, ratione temporis applicabile, anteriore alla direttiva 2013/37/CE), nella parte in cui prevede che l'importo per la fornitura di documenti non deve superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti, in quanto tale direttiva "in parte qua" non è immediatamente applicabile, per mancanza dei requisiti di precisione e "incondizionatezza".*

*Riferimenti normativi:* Direttive del Consiglio CEE 17/11/2003 num. 98 art. 6 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 37, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 65 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/01/2006 num. 36

*Massime precedenti Difformi:* N. 22139 del 2017 Rv. 645635 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4998 del 25/02/2020 (Rv. 657391 - 02)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ANELLO PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/09/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Fondazioni bancarie con patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o sede operativa prevalentemente in Regioni a statuto speciale - Agevolazione ex art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Applicabilità - Compatibilità con diritto unionale in tema di aiuti di Stato - Verifiche del giudice - Conseguenze.

*In tema di fondazioni bancarie, il giudice, ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 alle fondazioni bancarie che abbiano un patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o la sede operativa prevalentemente in Regioni a statuto speciale, sottratte in quanto tali all'obbligo di dismissione delle proprie partecipazioni di controllo e a limitazioni nell'esercizio del diritto di voto, è tenuto a verificare, ai fini della compatibilità dell'agevolazione con il diritto unionale, se, attraverso la disponibilità della partecipazione, la fondazione sia intervenuta, anche in modo indiretto, nella gestione della società bancaria, giacché, in tal caso, acquisisce la natura di impresa e resta perciò soggetta alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 6 com. 4, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 12 com. 3, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 13, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 4 com. 4, Legge 01/08/2003 num. 212 art. 1, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 7, Decisione Commissione CEE del 2003 num. 146

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4997 del 25/02/2020 (Rv. 657356 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

*C. (MAZZON LUDOVICO) contro C. (CICCHETTI VITO NICOLA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/10/2016

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione Ici ex art 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Differenza tra finalità istituzionali degli Enti e servizi pubblici - Consorzio ASI (Area sviluppo industriale) - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma di stretta interpretazione, si applica soltanto agli immobili, ivi elencati, posseduti dallo Stato e dagli altri enti pubblici "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"; peraltro, le "finalità istituzionali", proprie dell'ente locale, non possono essere identificate con il concetto di "servizi pubblici", i quali, non rientrandovi, possono essere svolti anche tramite altri soggetti, quali le aziende municipalizzate, altri enti o società (tra cui, nella specie, il Consorzio ASI - Area sviluppo industriale), non aventi diritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attività commerciale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24593 del 2010 Rv. 615219 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4984 del 25/02/2020 (Rv. 657352 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *Relatore:* **LUCIO NAPOLITANO.** *P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (PREZIOSI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/01/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Effetto preclusivo del potere di accertamento previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350 del 2001 - Fruibilità - Incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato risultanti dalla cd. "lista Falciani" e l'ammontare delle somme oggetto del cd. "scudo fiscale - Giustificazione - Onere - A carico del contribuente - Fondamento.

*In tema di esercizio del potere di imposizione sui capitali cd. "scudati", al fine di godere dell'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a) del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla legge n. 409 del 2001, l'onere di giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato, che secondo il fisco fanno capo al contribuente sulla base delle risultanze della cd. "lista Falciani", e l'ammontare delle somme oggetto del cd. "scudo fiscale" incombe sul contribuente, attesa la valenza presuntiva degli elementi desumibili dalla stessa "lista Falciani".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12 com. 2, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A, Legge 23/11/2001 num. 409 art. 1

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 31779 del 2019 Rv. 656014 - 01, N. 34577 del 2019 Rv. 656734 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4989 del 25/02/2020 (Rv. 657354 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI**. *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI**. *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/05/2014

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Limiti.

*In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall'interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1306 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11400 del 1996 Rv. 501440 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4985 del 25/02/2020 (Rv. 657353 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI**. *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI**. *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

S. (CAMBI COSTANTINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/01/2011

177456 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE Revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Censura relativa all'illegittimità della notifica - Errore rilevante - Esclusione - Fondamento.

*In tema di revocazione delle sentenze delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modificazione del comma 1 di tale articolo a opera dell'art. 9, comma 1, lett. cc. del d.lgs. n. 156 del 2015), la censura relativa alla pretesa illegittimità della notifica del gravame sulla decisione impugnata non è qualificabile come errore rilevante, non essendo ascrivibile al n. 4) dell'art. 395 c.p.c. in quanto costituente motivo di diritto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. CC CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12784 del 2018 Rv. 648664 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4990 del 25/02/2020** (Rv. 657355 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**.

(Diff.)

A. (POLATO PAOLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/07/2011

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010409/2016 64003401

Massime precedenti Conformi: N. 10409 del 2016 Rv. 640034 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4848 del 24/02/2020** (Rv. 657371 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**.

(Conf.)

E. (ZUNARELLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/06/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Attività di ricerca e sviluppo - Spese sostenute - Credito di imposta - Priorità temporale introdotta con l. n. 185 del 2008 - Questione di illegittimità costituzionale - Inammissibilità - Fondamento - Sentenza Corte cost. n. 149 del 2017 - Abolizione della aspettativa del credito - Insussistenza - Facoltà del legislatore di modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti giuridici - Condizioni - Conseguenze.

*In tema di crediti di imposta relativi a spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, prospettata in relazione all'art. 3 Cost, dell'art. 29, comma 2, lett. a), d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009 – il quale ha previsto l'applicazione retroattiva della procedura di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio della priorità temporale – potendo il legislatore modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti giuridici a condizione che, come statuito dalla Corte cost., per identica questione, con sentenza n. 149 del 2017, ciò trovi giustificazione in principi, diritti e beni di rilievo costituzionale e rispetti il principio di ragionevolezza e proporzionalità, nella specie non violato, non essendo stata pregiudicata in senso assoluto l'aspettativa del credito.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 29 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 280 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 282 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 283 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4579 del 2018 Rv. 647211 - 01, N. 3576 del 2015 Rv. 634445 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4845 del 24/02/2020** (Rv. 657370 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA**

**D'OVIDIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

R. (MAGGIORE ENRICO) contro C. (DE ANGELIS DANILO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Necessità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

*Massime precedenti Conformi:* N. 20126 del 2006 Rv. 592051 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4848 del 24/02/2020 (Rv. 657371 - 02)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

*Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

E. (ZUNARELLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/06/2011

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Principio del legittimo affidamento - Aspettativa di intangibilità normativa - Diritto unionale - Esclusione - Fondamento.

*Il legittimo affidamento, pur costituendo principio fondamentale dell'ordinamento della U.E., non si traduce, secondo la giurisprudenza della CGUE, nell'aspettativa di intangibilità di una normativa, in particolare in settori in cui è necessario - e di conseguenza ragionevolmente prevedibile - che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica, in ossequio al superiore interesse dello Stato a fare fronte a situazioni di crisi economica e a rispettare i parametri imposti dalla stessa U.E..*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4863 del 24/02/2020 (Rv. 657372 - 01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *Relatore:*

**LIBERATO PAOLITTO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

L. (CAMPOREALE LUCIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 03/10/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Contenuto - Interpretazione e applicazione norme giuridiche - Esclusione - Riconducibilità ad art. 360, n. 3, c.p.c. - Erronea motivazione - Correzione da parte della S.C..

*Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto il "vizio di motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendo riconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quanto all'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando il dispositivo sia conforme a diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11883 del 2003 Rv. 565709 - 01

---



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4864 del 24/02/2020** (Rv. 657351 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **LIBERATO PAOLITTO.** Relatore: **LIBERATO PAOLITTO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TULLI SIMONA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 30/09/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Fondatezza della pretesa impositiva - Relazione di stima dell'Ufficio - Operatività delle prove atipiche - Sussistenza - Efficacia dimostrativa "ex se" - Esclusione.

*Nel processo tributario, pur essendovi un maggiore spazio di operatività delle prove cd. atipiche, la relazione di stima dell'Ufficio non ha efficacia dimostrativa "ex se" della fondatezza della pretesa impositiva, stante la posizione paritaria delle parti davanti al giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9357 del 2015 Rv. 635264 - 01, N. 2193 del 2015 Rv. 634158 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020** (Rv. 657346 - 02)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **SALVATORE LEUZZI.** Relatore: **SALVATORE LEUZZI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

R. (LEONE GREGORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/03/2011

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso accertamento - Motivazione - Requisito formale ai fini della validità - Distinzione rispetto alla sussistenza di dimostrazione degli atti costitutivi della pretesa - Disciplina di quest'ultima.

*La motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 459 del 1997 Rv. 501820 - 01, N. 10052 del 2000 Rv. 539000 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020** (Rv. 657346 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **SALVATORE LEUZZI.** Relatore: **SALVATORE LEUZZI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

R. (LEONE GREGORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/03/2011

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Azione di recupero "a posteriori" - Obbligazione doganale derivata da un fatto-reato - Prescrizione triennale - Decorrenza - Comunicazione al debitore dopo la scadenza del termine dell'importo dovuto - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Compatibilità con il diritto unionale.

*In tema di dazi doganali, l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di genesi*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*dell'obbligazione tributaria quando la sua mancata determinazione sia avvenuta a causa di un fatto-reato (a prescindere dall'esito, di condanna o assolutorio, del relativo giudizio), purché la "notizia criminis", costituente il primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale, sia trasmessa nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, in linea con il diritto unionale, il quale non disciplina le cause di interruzione e sospensione del termine di prescrizione.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221

*Massime precedenti Vedi:* N. 8322 del 2013 Rv. 626255 - 01, N. 24674 del 2015 Rv. 637507 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4649 del 21/02/2020 (Rv. 657329 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

*C. (IANNACCONE STEFANIA) contro C. (CANTILLO ORESTE)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/07/2017*

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Infrastrutture - Distinzione tra beni dei consorzi tra enti territoriali e beni degli assegnatari - Conseguenze.

*In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'assoggettabilità all'imposta delle infrastrutture quali strade, illuminazioni, parcheggi, aiuole eccetera, occorre verificare anzitutto se tali opere siano state realizzate e siano utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti o siano state realizzate dai consorzi tra enti territoriali, su terreno di loro esclusiva proprietà, essendo soggetto passivo, nel primo caso, gli assegnatari sui cui terreni sono state realizzate le infrastrutture, nel secondo caso, il consorzio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31037 del 2018 Rv. 651647 - 01, N. 5551 del 2019 Rv. 653070 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4645 del 21/02/2020 (Rv. 657347 - 02)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

*I. (MILIA GIULIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 30/08/2012*

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Sussistenza - Estensione a rapporti antecedenti al d.l. n. 16 del 2012, ma non esauriti - Ammissibilità.

*In tema di imposte sui redditi, l'art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, consente all'acquirente, anche quando consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, di dedurre i costi di beni e servizi non utilizzati direttamente "al fine di commettere il reato", ma per essere commercializzati, a meno che non contrastino coi principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, si applica, ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.l. cit. anche ad atti, fatti o attività posti in essere prima della sua entrata in vigore.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27566 del 2018 Rv. 651269 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4645 del 21/02/2020 (Rv. 657347 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

I. (MILIA GIULIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 30/08/2012

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Imputazione nel processo penale - Vincolatività per il giudice tributario - Esclusione - Autonoma valutazione, da parte del giudice tributario, delle prove assunte nel processo penale - Necessità.

*Il giudice tributario non è vincolato dalle imputazioni formulate nel processo penale, ma è tenuto a valutare per proprio conto se le prove acquisite in quella sede siano idonee a fondare il proprio convincimento circa la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6918 del 2013 Rv. 625847 - 01, N. 9593 del 2019 Rv. 653649 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020 (Rv. 657346 - 03)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **SALVATORE LEUZZI.** *Relatore:* **SALVATORE LEUZZI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

R. (LEONE GREGORIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/03/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Buona fede dell'importatore - Sussistenza in astratto - Valore di esimente - Esclusione - Fondamento.

*In tema di dazi doganali, la buona fede dell'importatore, quand'anche sussistente in astratto, non ha valore esimente in "re ipsa" in quanto: a) ex art. 904 del Reg. CEE n. 2454 del 1993, non può procedersi a sgravi o rimborsi all'importazione a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari; b) la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ex art. 199 Reg. cit., con riguardo all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato; c) vige il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguente pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 904, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B

*Massime precedenti Vedi:* N. 33314 del 2019 Rv. 656392 - 01, N. 4059 del 2019 Rv. 652783 - 01, N. 5400 del 2012 Rv. 622226 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4658 del 21/02/2020** (Rv. 657349 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIEVA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/02/2012

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Non riproponibilità di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile - Correlazione al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile - Esclusione - Correlazione alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità - Sussistenza - Conseguenze.

*Il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dalla pregressa verifica di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 14214 del 2018 Rv. 649337 - 01, N. 21145 del 2016 Rv. 641454 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4659 del 21/02/2020** (Rv. 657350 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIEVA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/10/2012

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze realizzate mediante la cessione dei terreni edificabili - Opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto ex art. 7 della legge n. 448 del 2001 - Condizioni - Soddisfacimento - Conseguenze - Irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria - Possibilità di ottenere il rimborso delle somme corrisposte - Esclusione.

*In tema di determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 67, comma 1, lett. a e b dello stesso d.P.R., come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili a norma dell'art. 7 della legge n. 448 del 2001, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazione della perizia giurata di stima e versamento dell'intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determina l'irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 24953 del 2015 Rv. 637643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19215 del 2017 Rv. 645454 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020** (Rv. **657348 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIEVA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 28/06/2012

178404 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Trasferimento in altro luogo del contribuente - Obblighi del messo notificatore - Accertamento della irreperibilità - Deposito nella casa comunale e invio di raccomandata informativa - Prova della avvenuta notificazione.

*La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 25985 del 2014 Rv. 633554 - 01, N. 1440 del 2013 Rv. 624960 - 01, N. 24260 del 2014 Rv. 633117 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4411 del 20/02/2020** (Rv. **657333 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE NICASTRO**. Relatore: **GIUSEPPE NICASTRO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

E. (ZUNARELLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/06/2011

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Principio del legittimo affidamento - Portata - Giurisprudenza della Corte di giustizia - Aspettativa di intangibilità della normativa - Insussistenza - Settori di possibile modifica della normativa - Superiore interesse dello Stato.

*Il legittimo affidamento, pur costituendo principio fondamentale dell'ordinamento dell'Unione europea, non si traduce, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'aspettativa di intangibilità di una normativa, in particolare in settori in cui è necessario - e di conseguenza ragionevolmente prevedibile - che le norme in vigore vengano continuamente adeguate alle variazioni della congiuntura economica, in ossequio al superiore interesse dello Stato a fare fronte a situazioni di crisi economica e a rispettare i parametri imposti dalla stessa Unione europea.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2018 Rv. 647279 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4398 del 20/02/2020** (Rv. **656978 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FIANNACCA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 08/04/2011

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Reddito d'impresa - Principio di competenza - Inderogabilità - Contenuto - Sopravvenienze attive - Fattispecie.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, costituisce principio inderogabile quello della competenza di cui all'art. 75, comma 1, TUIR, nel testo "ante" riforma 2004, applicabile "ratione temporis", a mente del quale possono essere indicati nel bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura di esercizio, tenendosi conto, ai sensi dell'art. 2423 bis, comma 1, nn. 2 e 3, c.c., dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, restando irrilevante la dichiarazione di sopravvenienze attive in diverso esercizio. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente fossero stati contestati al Consorzio, ricorrente, maggiori ricavi in relazione ai nuovi premi che, come risultanti dal bilancio dell'annualità precedente e non ancora corrisposti, sarebbero spettati, nell'anno di esercizio, ad alcune società che ne facevano parte se non ne fosse stata deliberata, nel medesimo periodo, l'esclusione per violazioni statutarie, indicati come costi deducibili, anziché come sopravvenienze attive).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23725 del 2013 Rv. 628936 - 01, N. 8989 del 2004 Rv. 572809 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4411 del 20/02/2020** (Rv. **657333 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE NICASTRO**. Relatore: **GIUSEPPE NICASTRO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

E. (ZUNARELLI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 23/06/2011

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE Esclusione - Sua codificazione disposta dall'art. 3 del cosiddetto Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) - Portata - Disposizioni dello Statuto - Rapporti con le altre leggi nella gerarchia delle fonti - Prevalenza - Esclusione - Conseguenze.

177178 TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITA' In genere.

*In tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista. Peraltro, le disposizioni del suddetto Statuto costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, in vero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 25722 del 2009 Rv. 610345 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 16227 del 2018 Rv. 649197 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4412 del 20/02/2020 (Rv. 656980 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *Relatore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*P. (GAETA GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/01/2011

178376 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - COMPETENZA  
Competenza territoriale degli uffici - Criterio del domicilio fiscale del contribuente - Indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi anche in variazione alle precedenti - Idoneità - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni nonché all'iscrizione a ruolo - Applicabilità dei principi in materia di competenza a emettere l'avviso di accertamento.

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO In genere.

*La competenza territoriale degli uffici dell'amministrazione finanziaria è determinata (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972) sulla base del domicilio fiscale indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche in variazione rispetto alle precedenti indicazioni, sicché, in ragione del principio di affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario, il contribuente che abbia indicato il domicilio fiscale in luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato. Tale principio è riferibile, oltre che alla legittimazione a emettere l'avviso di accertamento, anche alla legittimazione a procedere alla liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazioni, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di attività rientranti nel novero, rispettivamente, degli accertamenti e controlli riguardanti le imposte sui redditi e della competenza «ad ogni altro effetto di cui al [...] decreto» del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché alla legittimazione a procedere alla conseguente eventuale iscrizione a ruolo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 40 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11170 del 2013 Rv. 626921 - 01, N. 24292 del 2018 Rv. 650702 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4415 del 20/02/2020 (Rv. 657334 - 02)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*E. (CASO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/10/2014

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Produzione di documenti non prodotti in precedenza - Ammissibilità - Limiti - Produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità - Possibilità di produrre questi ultimi documenti ai sensi

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dell'art. 25 della Convenzione tra Italia e Tunisia per evitare le doppie imposizioni - Esclusione - Fondamento.

*Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c. La produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa non è consentita neppure dall'art. 25 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979, sia perché tale articolo riguarda solo le "autorità" e le "persone" che sono "incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte", sia perché l'ultimo periodo dello stesso articolo - che fa riferimento alla possibilità, per dette "persone", di "servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche o nei giudizi" - non può certo derogare alle norme del processo civile di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 25/05/1981 num. 388, Tratt. Internaz. 16/05/1979 art. 25

*Massime precedenti Conformi:* N. 18464 del 2018 Rv. 649870 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4415 del 20/02/2020 (Rv. 657334 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**E. (CASO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/10/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Consolidato fiscale nazionale - Giudizio di impugnazione promosso dalla consolidante avverso il rifiuto del rimborso di IRES - Litisconsorzio necessario con la società consolidata dalla cui dichiarazione è scaturita l'imposta indebitamente liquidata e indebitamente versata dalla consolidante - Insussistenza - Fondamento.

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*In tema di disciplina del consolidato fiscale nazionale, nel giudizio di impugnazione promosso dalla consolidante avverso il rifiuto del rimborso di IRES da essa richiesto non sussiste il litisconsorzio necessario con la società consolidata dalla cui dichiarazione è scaturita l'imposta indebitamente liquidata e indebitamente versata dalla stessa consolidante, atteso che, alla luce degli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo previsti dall'art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, comportante la determinazione di un reddito complessivo globale, pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti, la soggettività delle società consolidate è "incompleta" in quanto non si estende alla fase di liquidazione e di versamento del tributo, spettando alla controllante il riporto a nuovo dell'unica eccedenza rimborsabile.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 1329 del 2020 Rv. 656710 - 01

---



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4426 del 20/02/2020** (Rv. **657382 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MOSCHETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Strutture turistico recettive all'aperto - Installazione stabile di mezzo mobili di pernottamento - Trasformazione irreversibile o permanente del territorio - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.

*In tema di rendita catastale, nell'ambito di strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi turistici), l'installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento, quali i maxi caravan, determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio e, dunque, incide nel processo valutativo della rendita catastale, non potendo ritenersi che gli stessi soddisfino un bisogno oggettivamente provvisorio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. E, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24924 del 2016 Rv. 641737 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4410 del 20/02/2020** (Rv. **656979 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE NICASTRO**. Relatore: **GIUSEPPE NICASTRO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

V. (CODEMO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/12/2010

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento analitico induttivo - Maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili - Presunzioni semplici gravi precise e concordanti - Sproporzione tra ricavi e costi con operatività in perdita - Contrasto con criteri di economicità - Sufficienza.

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI In genere.

*In tema di rettifica dei redditi d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla vendita di immobili, compiuto con metodo analitico induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, può fondarsi sulla sproporzione tra ricavi e costi, con operatività in perdita dell'imprenditore, in quanto costituente, in assenza di spiegazioni del contribuente, elemento indiziario grave e preciso della sottofatturazione dei corrispettivi e di un comportamento contrastante con i criteri di economicità e con gli scopi propri dell'attività imprenditoriale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9474 del 2017 Rv. 643928 - 01, N. 21536 del 2007 Rv. 600991 - 01, N. 2155 del 2019 Rv. 652213 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4428 del 20/02/2020** (Rv. 657345 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GRADARA RITA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Giudizio di fatto contrario a norma di comune esperienza - Censurabilità in Cassazione - Valutazione in base al vizio dedotto - Fondamento.

*Il giudizio di fatto contrario ad una massima di comune esperienza, quando è preso a base per l'applicazione di una norma di diritto, si risolve in una falsa applicazione della legge ed è, come tale, censurabile in Cassazione, ove, trattandosi di un giudizio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia, deve essere valutato in base al vizio dedotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3118 del 1971 Rv. 354452 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4428 del 20/02/2020** (Rv. 657345 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GRADARA RITA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione di comune esperienza - Interpretazione rigorosa - Necessità - Fondamento - Vizio per mancata applicazione del fatto notorio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione - Insussistenza - Obbligo del giudice di farvi ricorso - Esclusione.

*In tema di prova civile, il ricorso alla nozione di "comune esperienza" (fatto notorio), da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7726 del 2019 Rv. 653445 - 01, N. 13715 del 2019 Rv. 654219 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4423 del 20/02/2020** (Rv. 657344 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (ZANELLO ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/10/2013

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati - Rivalutazione - Pagamento dell'imposta sostitutiva - Seconda rivalutazione - Adesione - Duplicazione di imposta - Diritto di rimborso in favore del contribuente - Spettanza - Limiti.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente che, avendo optato per la rivalutazione delle proprie partecipazioni societarie, non negoziate nei mercati regolamentati e possedute alla data del 1° gennaio 2001, abbia versato l'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001 per poi aderire, in virtù di legge sopravvenuta, alla seconda rivalutazione delle medesime partecipazioni o di quelle nel frattempo residue, è legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta già interamente versata con riguardo alla quota oggetto di duplice tassazione, purché nei limiti di quanto dovuto e versato in seguito alla nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, stante la volontarietà della scelta a suo tempo operata e la sua conseguente irrevocabilità.*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1683 del 2016 Rv. 638809 - 01, N. 34502 del 2019 Rv. 656311 - 01, N. 24057 del 2014 Rv. 633551 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4417 del 20/02/2020 (Rv. 657335 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI DI PAOLA.** *Relatore:* **LUIGI DI PAOLA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

*S. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/03/2012*

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Reddito d'impresa - Distinzione tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali - Nozione di beni strumentali - Portata restrittiva - Natura oggettiva - Fattispecie.

*In tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il terreno agricolo di proprietà di una società in nome collettivo che svolgeva attività incentrata sulla locazione dello stesso non costituisse bene strumentale per destinazione, quanto piuttosto l'oggetto dell'attività stessa).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90

*Massime precedenti Vedi:* N. 7307 del 2003 Rv. 562957 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 4394 del 20/02/2020 (Rv. 657332 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

*S. (FIORINO MICHELE) contro C. (DI FALCO ALDO)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/01/2017*

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Presupposti - Destinazione agricola e conduzione diretta da parte del contribuente - Necessità - Fattispecie.

*In tema di ICI, perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

- ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva considerato fabbricabile - e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale - un terreno, del quale era comproprietario il contribuente per un terzo, in quanto oggetto di affitto agrario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10144 del 2010 Rv. 612856 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4071 del 18/02/2020** (Rv. **656974 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **GIUSEPPE LO SARDO**. Relatore: **GIUSEPPE LO SARDO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

M. (PENNISI VINCENZO ALBERTO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/03/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione c.d. prima casa - Caratteristiche di lusso - Contrarietà dell'art. 1 nota II bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072 ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità in ambito costituzionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai fini del riconoscimento delle agevolazioni cd. "prima casa", l'art. 1 della nota II bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e gli artt. 5 e 6 del d.m. n. 1072 del 1969 non sono contrari ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che questi ultimi non possono escludere o vulnerare la discrezionalità del legislatore nell'individuare e caratterizzare le fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi in modo che l'operato della pubblica amministrazione sia più o meno vincolato nell'apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale, sicché non è lesiva dei suddetti principi la norma che limiti o escluda una valutazione discrezionale nell'applicazione delle agevolazioni tributarie, riducendo a monte il rischio di revoche arbitrarie.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/08/1969 all. 1072 art. 5, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 6, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11556 del 2016 Rv. 640049 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4076 del 18/02/2020** (Rv. **656975 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STEFANO PEPE**. Relatore: **STEFANO PEPE**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (SALDUTTI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/10/2014

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Reale valore dell'immobile oggetto di compravendita - Iscrizione ipotecaria - Elemento grave preciso e concordante - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del reale valore dell'immobile oggetto di compravendita l'iscrizione ipotecaria, effettuata a seguito di concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, non costituisce elemento grave, preciso e concordante, in quanto è*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*effettuata per un valore percentuale calcolato non sul valore dell'immobile, ma sull'importo totale del mutuo, essendo la "ratio" della stessa quella di garantire l'istituto di credito anche per tutti gli interessi moratori, legali e le spese legali e giudiziarie fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11439 del 2018 Rv. 648075 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4083 del 18/02/2020 (Rv. 656977 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **ANDREA PENTA**. *Relatore:* **ANDREA PENTA**. *P.M. SALZANO FRANCESCO*. (Conf.)

*N. (ROSSETTO EMILIANO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/02/2016*

181413 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Pubblicità ordinaria - Maggiorazioni tariffarie correlate alle dimensioni delle superfici espositive - Modalità di calcolo - Art. 12, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993 - Interpretazione - Applicabilità alla totalità della superficie.

*In tema di imposta comunale sulla pubblicità, con l'art.12, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 che prevede l'applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il Legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12

*Massime precedenti Conformi:* N. 4909 del 2005 Rv. 579958 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 4078 del 18/02/2020 (Rv. 656976 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **ANDREA PENTA**. *Relatore:* **ANDREA PENTA**. *P.M. SALZANO FRANCESCO*. (Conf.)

*E. (FUMAROLA STEFANO) contro I. (RICCIONI ALESSANDRO)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 17/03/2015*

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tosap - Concessione di beni pubblici - Cumulabilità della tassa con il canone concessorio - Esclusione - Condizioni - Sfruttamento dei beni in qualità di sostituto dell'ente territoriale - Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Condizioni - Mancanza di una diversa manifestazione di volontà nell'atto di concessione - Necessità - Finalità di lucro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*L'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici, e, quindi, come un "quid" ontologicamente diverso dalla tassa dovuta per la sottrazione del bene all'uso pubblico cui è ordinariamente destinato. Peraltro, qualora, risulti (sulla base di un'indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all'esenzione soggettiva prevista per gli enti*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*territoriali dall'art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non essendo tuttavia, all'uopo sufficienti generiche espressioni a significare l'intenzione del concedente di cumulare canone e tassa, e non costituendo ostacolo alla spettanza dell'esenzione la circostanza che il concessionario, agendo in qualità di imprenditore commerciale, si proponga uno scopo di lucro. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza dell'imposta da parte della società che aveva avuto in affidamento, dal Comune, la gestione di suolo pubblico di area attrezzata a verde al fine di realizzare la maggiore fruibilità della stessa da parte dei cittadini, restando indifferente che fossero stati offerti anche servizi a pagamento, per i quali non era stato dedotto dalla controparte che per questi la contribuente non avesse agito in veste di gestore dell'Ente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1994 num. 507 art. 49

*Massime precedenti Conformi:* N. 19841 del 2009 Rv. 609841 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3577 del 13/02/2020 (Rv. 656972 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

*T. (BERRUTI GIULIANO) contro A.*

Rigettag, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/11/2017

180063 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO Tassa di ancoraggio - Ordine di introito - Competenza - Natura di atto impositivo - Fondamento - Conseguenze - Autonoma impugnabilità - Sua mancata comunicazione con rilascio della bolletta di pagamento - Natura di primo atto "utile" idoneo a fini contestativi - Impugnabilità congiunta - Ammissibilità.

*In tema di tassa di ancoraggio, l'ordine di introito - la cui formazione è di competenza delle Capitanerie di porto, mentre l'Agenzia delle dogane ha compiti solo esecutivi in vista della riscossione della tassa liquidata con detto ordine - ha natura di atto impositivo in quanto determina il tributo, la sua entità e il soggetto obbligato, definendo la pretesa erariale in termini compiuti ed incondizionati; esso, pertanto, è autonomamente impugnabile. Nel caso di sua mancata comunicazione ma di rilascio della bolletta di pagamento, poiché in essa sono riportati l'oggetto, gli estremi dell'ordine di introito ed i presupposti, fattuali e normativi, per i quali il tributo è pagato, la stessa integra il primo atto "utile" idoneo a consentire la contestazione dell'atto impositivo, sicché è consentito al contribuente far valere le proprie contestazioni impugnando congiuntamente la bolletta di riscossione e l'ordine di introito.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/08/1966 num. 1340 art. 1, DPR 28/05/2009 num. 107 art. 1 com. 9, DPR 30/08/1966 num. 1340 art. 2, DPR 30/08/1966 num. 1340 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3581 del 13/02/2020 (Rv. 657381 - 02)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI**. *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI**. *P.M. SANLORENZO RITA*. (Conf.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ALFIERI MARCO)*

Rigettag, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/03/2018

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Compensi corrisposti ai giudici tributari - Arretrati erogati nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione - Conseguenze - Applicazione del regime di tassazione separata - Condizioni - Ritardo "fisiologico" - Superamento - Limite temporale - Individuazione.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*I compensi corrisposti ai giudici tributari - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - non sono qualificabili come "arretrati" e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all'attività svolta nell'ultimo trimestre dell'anno siano corrisposti, nell'anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano. (In motivazione la S.C. ha ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimità fondato sugli artt. 97 Cost. e 1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST., DPR 21/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 21/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. F, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13228 del 2004 Rv. 574650 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3233 del 1963 Rv. 264929 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3581 del 13/02/2020 (Rv. 657381 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **ROBERTA CRUCITTI**. *Relatore:* **ROBERTA CRUCITTI**. *P.M. SANLORENZO RITA*. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ALFIERI MARCO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/03/2018

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Emolumenti erogati nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione - Tassazione quali redditi arretrati - Regime di tassazione separata - Condizioni - Limite del ritardo "fisiologico" - Superamento.

*In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 21/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 21/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. F

*Massime precedenti Vedi:* N. 564 del 1987 Rv. 450296 - 01, N. 19606 del 2005 Rv. 584503 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 3617 del 13/02/2020 (Rv. 657390 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO**. *Estensore:* **ANTONIO MONDINI**. *Relatore:* **ANTONIO MONDINI**. *P.M. BASILE TOMMASO*. (Conf.)

M. (TASCO GIAMPIERO) contro A.

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/12/2013

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atto giudiziario impugnato o ancora impugnabile al momento della registrazione - Art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Definitiva riforma dell'atto con decisione passata in giudicato - Debenza dell'imposta - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi:* N. 12023 del 2018 Rv. 648482 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15645 del 2019 Rv. 654143 - 01, N. 23468 del 2007 Rv. 601574 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 3607 del 13/02/2020 (Rv. 657389 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:*

**GIANCARLO TRISCARI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PICCO VALENTINA)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/10/2014*

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi "antidumping" - Certificato di origine preferenziale - Falsità ideologica - Relazioni ispettive OLAF - Rilevanza probatoria - Preventiva attivazione della cooperazione amministrativa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*In materia di dazi "antidumping" relativi a merci assistite da certificato di origine preferenziale, posto che tutti gli accertamenti compiuti dall'OLAF, ivi compresi i verbali di operazioni di missione, hanno rilevanza probatoria in ambito unionale in forza degli artt. 9 e 10 del Reg. CE n. 1073 del 1999, l'esistenza di specifiche risultanze conseguenti a relazioni ispettive dell'OLAF comporta l'insussistenza di ogni dubbio sulla falsità del certificato di origine preferenziale sicché non è richiesta, a tal fine, la preventiva attivazione della cooperazione amministrativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato l'impugnata decisione che aveva ritenuto la necessità di attivare la procedura amministrativa pur in presenza di informazioni OLAF "sui possibili traffici illeciti di cavi cinesi dalla Corea del Sud").*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 10 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11631 del 2019 Rv. 653673 - 01, N. 10118 del 2017 Rv. 644042 - 02

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 3608 del 13/02/2020 (Rv. 656973 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:*

**GIANCARLO TRISCARI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/12/2015*

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi "antidumping" istituiti sulle importazioni di elementi di fissaggio – Illegittimità sopravvenuta del reg. U.E. n. 723 del 2011 – Conseguenze – Avvisi di accertamento doganali – Caducazione.



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di dazi "antidumping", l'illegittimità del reg. U.E. n. 723 del 2011 - che estendeva i dazi definitivi istituiti dal reg. C.E. n. 91 del 2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni degli stessi spediti dalla Malaysia - pronunciata dalla CGUE (sentenza 3 luglio 2019, Eurobolt, in causa C-644/17) per violazione dell'art. 15, par. 2, del reg. C.E. n. 1225 del 2009, fa venir meno, ai sensi dell'art. 264 T.F.U.E., il presupposto normativo sulla cui base siano adottati gli avvisi di accertamento doganale, con loro conseguente caducazione.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 26/01/2009 num. 91, Regolam. Consiglio CEE 18/07/2011 num. 723, Regolam. Consiglio CEE 30/11/2009 num. 1225 art. 15 lett. 2

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3576 del 13/02/2020 (Rv. 656971 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/07/2017*

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Carburante destinato a mezzi di trasporto pubblico - Diritto all'agevolazione - Rimborso - Termine biennale di decadenza - "Dies a quo" - Diritto all'agevolazione - Decorrenza - Fase del pagamento o dell'utilizzo - Irrilevanza.

*In tema di agevolazioni sulle accise applicate al carburante destinato a mezzi di pubblico trasporto, il termine biennale - previsto a pena di decadenza - per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito (cd. rimborso) decorre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal momento in cui sorge il diritto all'agevolazione, da individuarsi non in quello in cui è stato effettuato il pagamento o l'utilizzo ma in quello in cui è stata effettuata la fornitura al destinatario, perché è questo momento che segna il passaggio del prodotto petrolifero da una destinazione aspecifica ad una finalizzata, in concreto, al rifornimento dei mezzi pubblici.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 24259 del 2019 Rv. 655153 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3378 del 12/02/2020 (Rv. 656967 - 01)**

*Presidente:* **DI IASI CAMILLA**. *Estensore:* **ANDREA PENTA**. *Relatore:* **ANDREA PENTA**. *P.M. GIACALONE GIOVANNI*. (Conf.)

*E. (FIERTLER GIUSEPPE) contro P. (SALVINI LIVIA)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/02/2013*

178404 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Validità - Condizioni - Mancato rinvenimento dell'effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente nel Comune di domicilio fiscale nonostante previe ricerche - Fattispecie.

*La notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvienga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. (Fattispecie in tema di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in cui la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*aveva ritenuto invalida la notifica di alcune cartelle di pagamento, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e, cit., nonostante l'agente della riscossione fosse a conoscenza del nuovo indirizzo effettivo del contribuente, diverso dal domicilio fiscale, per avere colà precedentemente notificato altre cartelle).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11152 del 1996 Rv. 501308 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1092 del 1998 Rv. 512181 - 01, N. 19387 del 2017 Rv. 645385 - 01, N. 24107 del 2016 Rv. 642274 - 01, N. 19958 del 2018 Rv. 650145 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3381 del 12/02/2020 (Rv. 656968 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI**. *Relatore:*

**MARCELLO MARIA FRACANZANI**. *P.M.* **BASILE TOMMASO**. *(Parz. Diff.)*

*N. (UCKMAR VICTOR) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/12/2012*

042043 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMI Regali in natura corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce - Operazioni a premio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI In genere.

*In tema di costi deducibili, i regali in natura che vengano corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce in base a promessa unilaterale vanno considerati operazioni a premio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001, e non sconti di prezzo, i quali sono configurabili nel caso in cui le attività promozionali si basino su di una clausola accessoria al contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza della C.T.R. secondo cui i viaggi turistici offerti dal produttore a clienti come premio per volumi di acquisto o di rivenduto costituivano operazioni a premio, come tali non integralmente deducibili come costo).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/2001 num. 430 art. 3, Regio Decr. 25/07/1940 num. 1077 art. 107, Regio Decr. Legge 19/10/1933 num. 1933 art. 44, Cod. Civ. art. 1989, Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 7 com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 6520 del 1992 Rv. 477455 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8326 del 2012 Rv. 622855 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 3387 del 12/02/2020 (Rv. 656969 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA**. *Relatore:* **ROSITA**

**D'ANGIOLELLA**. *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO**. *(Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ROSSI ADRIANO)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 02/03/2012*

279466 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE Indumenti da lavoro indossati dal personale durante il servizio - Prestazione di servizi - Esclusione - Obblighi datoriali - Configurabilità - Conseguenze - Imponibilità - Rivalsa - Esclusione.

*In tema d'IVA, la fornitura al personale dipendente degli indumenti da lavoro da indossare durante l'attività lavorativa non costituisce prestazione di servizi, bensì messa a disposizione di strumenti da lavoro, rientrando tra gli obblighi contrattuali dell'imprenditore sicché, trattandosi*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*di un costo, non costituisce elemento positivo del reddito e, non essendo assoggettabile ad IVA, ne è preclusa la rivalsa nei confronti dei dipendenti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 19077 del 2005 Rv. 585391 - 01, N. 16030 del 2015 Rv. 636265 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 3398 del 12/02/2020 (Rv. 657369 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*F. (D'ANDRIA CATALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/02/2011*

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Prestito concesso dal socio alla società - Presunzione legale di onerosità ex art. 43 T.U.I.R. - Prova contraria dell'infruttuosità dell'erogazione - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

*In tema di imposte sui redditi, l'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") prevede, in funzione antielusiva, una presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società, superabile dal contribuente con prova contraria che, però, non può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge: segnatamente, dimostrando che i bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi della società contemplano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza della CTR che aveva omesso di valutare la sussistenza della controprova della presunzione asseritamente fornita con la produzione del bilancio/nota integrativa, circostanza fattuale contestata dall'Agenzia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43

*Massime precedenti Conformi:* N. 16445 del 2009 Rv. 609125 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 3415 del 12/02/2020 (Rv. 657380 - 01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

*S. (CONTI PIERO) contro A.*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/05/2011*

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE Rimanenze di magazzino - Natura - Beni di servizio dell'impresa - Conseguenze - Affitto di azienda - Autonomo atto di cessione delle rimanenze - Imponibilità - Esclusione.

*In tema di IVA, le rimanenze di magazzino costituiscono - salvo diversa volontà negoziale delle parti ed ove non considerate isolatamente rispetto alla loro destinazione funzionale - beni a servizio dell'impresa, come tali appartenenti a tutti gli effetti al compenso aziendale, sicché, in caso di affitto dell'azienda, esse permangono in capo al concedente, che cede all'affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle rimanenze assoggettabile ad IVA.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562

*Massime precedenti Conformi:* N. 20443 del 2011 Rv. 619626 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3396 del 12/02/2020** (Rv. **656970 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ENRICO MANZON**. Relatore: **ENRICO MANZON**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (D'ANDRIA CATALDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/02/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di immobile a destinazione abitativa - Natura strumentale del bene - Accertamento in concreto - Necessità - Fattispecie.

*In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative ad immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì in concreto, dovendosi verificare che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, il mezzo per l'esercizio della suddetta attività. (Fattispecie relativa ad edificio, parte di un complesso immobiliare oggetto di ristrutturazione e adibito a casa dei custodi, connesso all'attività di gestione di un parco naturalistico).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5559 del 2019 Rv. 652960 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3250 del 11/02/2020** (Rv. **656965 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CANEPA ENRICO EDOARDO ANGELO)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/09/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo tributario - Giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata - Art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992 - Riassunzione della causa - Condizioni - Onere del deposito della copia autentica della decisione di legittimità - Estensione alle ordinanze decisorie - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di processo tributario, nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza impugnata, la riassunzione della causa deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dal deposito di copia autentica della sentenza di legittimità o dell'ordinanza decisoria che definisce il giudizio, dovendosi interpretare l'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo "ratione temporis" vigente) alla luce delle successive modifiche al codice di rito hanno elevato l'ordinanza a modello decisionale dei giudizi di legittimità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 32976 del 2018 Rv. 652147 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3242 del 11/02/2020** (Rv. **656964 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

contro

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/04/2017

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Classificazione doganale - Videocamere - Sottovoce "8525 80 99" della nomenclatura combinata - Applicabilità - Condizioni.

*In tema di classificazione doganale delle merci importate, la sottovoce "8525 80 99" della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658 del 1987 e succ. modif., come integrato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 458 del 2014 e n. 876 del 2014, può essere applicata a condizione che le videocamere possano registrare "files" audio e video da fonti diverse dall'obiettivo dell'apparecchio.*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658, Regolam. Commissione CEE 08/08/2014 num. 876, Regolam. Commissione CEE 29/04/2014 num. 458

Massime precedenti Vedi: N. 29537 del 2018 Rv. 651284 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3252 del 11/02/2020** (Rv. **656966 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ALGANI ALDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 05/05/2015

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE Liquidazione dell'IVA di gruppo - Natura - Procedura semplificatoria - Adesione al relativo regime - Modalità - Dichiarazione espressa - Necessità - Comportamento concludente - Irrilevanza.

*In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti escluse, ai fini dell'adesione al relativo regime è necessario che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l'equipollenza di alcun comportamento concludente, come prevede l'art. 4 del d.P.R. n. 442 del 1997.*

Riferimenti normativi: DM Finanze 13/12/1979 art. 3 com. 1, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17576 del 2009 Rv. 609240 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19937 del 2017 Rv. 645202 - 02

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 3234 del 11/02/2020** (Rv. **656963 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIANLUCA GRASSO**. Relatore: **GIANLUCA GRASSO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

F. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/10/2011

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE  
Notificazione a mezzo posta - Spedizione in busta chiusa priva di riferimenti al suo contenuto -  
Conseguenze - Mera irregolarità - Condizioni.

*In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell'atto d'appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'atto in essa racchiuso - anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19864 del 2016 Rv. 641256 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 2810 del 06/02/2020 (Rv. 656962 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **SALVATORE SAIJA**. *Relatore:* **SALVATORE SAIJA**. *P.M. GIACALONE GIOVANNI*. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DONATI MASSIMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/09/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Rimborso accisa armonizzata - Fattore impeditivo - Traslazione dell'imposta - Prova indiziaria - Configurabilità - Bilancio d'esercizio - Producibilità - Condizioni.

*In tema di accisa armonizzata, la prova indiziaria della traslazione dell'imposta, quale fattore impeditivo del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 29 l. n. 428 del 1990 può essere fornita dall'Agenzia delle Dogane anche mediante produzione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore percorso (o contribuente di diritto), a condizione che dallo stesso si evinca che dei relativi esborsi l'imprenditore stesso ha tenuto conto nella determinazione del prezzo finale praticato all'utente inciso (o contribuente di fatto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19618 del 2015 Rv. 636850 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 2632 del 05/02/2020 (Rv. 656961 - 01)**

*Presidente:* **DE MASI ORONZO**. *Estensore:* **ANTONIO MONDINI**. *Relatore:* **ANTONIO MONDINI**. *P.M. BASILE TOMMASO*. (Conf.)

P. (ZAZZA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 20/01/2014

184019 USI CIVICI - DESTINAZIONE DELLE TERRE GRAVATE E PIANI DI MASSIMA Vendita di terreni gravati da uso civico - Natura - Amministrazione separata dei beni frazionali - Conseguenze - Tassazione in misura fissa - Esclusione - Fondamento - Enti esponenziali della collettività - Sussistenza.

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE In genere.

*In tema di imposta di registro, la vendita di terreni gravati da diritti di uso civico - aventi natura di diritti di godimento in favore della collettività indifferenziata degli abitanti di un territorio - ove effettuata in favore dell'Amministrazione separata dei beni frazionali, non è soggetta a tassazione in misura fissa, trattandosi di ente esponenziale delle collettività di riferimento*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

costituito ai sensi della l. n. 1766 del 1927, e non di ente pubblico territoriale di cui all'art. 1, comma 7, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 26, Regio Decr. 26/02/1928 num. 332 art. 64, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 com. 7 CORTE COST., Legge Prov. 12/06/1980 num. 16 art. 6 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21488 del 2012 Rv. 624233 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2612 del 05/02/2020** (Rv. **656958 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FABIO ANTEZZA**. Relatore: **FABIO ANTEZZA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Parz. Diff.)

A. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 04/10/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Principio del contraddittorio - Rilevanza - Condizioni - Vizi del procedimento - Pregiudizio ai diritti di difesa della parte riflessi sul provvedimento finale - Necessità - Fondamento.

*In materia doganale, il principio del rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal CDC, si evince dalle espresse previsioni dell'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in causa C-349/07). Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell'Ufficio capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, e in quanto, l'inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale.*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1990 num. 374 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913

Massime precedenti Conformi: N. 6621 del 2013 Rv. 626116 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2615 del 05/02/2020** (Rv. **656960 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FABIO ANTEZZA**. Relatore: **FABIO ANTEZZA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/11/2013

179816 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE Accise - Istanza di rimborso - Presentazione all'Agenzia delle entrate in luogo dell'Agenzia delle dogane - Conseguenze - Vizio di incompetenza - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di accise, la presentazione di un'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate, anziché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve ritenersi effettuata presso un ufficio incompetente, in ragione dell'assenza di rapporto di immedesimazione organica con il Ministero dell'economia e delle finanze, trattandosi di distinti soggetti di diritto, in ragione della separazione tra la titolarità dell'obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statuali in materia d'imposizione fiscale, trasferito alle Agenzie dal d.lgs. n. 300 del 1999.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 10, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 59, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 63

*Massime precedenti Vedi:* N. 24276 del 2018 Rv. 650949 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3118 del 2006 Rv. 587609 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 2613 del 05/02/2020 (Rv. 656959 - 01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/08/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni di norme tributarie - Decadenza e prescrizione - Disciplina generale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Sistema penale - Corrispondenza - Termine di decadenza e di prescrizione - Distinzione - Ambito applicativo.

*In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 ha mutuato l'impostazione penalistica distinguendo tra termine di decadenza per la notificazione dell'atto di contestazione (o di irrogazione), indicato al comma 1 (e corrispondente ai termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p.) e termine di prescrizione del diritto alla riscossione, indicato al comma 3 (e corrispondente ai termini di prescrizione delle pene di cui all'art. 172 c.p.); ne consegue che, a livello applicativo, ove l'atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1 ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di "esecuzione" mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172

*Massime precedenti Vedi:* N. 21826 del 2016 Rv. 641574 - 01, N. 17970 del 2013 Rv. 628476 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 2476 del 04/02/2020 (Rv. 656750 - 01)**

*Presidente:* **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **LUIGI DI PAOLA.** *Relatore:* **LUIGI DI PAOLA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

T. (QUERCIA LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2013

177510 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI Crediti d'imposta - Art. 8 l. n. 388 del 2000 - Decorrenza - Periodo d'imposta anno 2000 - Sussistenza - Approvazione del regime agevolativo - Rilevanza - Utilizzabilità per investimenti antecedenti al 14 marzo 2001 - Esclusione - Fondamento.

*In tema di agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, l'art. 8 della l. n. 388 del 2000 deve essere interpretato nel senso che può riconoscersi il credito di imposta solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, con decorrenza successiva al 14 marzo 2001, ossia dalla data di approvazione del detto regime agevolativo da parte della Commissione europea, non potendosi viceversa riconoscere per investimenti avviati prima di suddetta data (nei vari anni di*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*imposta, purché successivi al 2000), ostandovi il tenore letterale della disposizione, nonché ragioni di logica e ragionevolezza.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 18424 del 2018 Rv. 649618 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5289 del 26/02/2020 (Rv. 657322 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: COSMO CROLLA. Relatore: COSMO CROLLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/05/2018

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Compensazione di crediti - Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 - Violazione meramente formale - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella l. n. 102 del 2009, configura, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 10 com. 1 lett. A, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 35 com. 1 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 23352 del 2017 Rv. 645810 - 01, N. 14158 del 2018 Rv. 648751 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5105 del 25/02/2020 (Rv. 657321 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/09/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Elementi irritalmente acquisiti - Utilizzabilità - Limiti.

*In materia tributaria, le irritalità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'invulnerabilità della libertà personale o del domicilio.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1973 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4066 del 2015 Rv. 634970 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4914 del 24/02/2020** (Rv. 657320 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/03/2018

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Difensore - Notifica in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario a mani della persona "addeba al ritiro" - Validità - Assenza di indicazioni o variazioni risultanti dagli atti - Irrilevanza.

*La notifica dell'atto di impugnazione effettuata a mani della persona "addeba al ritiro", in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17391 del 2009 Rv. 610453 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4765 del 24/02/2020** (Rv. 657309 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**.

E. (RUSSO CORVACE GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/05/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ravvedimento operoso ex art 34, comma 4, l. n. 388 del 2000 - Termine - Versamento anteriore alla presentazione della dichiarazione - Necessità - Differenza col ravvedimento ordinario ex art. 13, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 472 del 1997.

*Il termine per il ravvedimento operoso speciale di cui all'art. 34, comma 4, della l. n. 388 del 2000, secondo cui la regolarizzazione deve avvenire anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle ritenute, si differenzia da quello ordinario previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b, del d. lgs. n. 472 del 1997, il quale, con diversa formulazione, consente la regolarizzazione di errori e omissioni entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 com. 1 lett. B CORTE COST.

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020** (Rv. 657319 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

A. (ARTICO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/01/2017

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazioni non riconosciute - Debiti derivanti da negozio - Responsabilità

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto - Rilevanza della posizione nell'ambito della compagine dell'ente - Esclusione - Differenze per i debiti di imposta - Limiti.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

*Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, di cui all'art. 38 c.c., all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente, per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1602 del 2019 Rv. 652724 - 01, N. 25650 del 2018 Rv. 650749 - 02

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4762 del 24/02/2020 (Rv. 657308 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA. (Diff.)**

C. (MAZZONE GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 26/06/2017

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Poteri istruttori del giudice tributario - Acquisizione d'ufficio di mezzi di prova - Finalità - Integrazione degli elementi forniti dalle parti - Esercizio - Presupposti.

*In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce al giudice il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, dev'essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall'art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un'obiettiva situazione di incertezza, al fine d'integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 24464 del 2006 Rv. 594275 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4742 del 24/02/2020 (Rv. 656995 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/02/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010483/2018 64799601

*Massime precedenti Conformi:* N. 10483 del 2018 Rv. 647996 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4587 del 21/02/2020 (Rv. 657318 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: COSMO CROLLA. Relatore: COSMO CROLLA.**

M. (CHIARINELLI LINO EMANUELE) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/12/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita - Art. 74 della l. n. 342 del 2000 - Interpretazione.

*In tema d'ICI, l'art. 74 della l. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18056 del 2016 Rv. 640963 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4584 del 21/02/2020 (Rv. 657316 - 01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.**

C. (DI MOLFETTA LIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/06/2018

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenze della Corte di cassazione - Errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'insussistenza del vizio revocatorio in quanto basato non sull'errata valutazione della data di avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie, bensì sull'interpretazione della norma alla cui stregua il contribuente pretendeva di fondare l'avvenuta proroga del termine per adempiervi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 29922 del 2011 Rv. 620988 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4566 del 21/02/2020** (Rv. 657314 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**.

T. (TAMMETTA WALTER) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/03/2018

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Adesione al verbale di constatazione ex art. 5 bis d. lgs. n. 218 del 1997 - Conseguenze - Impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento - Inammissibilità - Eccezione - Notificazione di atto di definizione difforme negli importi rispetto a quanto concordato in adesione al p.v.c. - Impugnabilità - Sussistenza - Fondamento.

*Fermo il principio generale in virtù del quale la definizione dell'accertamento con adesione, su istanza del contribuente, determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso volto a contestare il relativo atto, deve tuttavia ammettersi l'impugnabilità dell'atto di definizione quando non vi sia corrispondenza tra gli importi in esso contenuti e quelli indicati nel processo verbale di contestazione al quale egli aveva aderito, atteso che, diversamente, verrebbero limitati i diritti del contribuente sanciti dall'art. 24 Cost., tenuto conto peraltro, che l'art. 19 del d. lgs. n. 546 del 1992 si deve interpretare estensivamente, identificandosi tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/07/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10086 del 2009 Rv. 607936 - 01, N. 20577 del 2019 Rv. 654970 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020** (Rv. 657315 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Rigetia, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/03/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposte dirette - Province terremotate della Sicilia - Rimborso di maggiori imposte pagate nel triennio 1990-1991 - Limiti quantitativi introdotti con norma sopravvenuta - Incidenza sul titolo della ripetizione - Esclusione - Fondamento - Rilevanza in fase di esecuzione - Sussistenza - Assenza di disposizioni transitorie - Conseguenze.

*La norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies, Legge 03/08/2017 num. 123

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4585 del 21/02/2020** (Rv. 657317 - 01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

R. (TORNAMBE' ANTONINO) contro R. (GALLO ACCURSIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/03/2017

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Situazioni esterne al giudizio - Estensione - Limiti - Errore di diritto - Esclusione - Fattispecie.

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini in un caso in cui la parte, essendo decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., aveva dedotto la non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, atteso che il predetto termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 3277 del 2012 Rv. 622005 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4556 del 21/02/2020** (Rv. 657324 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.** Relatore: **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 13/10/2017

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notifica a mezzo posta - Consegna della cartella esattoriale all'indirizzo del destinatario - A persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo al "firma del destinatario o di persona delegata" - Validità della notifica - Fondamento - Mancato sbarramento della casella relativa alla consegna dell'atto al destinatario - Irrilevanza.

*Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29022 del 2017 Rv. 646433 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9962 del 2010 Rv. 612625 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4565 del 21/02/2020** (Rv. 657325 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (ROSSI FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 07/06/2018

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Istanza di rimborso - Contenuto - Indicazioni necessarie - Individuazione - Mancanza - Conseguenze.

*Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21400 del 2012 Rv. 624444 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32263 del 2018 Rv. 651788 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4536 del 21/02/2020** (Rv. 657323 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

F. (DI GIOVANNI FRANCESCO) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/05/2018

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenza - Irretroattività - Fattispecie.

*Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, opera soltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva. (La S.C., applicando il principio, ha affermato l'invalidità dell'avviso di accertamento notificato a società volontariamente cancellatasi dal registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, sebbene l'Amministrazione finanziaria avesse notificato invito a rendere giustificazioni in data antecedente).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6743 del 2015 Rv. 635140 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4169 del 19/02/2020** (Rv. **657313 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

H. (PAULETTI ENRICO) contro C. (DE SANTIS FABRIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO, 16/01/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Obiettiva incertezza normativa tributaria - Nozione - Differenza da soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - Conseguenze - Causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria - Configurabilità - Fattispecie in tema di ICI.

*In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria", caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, si distingue dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti - e costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, con riferimento agli impianti di produzione di energia idroelettrica, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 88 del 2005, sussisteva obiettiva incertezza normativa in ordine alla concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile ICI e del valore da attribuire agli stessi).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020** (Rv. **657307 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 21/12/2017

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere - Esclusione - Ragioni.

*La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 7185 del 2010 Rv. 612583 - 01

---



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020** (Rv. 657312 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

B. (PAGLIANI GIORGIO) contro C. (ROLFO PAOLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/03/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Art. 13 comma 2, d.l. n. 201 del 2011 - Esenzione casa principale - Requisiti - Fattispecie.

*In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/06/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 4160 del 19/02/2020** (Rv. 657306 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

S. (TOMASSINI FRANCO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/09/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Dichiarazione Iva - Nullità per mancato rispetto delle modalità di presentazione ex art. 3 d.P.R. n. 322 del 1988 - Fruizione del credito maturato nel corrispondente anno di imposta - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di Iva, la dichiarazione presentata a mezzo posta anziché in via telematica, al pari della omessa dichiarazione, benché affetta da nullità ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1988, non impedisce alla parte di usufruire, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, stante l'originaria richiesta della società contribuente di conservare il diritto alla detrazione del credito Iva, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la spettanza dello stesso, essendo il suo disconoscimento pacificamente derivato dal mero riscontro formale dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale in cui tale credito era sorto e nondimeno usato in compensazione nell'anno di imposta oggetto di accertamento).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST., DPR 20/07/1988 num. 322 art. 3, DPR 20/07/1988 num. 322 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19058 del 2018 Rv. 649807 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17758 del 2016 Rv. 640942 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020** (Rv. 656992 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MARIA ENZA LA TORRE**. Relatore: **MARIA ENZA LA TORRE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CORDISCO ROBERTO)

Ordina integrazione contraddittorio

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 006644/2018 64848101

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Conformi:* N. 6644 del 2018 Rv. 648481 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3965 del 18/02/2020 (Rv. 656990 - 01)**

*Presidente:* **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

F. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro A.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/02/2018

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Notificazione o comunicazione al difensore - Invio tramite P.E.C. - Mancata consegna - Imputabilità o meno al destinatario - Conseguenze.

*La mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 1, Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 2, Legge 22/02/2010 num. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 22320 del 2017 Rv. 645723 - 01, N. 15070 del 2014 Rv. 631596 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4150 del 18/02/2020 (Rv. 657305 - 01)**

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VITTORIO RAGONESI.** *Relatore:* **VITTORIO RAGONESI.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/05/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 - Art. 138 della legge n. 388 del 2000 - Rateizzazione di quanto dovuto per tributi - Possibilità - Proroga del termine per l'emissione degli atti impositivi dell'ufficio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art. 138, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso dall'ufficio l'atto impositivo, e pertanto non può valere a far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l'amministrazione fosse decaduta dall'azione di riscossione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 138 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 138 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 956 del 2014 Rv. 629318 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020** (Rv. 656991 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

M. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/03/2018

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Mancato regolamento spese di un procedimento contenzioso - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità.

*Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronuncia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 15326 del 2018 Rv. 649173 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020** (Rv. 656993 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MARIA ENZA LA TORRE**. Relatore: **MARIA ENZA LA TORRE**.

S. (CERIO ENNIO) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 10/04/2018

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza - Fattispecie.

*Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4696 del 2019 Rv. 652795 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 3955 del 18/02/2020** (Rv. 657310 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

M. (ATTISANI VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 30/12/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Impugnazione dell'avviso di mora - Legittimazione passiva - Contestazione della pretesa tributaria - Legittimazione passiva in capo all'Amministrazione - Sussistenza - Azione rivolta

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

verso il concessionario – Onere di quest'ultimo - Chiamata in causa dell'ente - Omissione - Inammissibilità della domanda o ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.

*In caso di impugnazione dell'avviso di mora, la legittimazione passiva discende dalle contestazioni effettuate dal contribuente, spettando all'amministrazione, in quanto titolare del diritto di credito, e non al concessionario, in quanto mero destinatario del pagamento, quando venga contestata la stessa pretesa tributaria. In tale evenienza, tuttavia, se l'azione è rivolta nei confronti del concessionario, quest'ultimo, ai sensi degli artt. 40 del d.P.R. n. 43 del 1988 e 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha l'onere di chiamare in causa l'ente titolare al fine di evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, senza che l'eventuale omissione determini l'inammissibilità della domanda o imponga al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1188, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 40, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16412 del 2007 Rv. 598269 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4151 del 18/02/2020 (Rv. 656994 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 24/07/2017

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 022878/2017 64565201

*Massime precedenti Conformi:* N. 22878 del 2017 Rv. 645652 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4107 del 18/02/2020 (Rv. 657311 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.**

C. (TOZZI ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/02/2017

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015002/2015 63616201

*Massime precedenti Conformi:* N. 15002 del 2015 Rv. 636162 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020** (Rv. **656787 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**.

L. (**CERIO ENNIO**) contro R.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/05/2018

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Interesse giuridicamente tutelato - Necessità - Utilità concreta del provvedimento - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

*L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte vittoriosa che lamentava l'erronea pronuncia della compensazione delle spese di lite, nonostante la sua mancata costituzione nel giudizio di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12637 del 2008 Rv. 603219 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 3980 del 18/02/2020** (Rv. **657304 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **RAFFAELE CAPOZZI**. Relatore: **RAFFAELE CAPOZZI**.

M. (**MERONE GIUDITTA**) contro A. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/10/2017

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società di capitali a ristretta base partecipativa - Avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi extracontabili - Legittimità - Estraneità del socio all'accertamento verso società - Motivazione "per relationem" - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze.

*L'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio "per relationem" ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2261, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18042 del 2018 Rv. 649406 - 01, N. 18640 del 2008 Rv. 605332 - 01, N. 27778 del 2017 Rv. 646282 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*questioni processuali e comuni alle sezioni*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### QUESTIONI PROCESSUALI

#### 1. GIURISDIZIONE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 5298 del 27/02/2020 (Rv. 657010 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**.

M. (PITTALIS PAOLA ALESSANDRA ELISABETTA) contro S. (PINNA VISTOSO MARCO)  
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/02/2019

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 013 RILEVABILITA' DI UFFICIO

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA' DI UFFICIO  
Questione di giurisdizione e di competenza - Pregiudizialità - Deroghe - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

*Le questioni di giurisdizione sono sempre pregiudiziali rispetto a quelle di competenza, salvo che vengano in rilievo norme o principi costituzionali ovvero espressivi di interessi e di valori di rilievo costituzionale, come nei casi di mancanza delle condizioni minime di legalità costituzionale nell'instaurazione del "giusto processo", oppure di formazione del giudicato, esplicito o implicito, sulla giurisdizione. (In attuazione del predetto principio, la S. C. ha dichiarato inammissibili le censure volte a contestare la competenza per materia della corte d'appello, sull'impugnazione del provvedimento del tribunale di revoca di un amministratore di sostegno nominato da un giudice austriaco, a fronte della mancata contestazione, anche implicita, del difetto di giurisdizione del giudice italiano dichiarato dalla stessa corte d'appello nella pronuncia impugnata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 382, Costituzione art. 102

Costituzione art. 103

Costituzione art. 111 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29 del 2016 Rv. 637937 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza** n. 4314 del 20/02/2020 (Rv. 657201 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**.

N. (CORSINI SUSANNA) contro P.  
Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 024 CORTE DEI CONTI

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI  
Controversia introdotta dinanzi alla corte dei conti dal P.M. Contabile - Regolamento di giurisdizione - Contenuto della statuizione - Fondamento.

*In tema di regolamento di giurisdizione, nel caso di esercizio dinanzi alla Corte dei conti di azione da parte del P.M. contabile, in assenza della relativa giurisdizione, può solo essere dichiarato il difetto di giurisdizione e non statuita l'appartenenza ad altra giurisdizione, essendo previsto il potere di iniziativa officiosa del detto P.M. solo dinanzi alla giurisdizione contabile e non potendo quindi l'azione aver corso dinanzi a una diversa giurisdizione.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 362, Cod. Proc. Civ. art. 374

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13567 del 2015 Rv. 635686 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza** n. 4249 del 19/02/2020 (Rv. 656956 - 01)

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO**. *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. *P.M.* **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (MONEGATTI EUGENIA) contro P. (VERDERI LUCA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/03/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 011 DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Pronuncia declinatoria di giurisdizione - Indicazione del giudice munito di giurisdizione - Vincolatività per le parti e per il giudice successivamente adito - Condizioni.

*Nella pronuncia che afferma il difetto di giurisdizione del giudice adito, l'indicazione del plesso munito di giurisdizione è vincolante per le parti e consente a quello successivamente adito di sollevare di ufficio la questione di giurisdizione soltanto ove sia riproposta innanzi il giudice "ad quem" la medesima domanda originariamente formulata; per converso, il giudice adito che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, si trovi di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, difettando la medesimezza della causa, non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 362, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9683 del 2019 Rv. 653557 - 01, N. 19045 del 2018 Rv. 649753 - 01

---

### 2. COMPETENZA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA**. *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA**.

B. (BRIANNI FILIPPO) contro B. (BRESNER DAVIDE)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 032 PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Azioni in materia di proprietà industriale - Società convenuta - Sede secondaria priva di rappresentanza institoria - Rilevanza ai fini della determinazione competenza per territorio - Esclusione - Conseguenze.

*In materia di proprietà industriale, per determinare il foro del convenuto previsto dall'art. 120, comma 2, c.p.i., si applica la regola di carattere generale contenuta nell'art. 19,*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*comma 1, c.p.c., in forza della quale nel caso in cui sia convenuta in giudizio una società dotata di personalità giuridica, la competenza per territorio si individua in base soltanto alla sua sede legale e non anche a quella secondaria, ove quest'ultima sia priva di una rappresentanza institoria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Civ. art. 2203

*Massime precedenti Vedi:* N. 2827 del 1964 Rv. 304233 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 02)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA**. *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA**.

B. (*BRIANNI FILIPPO*) contro B. (*BRESNER DAVIDE*)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Controversie in materia di violazione della proprietà industriale - Competenza per territorio - Art. 120, comma 6, c.p.i. - Luogo di commissione del fatto - Nozione - Violazione commessa per il mezzo di internet - Luogo di immissione dei contenuti lesivi nel circuito telematico - Conseguenze.

*In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale de propri affari e, dunque, la propria sede.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Civ. art. 2598, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 21776 del 2016 Rv. 642666 - 02, N. 5254 del 2017 Rv. 643812 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20700 del 2013 Rv. 627455 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 4501 del 20/02/2020 (Rv. 657255 - 01)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO**. *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO**.

T. (*BERNARDI GIACOMO*) contro M. (*MURATORI FRANCO*)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2018

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 084 SANZIONI - IN GENERE

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazioni al codice della strada - Riscossione mediante ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione "ex" art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza per territorio - Criterio di individuazione - Inderogabilità - Conseguenze.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 088 OPPOSIZIONE - IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE  
In genere.

*La controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione "ex" art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell'ambito applicativo dell'art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l'opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l'ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d'ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 38, Decreto Legisl. 18/02/1997 num. 44 art. 53

*Massime precedenti Vedi:* N. 28640 del 2018 Rv. 651730 - 01, N. 23110 del 2017 Rv. 645924 - 01, N. 17091 del 2019 Rv. 654617 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 3505 del 12/02/2020 (Rv. 657235 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO**. *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO**.

*C. (PICIOCCHI PIETRO) contro I. (PAVIOTTI ROBERTO)*

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni degli enti pubblici - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente.

*In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accredito del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1182

Cod. Proc. Civ. art. 20, Legge 08/06/1990 num. 142, Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 30006 del 2018 Rv. 651871 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15579 del 2019 Rv. 654344 - 02

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 03)

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

*V. (BAJETTO FABIO) contro G.*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 034 COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Liquidazione delle spese di lite relative ad azione revocatoria - Determinazione del valore - Riferimento al credito - Necessità.

*Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 12

*Massime precedenti Conformi:* N. 10089 del 2014 Rv. 630692 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 2754 del 05/02/2020 (Rv. 657293 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**

*T. (VALERIO ALESSANDRO) contro S. (PAOLETTI GIOVANNI)*

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 033 SOCI E CONDOMINI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Atto di scissione societaria - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento.

*L'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore del negozio, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa poiché riguarda in via diretta le società coinvolte e, in particolare, i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2502 bis

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 2901

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 02

---

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 5516 del 28/02/2020 (Rv. 657118 - 01)

*Presidente:* **GORJAN SERGIO**. *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE**. *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

A. (NICOLI ALCIDE) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2015

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Questioni su ammissibilità o tempestività dell'eccezione di incompetenza - Irrilevanza.

*Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Tale principio, peraltro, opera anche nel caso in cui esista una questione sull'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza ovvero sul tempestivo rilievo d'ufficio della medesima.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42

*Massime precedenti Vedi:* N. 16359 del 2015 Rv. 636347 - 01, N. 17025 del 2017 Rv. 645064 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 2338 del 03/02/2020 (Rv. 656642 - 01)

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO**. *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO**. *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO**.

I. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro G. (BRANDANI SILVIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SIENA, 30/01/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di regolamento di competenza è inammissibile il ricorso, ex art. 42 c.p.c., avverso il provvedimento del collegio che disponga la prosecuzione della lite innanzi al giudice istruttore, ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini inequivoci ed incontrovertibili, l'idoneità della propria decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 275, Cod. Proc. Civ. art. 279, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite*: N. 20449 del 2014 Rv. 631956 - 01

---

### 3. MANDATO ALLE LITI

Sez. U, **Ordinanza** n. 5592 del 28/02/2020 (Rv. 657197 - 01)

*Presidente*: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore*: **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**  
*Relatore*: **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**

G. (LUCENTI MARTINA) contro M. (CIANNAVEI ANDREA)

Rimette a pubblica udienza

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 074 RILASCIATO ALL'ESTERO

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO Procura alle liti rilasciata all'estero - Omessa allegazione della traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità.

*La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, è nulla, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità; siffatta nullità può essere sanata con la rinnovazione della procura, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nel termine perentorio all'uopo concesso dal giudice.*

*Riferimenti normativi*: Cod. Civ. art. 83

Cod. Civ. art. 122

Cod. Civ. art. 182

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

*Massime precedenti Vedi*: N. 8174 del 2018 Rv. 648221 - 01, N. 15073 del 2018 Rv. 649567 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 28337 del 2011 Rv. 619998 - 01

---

### 4. CAPACITA' PROCESSUALE

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)

*Presidente*: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore*: **EMILIO IANNELLO.** *Relatore*: **EMILIO IANNELLO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

E. (DE VITO ROBERTO) contro K. (STEVENAZZI ELISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/04/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 320, Cod. Civ. art. 2

Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 182, *Massime precedenti Vedi:* N. 30009 del 2018 Rv. 651872 - 01, N. 23940 del 2019 Rv. 655357 - 01, N. 19308 del 2012 Rv. 623962 - 01

---

### 5. SPESE

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 3968 del 18/02/2020 (Rv. 656991 - 01)

*Presidente:* **GRECO ANTONIO**. *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA**. *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

M. (FONTANELLA GIANLUCA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/03/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 001 IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Mancato regolamento spese di un procedimento contenzioso - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità.

*Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronuncia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 15326 del 2018 Rv. 649173 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 4782 del 24/02/2020 (Rv. 657030 - 01)

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO**. *Estensore:* **MAURO DI MARZIO**. *Relatore:* **MAURO DI MARZIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

V. (VILLA GIUSEPPE) contro E. (TROIANI GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/07/2015

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 006 INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Spese giudiziali civili - Liquidazione - Determinazione in concreto del giudice di merito - Sindacato in cassazione - Limiti.

*In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 3589 del 1968 Rv. 336821 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3350 del 1969 Rv. 343416 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 4216 del 19/02/2020 (Rv. 657022 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**.

P. (MACCARRONE GAETANO) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/03/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 067 GRATUITO PATROCINIO

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità – Pagamento disposto in favore della parte ammessa al beneficio - Possibilità di correzione del dispositivo della decisione anche se della S.C. - Sussistenza - Richiesta della Procura generale presso la S.C. - Ammissibilità.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

*La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15817 del 2019 Rv. 654311 - 01, N. 12437 del 2017 Rv. 644292 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 3977 del 18/02/2020 (Rv. 656993 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **MARIA ENZA LA TORRE**. Relatore: **MARIA ENZA LA TORRE**.

S. (CERIO ENNIO) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 10/04/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza - Fattispecie.

*Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132, Legge 10/11/2014 num. 162, *Massime precedenti Conformi*: N. 4696 del 2019 Rv. 652795 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 5466 del 28/02/2020 (Rv. 657296 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

B. (BOSCO GIOVANNI) contro E. (CHIESSI STEFANIA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Accoglimento dell'appello limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c. - Conseguenze in tema di spese processuali - Soccombenza complessiva dell'appellante.

*In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 96, *Massime precedenti Vedi*: N. 19583 del 2013 Rv. 627730 - 01, N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01

---



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4845 del 24/02/2020** (Rv. 657370 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA D'OVIDIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

R. (**MAGGIORE ENRICO**) contro C. (**DE ANGELIS DANILO**)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 009 IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE  
Pronuncia sulle spese - Capo autonomo della decisione - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione autonoma - Necessità - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.

*La statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 333

Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 20126 del 2006 Rv. 592051 - 01

---

### 6. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3692 del 13/02/2020** (Rv. 656899 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

A. (**CESARO ERNESTO**) contro Z. (**BELLECCA LILIANA**)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 15/01/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Presupposti - Esigenze probatorie - Irrilevanza.

*Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 102, Massime precedenti Vedi: N. 17027 del 2006 Rv. 591435 - 01, N. 3281 del 2006 Rv. 587632 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza** n. 2966 del 07/02/2020 (Rv. 656996 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (SIMONE RENATO) contro I. (CIRULLI MASSIMO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/04/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio processuale - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo - Giudizio di cassazione - Deduzione di "error in procedendo" - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello, essendo intervenuto il fallimento del terzo chiamato in causa che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti comunque improcedibile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, N. 17035 del 2011 Rv. 619201 - 01

---

### 7. CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

A. (CESARO ERNESTO) contro Z. (BELLECCA LILIANA)  
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 15/01/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE Fissazione di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c. - Ipotesi diverse da litisconsorzio necessario - Provvedimento discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze.

*In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo; ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 269, *Massime precedenti Conformi*: N. 9570 del 2015 Rv. 635286 - 01

---

### 8. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**.

M. (GAROZZO ROSARIO) contro T. (PEDALINO GIOVANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/08/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Assorbimento di una domanda in senso improprio - Conseguenze - Omessa pronuncia - Insussistenza - Fattispecie.

*In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi*: N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01, N. 1360 del 2016 Rv. 638317 - 01

---

### 9. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 5429 del 27/02/2020 (Rv. 657136 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (D'ANDREA GIULIO) contro C. (ORIGLIA EMANUELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2016

138 PROVA CIVILE - 226 FATTI PACIFICI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Giudizi antecedenti alla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità - Effetti.

*Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14

Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Vedi:* N. 10864 del 2018 Rv. 648031 - 01

---

### 10. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

H. (BRIGHINA ANTONIO) contro S. (ROSSARI ALESSANDRA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata visione degli allegati - Onere di informazione a carico del destinatario - Sussistenza.

*In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335, DPR 11/02/2005 num. 68

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3164 del 11/02/2020 (Rv. 657013 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.**

P. (BALI' MASSIMO) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 084 CONTRORICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Impossibilità per "casella piena" del destinatario - Perfezionamento - Modalità - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto regolare la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato in cancelleria dopo notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella di posta elettronica del ricorrente).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47

Legge 11/08/2014 num. 114, *Massime precedenti Vedi:* N. 7029 del 2018 Rv. 647554 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 01, N. 29851 del 2019 Rv. 656097 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 3965 del 18/02/2020 (Rv. 656990 - 01)

*Presidente:* **GRECO ANTONIO**. *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO**. *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

F. (FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/02/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 001 IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Notificazione o comunicazione al difensore - Invio tramite P.E.C. - Mancata consegna - Imputabilità o meno al destinatario - Conseguenze.

*La mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis, Legge 17/12/2012 num. 221, Cod. Proc. Civ. art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 137, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20

Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, DPR 11/02/2005 num. 68

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 1

Decreto Legge 29/12/2009 num. 193 art. 4 com. 2

Legge 22/02/2010 num. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 22320 del 2017 Rv. 645723 - 01, N. 15070 del 2014 Rv. 631596 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 4712 del 21/02/2020 (Rv. 657243 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARINA MELONI**. Relatore: **MARINA MELONI**.

J. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione con modalità telematiche - Perfezionamento per il notificante - Generazione della ricevuta di accettazione - Principio di scissione degli effetti - Applicabilità.

*In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies, Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B, Legge 11/08/2014 num. 114, *Massime precedenti Vedi*: N. 359 del 2010 Rv. 611318 - 01, N. 393 del 2019 Rv. 652608 - 01

---

### 11. TERMINI PROCESSUALI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 5320 del 27/02/2020 (Rv. 657241 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**.

A. (DI STEFANI STEFANIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 07/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 251 TERMINI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Tribunale di Roma - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza.

*La giornata del 29 giugno deve essere considerata, per il solo comune di Roma, giorno festivo, sicché la scadenza del termine processuale per gli atti che riguardino procedimenti celebrati avanti ad un'autorità giudiziaria avente sede nel detto comune si proroga di diritto, ex art. 155, comma 4, c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 260 del 1949, ed 1 del d.P.R. n. 792 del 1985.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98, Legge Falliment. art. 99 com. 1, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2

DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 5895 del 2015 Rv. 634944 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 4585 del 21/02/2020 (Rv. 657317 - 01)

*Presidente:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

R. (TORNAMBE' ANTONINO) contro R. (GALLO ACCURSIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Situazioni esterne al giudizio - Estensione - Limiti - Errore di diritto - Esclusione - Fattispecie.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad errore di diritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini in un caso in cui la parte, essendo decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., aveva dedotto la non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, atteso che il predetto termine decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua comunicazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 3277 del 2012 Rv. 622005 - 01

---

### 12. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 5408 del 27/02/2020 (Rv. 656943 - 01)

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

P. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro R. (DE BERARDINIS GABRIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/01/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all'impugnazione - Presupposto - Erronea dichiarazione di contumacia - Effetti - Esistenza di un concreto pregiudizio della parte - Necessità - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza in quanto la parte erroneamente dichiarata contumace si era limitata a dedurre l'omesso esame delle difese e dei documenti prodotti, ma non di specifiche allegazioni o di specifici documenti di rilevanza decisiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 291, *Massime precedenti Conformi*: N. 3704 del 2012 Rv. 621905 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 5232 del 26/02/2020 (Rv. 657032 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

K. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 15/11/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 128 GIUDICE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE Procedimento civile - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Unico grado di merito - Ricorso per cassazione - Effetti - Rimessione al primo giudice – Fattispecie.

*L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, c.p.c. un'autonoma causa di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione, con la conseguenza che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla e resta esclusa la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito; quando peraltro il procedimento applicato dal giudice di merito abbia di fatto privato il ricorrente di un grado di giudizio, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, l'accoglimento del ricorso per cassazione deve comportare la remissione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda. (Fattispecie in materia di protezione umanitaria, erroneamente trattata dal tribunale in composizione collegiale, nelle forme del rito speciale camerale previsto per la protezione internazionale, anziché con quello ordinario, in composizione monocratica, suscettibile di gravame in appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 quater

Cod. Proc. Civ. art. 161, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Cod. Proc. Civ. art. 281 bis

*Massime precedenti Vedi*: N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

---



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 4255 del 19/02/2020 (Rv. 657073 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

C. (GUIDA ANTONIO) contro C. (RIZZI RENATO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 20/08/2014

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Riserva della causa in decisione - Incidente decisorio - Ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Mutamento nella composizione del collegio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Tra il collegio giudicante dinanzi al quale le parti hanno rassegnato le definitive conclusioni, ed ha assunto la causa in decisione, e quello che delibera la decisione, vi deve essere perfetta corrispondenza, non potendo essere sostituito un componente nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza, se non previa rinnovazione di detta udienza, a pena di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; tale principio, estensibile anche al giudice monocratico, vale per tutte le attività preliminari rispetto alla decisione e quindi non soffre deroga in caso di "incidente decisorio", allorché il giudice emetta ordinanza ex art. 101, comma 2, c.p.c. ritenendo di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, stante il dovere costituzionale del rispetto del contraddittorio e il divieto di decisioni cd. della "terza via". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità della sentenza impugnata perché, assunta la causa in decisione, un collegio diversamente composto aveva concesso termine alle parti per memorie su una questione rilevata d'ufficio, sebbene la sentenza fosse stata poi pronunciata dal medesimo collegio che aveva riservato la decisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 359, *Massime precedenti Vedi*: N. 9369 del 2012 Rv. 623073 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 2766 del 06/02/2020 (Rv. 657250 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**.

L. (MARCHESINI STEFANIA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 063 INESISTENZA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Nullità insanabile - Configurabilità - Fondamento - Inidoneità al giudicato - Rilievo d'ufficio.

*La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi:* N. 15002 del 2015 Rv. 636162 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2020 del 2020 Rv. 656713 - 01

---

### 13. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

*Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 4710 del 21/02/2020 (Rv. 657262 - 01)*

*Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAURO CRISCUOLO.** Relatore: **MAURO CRISCUOLO.***

*M. (MANDRONE LUIGI) contro B. (DALMASSO FRANCO)  
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 25/01/2017*

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 090 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - IN GENERE Nullità della citazione - Rinnovazione in conformità del provvedimento del giudice - Ottemperanza - Successivo rilievo di un'altra causa di nullità della citazione diversa dalla prima - Nuovo ordine di rinnovazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*In caso di nullità dell'atto di citazione, dopo che la parte ne abbia eseguito la rinnovazione in conformità al provvedimento del giudice, questi può rilevare un'ulteriore causa di nullità, diversa da quella precedentemente riscontrata, ed emettere un nuovo ordine di rinnovazione, non sussistendo una norma che lo impedisca, né essendo prevista una limitazione quantitativa alle rinnovazioni, purché siano effettuate nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso il verificarsi dell'estinzione del giudizio nel quale il giudice aveva disposto la rinnovazione della citazione in ragione del mancato avvertimento "ex" artt. 163, comma 3, n. 7, e 38 c.p.c., dopo che la parte aveva ottemperato ad un precedente ordine di rinnovazione, impartito per il mancato rispetto del termine a comparire).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7

Cod. Proc. Civ. art. 38,

---

*Sez. 3 - , **Sentenza** n. 2394 del 03/02/2020 (Rv. 657137 - 01)*

*Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Parz. Diff.)*

*D. (COSI SAVERIO) contro G. (PELLICCIARI IRENE)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2016*

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 062 DEL CONVENUTO

PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO Scadenza del termine per la costituzione - Successivo differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. - Effetto di rimessione in termini del convenuto - Esclusione - Conseguenze.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis, Massime precedenti Vedi: N. 2853 del 2018 Rv. 647978 - 01, N. 12490 del 2007 Rv. 597510 - 01

---

### 14. SEGUE. FASE ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 2671 del 05/02/2020 (Rv. 657091 - 01)

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.**

*Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

V. (ARTINI STEFANO) contro B. (CIARI PIER LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 03/06/2014

138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità - Utilizzabilità da parte del giudice - Condizioni.

*Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di attingere "aliunde" notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti. Dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 62

Cod. Proc. Civ. art. 194

*Massime precedenti Conformi:* N. 1901 del 2010 Rv. 611569 - 01, N. 12921 del 2015 Rv. 635808 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 3047 del 10/02/2020 (Rv. 657096 - 01)

*Presidente:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**

*Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**

A. (D'ANNIBALLE DENISE) contro M. (CARICATO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO

138 PROVA CIVILE - 044 COMUNICAZIONI ALLE PARTI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Inizio - Comunicazione "ex" art. 90 disp. att. c.p.c. - Omissione - Nullità - Condizioni.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 14532 del 2016 Rv. 640486 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 3891 del 17/02/2020 (Rv. 657147 - 01)

*Presidente:* **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. PATRONE IGNAZIO*. (Conf.)

P. (CAPRIOLI LUCIO) contro P. (FIOCCO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/11/2015

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Facoltà di esperire il disconoscimento o la querela di falso - Querela di falso successiva alla verificaione - Inammissibilità - Limiti.

*Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificaione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 216, Cod. Proc. Civ. art. 221

*Massime precedenti Conformi:* N. 4728 del 2007 Rv. 595227 - 01

---

### 15.SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 2976 del 07/02/2020 (Rv. 657028 - 01)

*Presidente:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. *P.M. CARDINO ALBERTO*. (Conf.)

T. (BORGHESE MAURIZIO) contro T. (GALLI CESARE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Rimessione della causa in decisione - Art. 190 c.p.c. - Mancato deposito della comparsa conclusionale - Deposito della memoria di replica - Ammissibilità - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 190

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 6439 del 2009 Rv. 607123 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4211 del 2002 Rv. 553244 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 4125 del 18/02/2020 (Rv. 657021 - 01)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO**. *Estensore:* **EMILIO IANNELLO**. *Relatore:* **EMILIO IANNELLO**.

C. (MISAGGI RICCARDO) contro A. (ZINDATO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 08/05/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 062 NULLITA' DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITA'

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Sentenza di primo grado pronunciata prima della scadenza dei termini per il deposito delle conclusionali o delle repliche - Nullità - Sussistenza - Poteri del giudice d'appello - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento.

*La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 162

Cod. Proc. Civ. art. 190

Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 5590 del 2011 Rv. 617408 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 2779 del 06/02/2020 (Rv. 657252 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

B. (VERDIANELLI RENZO) contro C. (DEL SEPPIA BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE  
Precisazione delle conclusioni dinanzi al tribunale in composizione monocratica - Deliberazione assunta da giudice diverso - Conseguenze - Nullità - Necessità di procedere alla sostituzione del giudice - Sussistenza - Modalità - Fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni - Necessità - Sussistenza.

*La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 190

Cod. Proc. Civ. art. 275, Cod. Proc. Civ. art. 276, *Massime precedenti Conformi*: N. 5854 del 2004 Rv. 571470 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 27362 del 2016 Rv. 642179 - 01, N. 18574 del 2019 Rv. 654620 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 26938 del 2013 Rv. 629205 - 01

---

### 16. VICENDE ANOMALE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (ANGIOLELLI DANTE) contro B. (BUFALINI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Litisconsorzio facoltativo - Evento interruttivo relativo ad uno dei litisconsorti - Mancata riassunzione - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 186 FACOLTATIVO

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

*In tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307, *Massime precedenti Vedi:* N. 21170 del 2015 Rv. 637616 - 01, N. 21514 del 2019 Rv. 654633 - 02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9686 del 2013 Rv. 626431 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 4684 del 21/02/2020 (Rv. 656912 - 01)

*Presidente:* **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI**. *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI**. *P.M. CARDINO ALBERTO*. (Conf.)

A. (ANGIOLELLI DANTE) contro B. (BUFALINI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/01/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 118 PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Eccezione di estinzione - Legittimazione alla proposizione - Verifica di ufficio ad opera del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.

*L'eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso dopo un'interruzione risponde, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere o a sostituire la capacità della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché compete al giudice, anche di ufficio, accertare se tale eccezione sia stata sollevata dalla parte legittimata. (Nella specie, trovava applicazione il testo dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4

Legge 18/06/2009 num. 69, *Massime precedenti Vedi:* N. 100 del 2011 Rv. 616126 - 01, N. 21480 del 2019 Rv. 654897 - 02

---

### 17. GIUDICATO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 4003 del 18/02/2020 (Rv. 656906 - 01)

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **DANILO SESTINI**. *Relatore:* **DANILO SESTINI**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Conf.)

B. (TUCCI GIUSEPPE) contro A. (BARILE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 04/05/2018

055 CONTRATTI AGRARI - 038 INADEMPIMENTO - IN GENERE

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Rigetto - Giudicato - Nuova domanda di risoluzione - Deduzione di altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa - Preclusione - Fattispecie.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 016 DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

*Il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la proposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa. (Nella specie, relativa ad affitto di fondo rustico, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo l'intervenuto abusivo frazionamento del fondo ad opera dell'affittuario, nonostante tale condotta fosse conoscibile già al momento dell'introduzione di un precedente giudizio di risoluzione per degli ulteriori inadempimenti dello stesso affittuario, definito con sentenza di rigetto favorevole a quest'ultimo e passata in giudicato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi*: N. 5227 del 1983 Rv. 430105 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 21/12/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 042 CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere - Esclusione - Ragioni.

*La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 100

*Massime precedenti Conformi*: N. 7185 del 2010 Rv. 612583 - 01

---

### 18. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 3991 del 18/02/2020 (Rv. 656787 - 01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**.

L. (CERIO ENNIO) contro R.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO  
Interesse giuridicamente tutelato - Necessità - Utilità concreta del provvedimento - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

*L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte vittoriosa che lamentava l'erronea pronuncia della compensazione delle spese di lite, nonostante la sua mancata costituzione nel giudizio di appello).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 92, Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12637 del 2008 Rv. 603219 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 2670 del 05/02/2020 (Rv. 657090 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (CARLEVARIS CARLO) contro P. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 201 ACQUIESCENZA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE  
Anteriorità alla proposizione del gravame - Necessità - Pendenza dell'impugnazione - Attività rilevante per la caducazione della stessa - Rinuncia nelle forme di legge - Necessità.

*L'acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 23529 del 2013 Rv. 628251 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 2396 del 03/02/2020 (Rv. 657138 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (BENUSSI ALESSANDRO) contro B. (FORNI EUGENIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 239 NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) Omessa indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" - Nullità - Esclusione - Condizioni.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non è affetta da nullità la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l'indicazione del nominativo del procuratore "ad litem" qualora il nominativo del destinatario dell'atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Vedi:* N. 14054 del 2016 Rv. 640480 - 01, N. 30835 del 2018 Rv. 651870 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 2974 del 07/02/2020 (Rv. 656997 - 01)

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PREVITI STEFANO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 241 PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Ricorso per cassazione - Sentenza di appello - Notificazione in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito - Termine breve per l'impugnazione - Applicabilità.

*La notificazione della sentenza d'appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario "ex lege", è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 326

*Massime precedenti Vedi:* N. 18493 del 2014 Rv. 632078 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 4914 del 24/02/2020 (Rv. 657320 - 01)

*Presidente:* **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 233 PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO Difensore - Notifica in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario a mani

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della persona "addetta al ritiro" - Validità - Assenza di indicazioni o variazioni risultanti dagli atti - Irrilevanza.

*La notifica dell'atto di impugnazione effettuata a mani della persona "addetta al ritiro", in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un'eventuale comunicazione all'Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 330, *Massime precedenti Conformi:* N. 17391 del 2009 Rv. 610453 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 3318 del 11/02/2020 (Rv. 656893 - 01)

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *Relatore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Conf.)

S. (RABACCHI GIOVANNI) contro S. (COLETTI PIERFILIPPO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 207 INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI  
Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Mancato perfezionamento nel termine fissato dalla S.C. per causa non imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio - Mancato perfezionamento della notifica - Concessione nuovo termine - Limiti.

*In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 143, Cod. Proc. Civ. art. 330, Costituzione art. 3, Costituzione art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 142, Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Conformi:* N. 20000 del 2005 Rv. 583661 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

M. (MATAcera ATTILIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 03/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 256 TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.

*In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art. 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, c. p. c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155

Cod. Proc. Civ. art. 327, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, *Massime precedenti Conformi*: N. 6748 del 2005 Rv. 581108 - 01

---

Sez. U, **Sentenza** n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 04)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Sussistenza o insussistenza dei presupposti - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Limiti.

*Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi*: N. 18828 del 2015 Rv. 637147 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 05)

*Presidente:* **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO*. (Conf.)

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza del presupposto processuale condizionata alla debenza del contributo unificato iniziale - Ammissibilità.

*In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 15

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 16079 del 2018 Rv. 649694 - 01, N. 22646 del 2019 Rv. 655049 - 01

---

Sez. U, **Sentenza** n. 4315 del 20/02/2020 (Rv. 657198 - 06)

*Presidente:* **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *Relatore:* **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO*. (Conf.)

Q. (TREDICINE SERGIO) contro U. (TUCCILLO MARIO)  
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali - Doverosità.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 067 GRATUITO PATROCINIO

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

CORTE COST. PENDENTE

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76, *Massime precedenti Vedi:* N. 22646 del 2019 Rv. 655049 - 01, N. 1778 del 2016 Rv. 638714 - 01, N. 27867 del 2019 Rv. 655780 - 01, N. 537 del 2020 Rv. 656571 - 02, N. 9660 del 2019 Rv. 653689 - 01

---

### 19. APPELLO

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4965 del 25/02/2020** (Rv. 657117 - 01)

*Presidente:* **PETITTI STEFANO**. *Estensore:* **ELISA PICARONI**. *Relatore:* **ELISA PICARONI**. *P.M. SGROI CARMELO*. (Conf.)

M. (COLAZINGARI ERMINIO) contro T. (CICINI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 011 CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Ordine di rinnovazione della citazione - Mancata fissazione del termine perentorio per provvedere - Conseguenze - Riferimento implicito al rispetto del termine "ex" art. 163-bis c.p.c. avuto riguardo all'udienza di rinvio - Condizioni.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 058 RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE In genere.

*Qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 bis, Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3, Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 26570 del 2008 Rv. 605708 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

K. (ROSSI MAURIZIO) contro C. (GRASSI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 201 ACQUIESCENZA - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE  
Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

*Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all'appellato delle "voci di spesa" non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l'ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente "una diversa incidenza degli specifici costi nell'ambito del complessivo importo riconosciuto").*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 25244 del 2013 Rv. 628907 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 4689 del 21/02/2020 (Rv. 656914 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore: **GIUSEPPE CRICENTI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

M. (POTTINO GUIDO MARIA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/11/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 029 NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Tardiva proposizione di eccezione in senso stretto in primo grado - Omesso rilievo - Rilevabilità di ufficio ad opera del giudice di appello - Ammissibilità - Fondamento - Onere di appello incidentale o di riproposizione della questione - Insussistenza - Fattispecie.

*La tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 346

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi*: N. 10610 del 2014 Rv. 631015 - 01, N. 11259 del 2011 Rv. 617799 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 3893 del 17/02/2020 (Rv. 657148 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA**.

F. (SAVITO TOMMASO) contro I. (POTTINO GUIDO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA  
Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Limiti - Riquilibrato di un contratto tipico di fideiussione in contratto autonomo di garanzia - Presupposti.

*Sebbene sia consentito al giudice d'appello qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, tale attività gli è vietata se, per pervenire alla nuova qualificazione, debba prendere in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice di primo grado. Pertanto, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, è viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice d'appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Conformi*: N. 10617 del 2012 Rv. 623253 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 4658 del 21/02/2020 (Rv. 657349 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIEVA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/02/2012

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Non riproponibilità di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile - Correlazione al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile - Esclusione - Correlazione alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità - Sussistenza - Conseguenze.

*Il divieto di riproposizione di un secondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile è correlata - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è stato proposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alla dichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudice dell'appello, con la conseguenza che*



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*la riproposizione non è impedita dalla pregressa verifica di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiarata dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 358

Cod. Proc. Civ. art. 387

*Massime precedenti Vedi:* N. 14214 del 2018 Rv. 649337 - 01, N. 21145 del 2016 Rv. 641454 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12084 del 2016 Rv. 639972 - 01

---

### 20. RICORSO PER CASSAZIONE

#### 20. 1. MOTIVI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 4905 del 24/02/2020 (Rv. 657230 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **MARCO MARULLI**. *Relatore:* **MARCO MARULLI**.

S. (*SCHERA LUCA*) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 07/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Oneri del ricorrente - Mera affermazione del vizio - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità del motivo.

*In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Conformi:* N. 13066 del 2007 Rv. 597589 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13511 del 2007 Rv. 600400 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza** n. 3819 del 14/02/2020 (Rv. 656925 - 02)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE**. *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (*Diff.*)

E. (*MONCALVO FABRIZIO ARMANDO*) contro S. (*SABATINI FRANCO*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione solo assertiva - Motivazione apparente - Configurabilità - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa avverso un licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto determinata da riorganizzazione aziendale, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale, da un lato, si era dato atto del positivo accertamento della predetta riorganizzazione senza, però, l'indicazione delle prove in base alle quali risultava la dimostrazione della effettività della stessa e, dall'altro, non erano state considerate alcune circostanze addotte dal lavoratore - oggetto di discussione tra le parti e risultanti dalla sentenza impugnata - decisive ai fini del riscontro circa la sussistenza, o meno, del giustificato motivo oggettivo del recesso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. N. 4

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 22598 del 2018 Rv. 650880 - 01, N. 14762 del 2019 Rv. 654095 - 01, N. 25866 del 2010 Rv. 615589 - 01, N. 13977 del 2019 Rv. 654145 - 01, N. 27112 del 2018 Rv. 651205 - 01, N. 6145 del 2019 Rv. 653076 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 4863 del 24/02/2020 (Rv. 657372 - 01)

*Presidente:* **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *Relatore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *P.M. BASILE TOMMASO.* (Conf.)

L. (CAMPOREALE LUCIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 03/10/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Contenuto - Interpretazione e applicazione norme giuridiche - Esclusione - Riconducibilità ad art. 360, n. 3, c.p.c. - Erronea motivazione - Correzione da parte della S.C..

*Il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, in quanto il "vizio di motivazione in diritto" rimane di per sé irrilevante, essendo riconducibile all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 360, c. 1, c.p.c., e, quanto all'erronea motivazione, al potere correttivo della S.C. quando il dispositivo sia conforme a diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2, *Massime precedenti Conformi:* N. 11883 del 2003 Rv. 565709 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3541 del 13/02/2020 (Rv. 657016 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

C. (AMOROSO RODRIGO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/10/2017

138 PROVA CIVILE - 239 SEMPLICI

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

*In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727

Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29635 del 2018 Rv. 651727 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 5279 del 26/02/2020 (Rv. 657231 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**.

P. (ZAMPETTI MANLIO FILIPPO) contro T. (GARDINI CRISTINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/04/2018

138 PROVA CIVILE - 234 PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova civile - Ricorso alle presunzioni - Apprezzamento al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

*In tema di giudizio di cassazione, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727

Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 15737 del 2003 Rv. 567551 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 4428 del 20/02/2020 (Rv. 657345 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GRADARA RITA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012

138 PROVA CIVILE - 225 FATTI NOTORI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione di comune esperienza - Interpretazione rigorosa - Necessità - Fondamento - Vizio per mancata applicazione del fatto notorio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione - Insussistenza - Obbligo del giudice di farvi ricorso - Esclusione.

*In tema di prova civile, il ricorso alla nozione di "comune esperienza" (fatto notorio), da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, costituendo una deroga al principio dispositivo ex art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nuova formulazione, sicché può essere censurata in sede di legittimità la sola inesatta nozione del medesimo, ma non anche la sua mancata applicazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7726 del 2019 Rv. 653445 - 01, N. 13715 del 2019 Rv. 654219 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 4428 del 20/02/2020 (Rv. 657345 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GRADARA RITA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2012

138 PROVA CIVILE - 225 FATTI NOTORI

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Giudizio di fatto contrario a norma di comune esperienza - Censurabilità in Cassazione - Valutazione in base al vizio dedotto - Fondamento.

*Il giudizio di fatto contrario ad una massima di comune esperienza, quando è preso a base per l'applicazione di una norma di diritto, si risolve in una falsa applicazione della legge ed è, come tale, censurabile in Cassazione, ove, trattandosi di un giudizio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia, deve essere valutato in base al vizio dedotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 3118 del 1971 Rv. 354452 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3144 del 11/02/2020 (Rv. 656751 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

T. (TOPPAN RENATO) contro C. (FORLIN GRAZIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/03/2018

138 PROVA CIVILE - 262 AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE  
Integrazione "ex officio" della prova testimoniale ex art. 257, comma 1, c.p.c. - Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.

*L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti, ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257, Massime precedenti Conformi: N. 10239 del 2009 Rv. 608221 - 01

---

Sez. 1, **Ordinanza** n. 3796 del 14/02/2020 (Rv. 657055 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LUNELLA CARADONNA**.  
Relatore: **LUNELLA CARADONNA**.

J. (PAOLINELLI LUCIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 144 TRAVISAMENTO DI FATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DI FATTI  
Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto decisivo della controversia - Necessità - Fattispecie.

*In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Nella specie, la sentenza impugnata non aveva riconosciuto la protezione internazionale avendo ritenuto non credibile la minaccia derivata da una "confraternita" che aveva costretto alla fuga il richiedente, il quale aveva invece parlato di un "esponente politico di spicco" nigeriano).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 11

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Conformi:* N. 1163 del 2020 Rv. 656633 - 02

---

### 20.2. RICORSO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 4069 del 18/02/2020 (Rv. 657063 - 01)

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**

J. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 27/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata su foglio separato - Riferimento esclusivo ad incumbenti dei gradi di merito - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d'appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incumbenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 125

*Massime precedenti Conformi:* N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza** n. 3466 del 12/02/2020 (Rv. 656775 - 01)

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

R. (ALESII LEONARDO) contro D. (TORRIERO CLAUDIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/07/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione avverso sentenza notificata - Deposito nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. di copia autentica della sentenza ed anche della

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

relazione di notificazione - Necessità - Mancanza della relazione di notificazione - Conseguenze - Applicazione del principio di non contestazione - Esclusione.

*Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 369

Massime precedenti Vedi: N. 19695 del 2019 Rv. 654987 - 01 Rv. 654987 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 04, N. 9004 del 2009 Rv. 607361 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

---

### 20.3. CONTRORICORSO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 5500 del 28/02/2020 (Rv. 657367 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

F. (SCALA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Notificazione del controricorso - Al procuratore non domiciliatario - Nullità - Mancata contestazione del ricorrente - Sanatoria - Esclusione.

*Nel processo di cassazione, il controricorso deve essere notificato nel domicilio eletto dal ricorrente e non presso il procuratore non domiciliatario, senza che la nullità che ne consegue possa ritenersi sanata in caso di assenza di repliche, da parte del ricorrente, riferite al contenuto dell'atto che ne dimostrino l'avvenuta piena conoscenza da parte sua.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 6152 del 2005 Rv. 581734 - 01

---

### 20.4. PRODUZIONE DI DOCUMENTI

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 4415 del 20/02/2020 (Rv. 657334 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

E. (CASO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/10/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 094 DI DOCUMENTI NUOVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Produzione di documenti non prodotti in precedenza - Ammissibilità - Limiti - Produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa - Esclusione - Revocazione straordinaria - Esperibilità - Possibilità di produrre questi ultimi

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

documenti ai sensi dell'art. 25 della Convenzione tra Italia e Tunisia per evitare le doppie imposizioni - Esclusione - Fondamento.

*Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c. La produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa non è consentita neppure dall'art. 25 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979, sia perché tale articolo riguarda solo le "autorità" e le "persone" che sono "incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte", sia perché l'ultimo periodo dello stesso articolo - che fa riferimento alla possibilità, per dette "persone", di "servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche o nei giudizi" - non può certo derogare alle norme del processo civile di legittimità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 372, Legge 25/05/1981 num. 388

Tratt. Internaz. 16/05/1979 art. 25

Massime precedenti Conformi: N. 18464 del 2018 Rv. 649870 - 01

---

### 20.6. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 5508 del 28/02/2020 (Rv. 657368 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/10/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ricorso già depositato alla data del 30 ottobre 2016 - Fissazione di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Parte rimasta intimata - Deposito di memoria ex art. 378 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

*In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370, Cod. Proc. Civ. art. 380, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 12803 del 2019 Rv. 653817 - 01



## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 24422 del 2018 Rv. 650526 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 2720 del 05/02/2020 (Rv. 657246 - 01)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**

T. (CASTAGNARO GIOVANNI) contro M. (LAGHI ROBERTO)

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Impugnazioni – Pronuncia in camera di consiglio – Proposta ex art. 380 bis c.p.c. – Contenuto e funzione – Informazione circa le ragioni dell'avvio alla trattazione in camera di consiglio – Adempimento di regola di protocollo raggiunta con il Consiglio nazionale forense – Conseguenze in tema di ricusazione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 140 RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 53

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis

Legge 25/10/2016 num. 197

*Massime precedenti Vedi:* N. 4541 del 2017 Rv. 643132 - 01, N. 24612 del 2007 Rv. 600453 - 01, N. 7541 del 2019 Rv. 653507 - 01, N. 24140 del 2010 Rv. 614912 - 01

---

**20.7. REVOCAZIONE PRONUNCE CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 4584 del 21/02/2020 (Rv. 657316 - 01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

C. (DI MOLFETTA LIANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenze della Corte di cassazione - Errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali - Errore di fatto revocatorio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconcucibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconcucibile all'ipotesi della violazione). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'insussistenza del vizio revocatorio in quanto basato non sull'errata valutazione della data di avvenuto deposito della domanda di definizione agevolata delle controversie, bensì sull'interpretazione della norma alla cui stregua il contribuente pretendeva di fondare l'avvenuta proroga del termine per adempiervi).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, *Massime precedenti Conformi*: N. 29922 del 2011 Rv. 620988 - 01

---

**21. GIUDIZIO DI RINVIO**

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**.

L. (SIRINGO RENATO) contro P. (BIANCHINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 108 DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE Art. 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Proposizione in via autonoma - Competenza - Giudice del rinvio.

*La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, ancorché proposta in via autonoma, è devoluta alla competenza esclusiva del giudice del rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

*Massime precedenti Vedi*: N. 25355 del 2018 Rv. 651351 - 01, N. 21901 del 2008 Rv. 604742 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3527 del 13/02/2020 (Rv. 657015 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**.

L. (SIRINGO RENATO) contro P. (BIANCHINI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 107 DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Art. 389 c.p.c. - Domanda di restituzione - Omessa pronuncia del giudice di rinvio non impugnata - Riproponibilità della domanda in autonomo giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

*L'omessa pronuncia del giudice di rinvio sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello cassata in sede di legittimità non preclude l'autonoma proposizione della domanda in un separato giudizio, nemmeno se tale omissione di pronuncia non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, essendosi formato su di essa un giudicato di mero rito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 389

Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi*: N. 25355 del 2018 Rv. 651351 - 01, N. 30495 del 2019 Rv. 656164 - 01, N. 7917 del 2002 Rv. 554764 - 01

---

## 22. ESECUZIONE FORZATA

Sez. L - , **Ordinanza** n. 5049 del 25/02/2020 (Rv. 656939 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

C. (MANGIAPANE MARIO) contro R. (CROCE ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/05/2013

079 ESECUZIONE FORZATA - 212 SENTENZA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Ammissibilità - Limiti e condizioni.

*L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale è consentita purché avvenga sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo e l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, mentre il contrasto tra il tenore del titolo rispetto a elementi extratestuali oggettivamente discordanti può essere, eventualmente, emendata, secondo i rispettivi presupposti e limiti temporali, o con il ricorso al procedimento di correzione presso lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o attraverso l'impugnazione per revocazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 472 com. 2 lett. 1

Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 395, *Massime precedenti Vedi*: N. 26567 del 2016 Rv. 642288 - 01, N. 14356 del 2018 Rv. 649427 - 01, N. 19641 del 2015 Rv. 637527 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 3899 del 17/02/2020 (Rv. 656901 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (PANTALEONI ALESSANDRO) contro B. (RAMPINI BONCORI FERNANDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 12/05/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Obblighi del terzo pignorato - Individuazione - Legittimazione necessaria del terzo a partecipare all'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*Il terzo pignorato, avendo l'obbligo di non compiere atti che determinino l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo; ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato, d'ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., promosso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Conformi*: N. 9527 del 1987 Rv. 456603 - 01

*Massime precedenti Vedi*: N. 5342 del 2009 Rv. 606953 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3716 del 14/02/2020 (Rv. 657019 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** Estensore: **AUGUSTO TATANGELO.** Relatore: **AUGUSTO TATANGELO.**

R. (PARENTI LUIGI) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all'esecuzione - Motivi deducibili - Fatti anteriori alla formazione del titolo - Esclusione - Momento di formazione delle preclusioni nel giudizio nel quale si è costituito tale titolo - Rilevanza.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 183, *Massime precedenti Vedi:* N. 3277 del 2015 Rv. 634447 - 01, N. 16983 del 2018 Rv. 649675 - 01, N. 3667 del 2013 Rv. 625093 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 01)

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

V. (BAJETTO FABIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Dedotta esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione - Domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto negoziale a base dell'opposizione - Ammissibilità - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 108 RICONVENZIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2645 ter

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi:* N. 5708 del 2011 Rv. 616441 - 01, N. 7225 del 2006 Rv. 588120 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3166 del 11/02/2020 (Rv. 656752 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**

R. (LIPARI SABRINA) contro B. (SOLINA NICOLO')

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 27/03/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, *Massime precedenti Conformi:* N. 18312 del 2014 Rv. 632102 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3722 del 14/02/2020 (Rv. 657020 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

M. (BENCIVENGA ALBERTO) contro D. (BATTISTA ANTONIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 14/06/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Decisione dei soli motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione di omessa pronuncia quanto ai motivi ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - Rimedio esperibile - Appello - Necessità.

*In tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denuncia di omessa pronuncia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 112

Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 14661 del 2016 Rv. 640586 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3542 del 13/02/2020 (Rv. 657017 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

G. (CAZZETTA PIETRO LUIGI) contro L.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità del titolo esecutivo stragiudiziale - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il giudizio di opposizione all'esecuzione è sottratto alla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 615, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

*Massime precedenti Conformi:* N. 1123 del 2014 Rv. 629826 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01, N. 27747 del 2017 Rv. 646831 - 01, N. 22484 del 2014 Rv. 633022 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 5475 del 28/02/2020 (Rv. 657297 - 01)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO**. *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO**.

M. (MORONI ALESSANDRA) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/07/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Vendita della cosa data in pegno - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione all'esecuzione - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio della tardività del ricorso.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 150 VENDITA DELLA COSA - IN GENERE

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE In genere.

*L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art. 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 2797 com. 2

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 10212 del 2019 Rv. 653634 - 01, N. 21908 del 2008 Rv. 607905 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

B. (BARBA GREGORIO) contro C. (MONTANO ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/05/2015

079 ESECUZIONE FORZATA - 158 DI TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Contestazione, da parte di un terzo, dell'appartenenza del credito all'esecutato - Rimedi - Opposizione ex art. 619 c.p.c. - Necessità - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Fondamento.

*In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto, diverso dal terzo pignorato, che contesti l'appartenenza del credito all'esecutato è tenuto a far valere l'illegittimità della espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa, in quanto non sottoposto direttamente all'esecuzione, la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14639 del 2014 Rv. 631576 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 2868 del 06/02/2020 (Rv. 656761 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

B. (BARBA GREGORIO) contro C. (MONTANO ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/05/2015

079 ESECUZIONE FORZATA - 158 DI TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. - Compatibilità con l'espropriazione presso terzi di crediti - Esclusione - Ragioni.

*In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato non può proporre l'opposizione di terzo dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione perché lo strumento dell'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. non è compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale è conclusa dal provvedimento di assegnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 620

Massime precedenti Difformi: N. 7413 del 1997 Rv. 506628 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10878 del 2012 Rv. 623176 - 01

---



**23. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE**

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 4448 del 20/02/2020 (Rv. 657112 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

B. (DALMOTTO EUGENIO) contro I. (D'ALESSANDRO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE IVREA, 18/08/2014

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 033 TARDIVA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA  
Impossibilità di conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio nel termine "ex" art. 641, comma 1, c.p.c. - Caso fortuito - Ricorrenza - Condizioni.

*Deve ritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c., allorché - per causa riconducibile ad un evento oggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decreto monitorio, integrante un caso fortuito (nella specie, l'invio, per un mero disguido della cancelleria, del fascicolo monitorio ad un altro ufficio prima della scadenza del termine previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c., con la sua successiva restituzione oltre detto termine), secondo la portata assunta dalla citata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza sua colpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati in cancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto), così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641, Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 650, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17922 del 2019 Rv. 654440 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9938 del 2005 Rv. 582807 - 01

---

**24. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE**

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 2467 del 04/02/2020 (Rv. 656727 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

N. (SCARSELLI GIULIANO) contro F. (PLETTO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione – Incompatibilità con l'art. 47, comma 1, della Carta di Nizza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 47 della Carta di Nizza e 6 della CEDU, quali norme interposte - dell'art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di schema procedimentale che, rispondendo allo scopo di garantire la stabilità delle decisioni non impugnate entro un determinato termine, ritenuto dall'ordinamento*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*nazionale adeguato ai fini di una ponderata determinazione della parte interessata, non è incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Costituzione art. 24

Costituzione art. 117 com. 1

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Tratt. Internaz. 07/12/2000

*Massime precedenti Vedi:* N. 11331 del 2017 Rv. 644180 - 01

---

### **25. PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE**

Sez. U - , **Ordinanza** n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 01)

*Presidente:* **SPIRITO ANGELO**. *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

G. (MARINELLI MARINO) contro S. (FRANZINA PIETRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 011 DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Parenti ed affini - Partecipazione al giudizio - Intervento volontario necessariamente adesivo - Conseguenze - Eccezione di difetto di giurisdizione - Proponibilità - Esclusione.

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 026 INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando - i quali, a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo - non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni "consultive", essendo fonti di informazione per il giudice, sicché la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art. 11 della l. n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art. 268 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 712

Cod. Proc. Civ. art. 713, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 15346 del 2000 Rv. 542321 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza** n. 4250 del 19/02/2020 (Rv. 657194 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

G. (MARINELLI MARINO) contro S. (FRANZINA PIETRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 011 DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Interdicendo - Eccezione di difetto di giurisdizione – Proponibilità – Limiti – Artt. 4 e 11 della l. n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fattispecie.

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 026 INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di interdizione, regolato – per quanto non derogato da norme speciali - dai principi propri del processo ordinario di cognizione, l'interdicendo, convenuto in lite, può eccepire il difetto di giurisdizione ex art. 11 della l. n. 218 del 1995 soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da un interdicendo dopo che, nella comparsa di costituzione, si era difeso nel merito senza sollevare la questione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 712

Cod. Proc. Civ. art. 713, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 21013 del 2013 Rv. 628327 - 01, N. 21718 del 2005 Rv. 584767 - 01

---

### 26. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 2414 del 04/02/2020 (Rv. 656985 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

B. (CIONINI MARIA MATILDE) contro M. (DI BARTOLOMEO ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 251 TERMINI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Procedimento civile - Rito camerale - Tempestività del gravame - Verifica al momento del deposito del ricorso - Notifica del ricorso e del decreto presidenziale - Rilevanza.

*Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcuna preclusione, ma implica soltanto la necessità di fissare un nuovo termine per notificare, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio sanando ogni vizio con efficacia ex "tunc".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154, Cod. Proc. Civ. art. 164

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 737, *Massime precedenti Conformi*: N. 14731 del 2016 Rv. 640717 - 01

---

### 27. ARBITRATO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 3523 del 13/02/2020 (Rv. 657294 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**.

X. (LAZZERETTI SILVIA) contro R.

Regola competenza

#### 013 ARBITRATO - 015 COMPETENZA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Clausola compromissoria - Ambito di applicazione - Interpretazione - Criteri - Controversia relativa ad un accordo successivo al contratto di cessione di quote sociali contenente detta clausola - Conseguenze - Responsabilità legale dei soci cedenti verso la società od i cessionari - Esclusione.

#### 013 ARBITRATO - 023 ESTENSIONE E LIMITI

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ESTENSIONE E LIMITI In genere.

#### 013 ARBITRATO - 025 INTERPRETAZIONE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE In genere.

#### 159 SOCIETA' - 024 TRASFERIMENTO - IN GENERE

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE In genere.

#### 159 SOCIETA' - 512 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE O DEGLI EREDI

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIoglimento - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE O DEGLI EREDI In genere.

*La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui essa è annessa; pertanto, ove tale clausola sia stata inserita nell'atto di cessione ad una società delle quote di capitale di una s.r.l., in seguito sottoposte a sequestro nell'ambito di una misura di prevenzione, spetta all'autorità giudiziaria e non agli arbitri la cognizione della controversia, relativa al successivo accordo con il quale i precedenti titolari delle quote in questione e l'Amministrazione giudiziaria interessata hanno assunto, in favore delle due società coinvolte nel menzionato atto, un obbligo di garanzia di alcuni crediti specificamente indicati. In particolare, va esclusa l'esistenza di una fonte legale di responsabilità dei venditori delle dette quote, poiché anche nella società semplice l'art. 2290 c.c., nel prevedere una siffatta responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla cessione, non la estende nei confronti della società o dei cessionari, salvo che una simile garanzia non sia stata pattuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 quater

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3, Cod. Civ. art. 2290

Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 2469

*Massime precedenti Vedi:* N. 25123 del 2010 Rv. 615771 - 01, N. 3795 del 2019 Rv. 652416 - 01

---

### **28. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 2775 del 06/02/2020 (Rv. 657251 - 01)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **STEFANO OLIVA**. *Relatore:* **STEFANO OLIVA**.

C. (BRAMATI DANIELA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/12/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria "ex" d.lgs. n. 28 del 2010 - Provvedimento giudiziale che dispone l'esperimento del procedimento - Omessa indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda - Irregolarità formale - Sussistenza - Fondamento.

*Nella mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010, il provvedimento giudiziale che, nel disporre l'esperimento del procedimento, ometta l'indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda è inficiato da mera irregolarità formale, posto che non si determina alcuna incertezza in capo alle parti essendo la durata di detto termine stabilita in misura fissa dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2,



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione  
Internazionale*



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5387 del 27/02/2020** (Rv. **657003 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CLOTILDE PARISE**. Relatore: **CLOTILDE PARISE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (GIARDINA CALOGERO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 30/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda presentata da minore straniero non accompagnato - Disciplina processuale applicabile – Principio del "tempus regit actum" - Cognizione del tribunale in composizione monocratica - Conseguenze - fattispecie.

*Nel caso di domanda di protezione internazionale proposta da un minore straniero non accompagnato, allorché alla data di deposito del ricorso non fosse ancora entrato in vigore l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 220 del 2017 che - modificando l'art. 19-bis del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, ha esteso anche alle domande dei minori stranieri non accompagnati le regole del nuovo rito processuale in materia di protezione internazionale - in applicazione del principio "tempus regit actum" il procedimento così introdotto rimane di competenza della sezione ordinaria del tribunale in composizione monocratica, che giudica mediante il rito ordinario con provvedimento impugnabile in appello, sicché è nullo il decreto pronunciato dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale e direttamente ricorribile per cassazione. (Nella specie la Corte ha accolto il motivo di ricorso fondato sull'erronea inclusione del procedimento tra quelli di protezione internazionale di competenza della sezione specializzata per l'immigrazione, in composizione collegiale, dal momento che tale erronea qualificazione avrebbe determinato l'eliminazione del grado d'appello).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 19 bis, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 4, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 281 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5437 del 27/02/2020** (Rv. **657039 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CROTONE, 08/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze.

*In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 4 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27077 del 2019 Rv. 655648 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173 - 01, N. 32958 del 2019 Rv. 656480 - 01, N. 27181 del 2018 Rv. 651512 - 01, N. 28860 del 2018 Rv. 651500 - 02

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5225 del 26/02/2020** (Rv. **657002 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

F. (COSTAGLIOLA CHIARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 05/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Dichiarazioni del richiedente – Valutazione di credibilità soggettiva – Criteri.

*In tema di protezione internazionale, non rientra nell'ambito della valutazione di credibilità della storia del richiedente, il sindacato sul percorso individuale che egli abbia seguito per abbracciare un determinato credo, né il livello di conoscenza dei relativi riti, fondato sul grado delle conoscenze teologiche, senza considerare che la mutevolezza delle modalità dell'atteggiarsi della fede personale rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020** (Rv. **657037 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**.

O. (PETRACCI MASSIMO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 14/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Audizione del richiedente - Udienda tenuta da un giudice onorario – Nullità del procedimento – Esclusione - Fondamento.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

133143 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.

*In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo d.lgs. esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 174, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 10, Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 3356 del 2019 Rv. 652464 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 15298 del 2000 Rv. 542254 - 01

---



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 4226 del 19/02/2020** (Rv. 657238 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**.

Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

D. (ZAMBON ANDREA) contro M.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TERNI, 30/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Mancata traduzione del provvedimento - Nullità - Deducibilità mediante opposizione tardiva - Ammissibilità - Condizioni.

*In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del relativo decreto nella lingua propria del destinatario determina la nullità (non l'inesistenza) del provvedimento che, pur potendo essere fatta valere con l'opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 abbia effettivamente determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se, "medio tempore", lo straniero non abbia comunque avuto adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16470 del 2019 Rv. 654638 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020** (Rv. 657062 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

K. (DEL VECCHIO FABIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 28/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di collaborazione istruttoria del giudice di merito - Violazione - Ricorso per cassazione - Contenuto - Riferimento alle fonti privilegiate - Specificità - Necessità.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3876 del 17/02/2020** (Rv. 657060 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

B. (AUDITORE MASSIMO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Soggiorno per motivi di coesione familiare - Familiare extracomunitario convivente con cittadina U.E. residente in Italia - Prova della stabile relazione di fatto - Documentazione diversa da quella di cui alla legge n. 76 del 2016 - Atto di nascita del minore - Ammissibilità.

*In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto - "debitamente attestata" con "documentazione ufficiale", ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 - può essere comprovata anche con l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 2, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Legge 06/08/2013 num. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10925 del 2019 Rv. 653464 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3875 del 17/02/2020** (Rv. 657059 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (FINOCCHIARO FILIPPO) contro P.

Rigetia, GIUDICE DI PACE CATANIA, 21/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione all'espulsione - Concreto pericolo di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti - Deduzione da parte dell'opponente - Necessità - Sufficienza - Fondamento.

*In tema di protezione internazionale e in relazione all'istituto del divieto di espulsione o respingimento ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente, in sede di opposizione alla misura espulsiva, che vi sia l'allegazione da parte dello straniero opponente del concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, in quanto la citata norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9762 del 2019 Rv. 653690 - 01

---

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3668 del 13/02/2020** (Rv. 657242 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

C. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 18/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016458/2019 65463701

Massime precedenti Conformi: N. 16458 del 2019 Rv. 654637 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020** (Rv. 656716 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**.

M. (MARCIANO GIUSEPPINA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 18/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Impugnativa dell'ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - "Traslatio iudicii" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO In genere.

*Nelle controversie in tema di protezione internazionale, alle quali "ratione temporis" è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anziché dell'appello, avverso l'ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poiché il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la "traslatio iudicii", non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5666 del 1984 Rv. 437340 - 01, N. 8155 del 2018 Rv. 648698 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 2563 del 04/02/2020** (Rv. 656878 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M.

**PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

H. (DISCEPOLO MAURIZIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 03/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Paese di origine - Calamità naturali - Introduzione dell'art. 20 bis d.lgs. n. 286 del 1998 - Rilevanza in sede di interpretazione - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che l'art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile "ratione temporis", ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. ne consegue che ai fini della valutazione*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, poiché ai fini della concessione della protezione umanitaria, non aveva preso in considerazione la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a causa di un'alluvione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 20 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 2558 del 04/02/2020 (Rv. 656623 - 01)**

*Presidente:* **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.*

**PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*

*B. (PETRACCI LARA) contro M.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 13/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Esposizione alla lesione del diritto alla salute - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ritenendo che in relazione alla patologia da cui era affetto il richiedente - malattia tumorale del cavo orale - fosse possibile ottenere permessi specifici per motivi di salute, senza peraltro valutare neanche le violenze subite nel paese di transito).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 36, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 13096 del 2019 Rv. 653885 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020 (Rv. 656643 - 01)**

*Presidente:* **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**

*S. (TIFFI MARCO) contro M.*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Mancanza di data di rilascio e di

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

certificazione del difensore – Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Inammissibilità - Ragioni.

*In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto) priva della data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 2355 del 03/02/2020 (Rv. 656724 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

*Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

*N. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.*

*Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 08/10/2018*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel Paese di origine - Limitazione a fatti e motivi esposti nella richiesta di protezione internazionale - Ragioni.

*L'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 04